

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 283



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 5 dicembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacer.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 7 ottobre 2025.

Ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15
della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per l'eser-
cizio finanziario 2025. (Ripartizione fondo mino-
ranze linguistiche). (25A06488) Pag. 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2025.

Conferimento, alla città di Pistoia, del tito-
lo di «Capitale italiana del libro», per l'anno
2026. (25A06520) Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DECRETO 28 ottobre 2025.

Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015,
recante «Applicazione delle metodologie di cal-
colo delle prestazioni energetiche e definizione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edi-
fici». (25A06487) Pag. 9

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 24 novembre 2025.

Modifiche agli allegati B, C e D del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno
2022, recante: «Istituzione dell'Anagrafe nazio-
nale degli assistiti (ANA)». (25A06491) Pag. 51

Ministero dell'istruzione e del merito


DECRETO 24 ottobre 2025.

Individuazione delle modalità di assegnazione
delle risorse per la realizzazione degli interventi
volti all'eliminazione delle barriere architettoni-
che negli edifici pubblici ospitanti scuole statali o
paritarie di ogni ordine e grado. (25A06519) .. Pag. 96

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 20 novembre 2025.

Riconoscimento e autorizzazione del Fondo
paritetico interprofessionale «Fondoformazio-
ne». (25A06522) Pag. 99



Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 27 novembre 2025.

Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi* - *Next Generation EU* per grandi eventi turistici del PNRR» - Intervento ID 115, recante «Basilica sotterranea di Porta Maggiore: completamento del restauro delle superfici decorate e nuovo ingresso». Semplificazione delle procedure amministrative di affidamento degli appalti per lavori. (Ordinanza n. 59/2025). (25A06517) *Pag. 100*

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 novembre 2025.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 1173). (25A06521) *Pag. 105*

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni**

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2025.

Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione di prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 163). (25A06489) *Pag. 107*

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di aripiprazolo, «Aripiprazolo Sandoz BV». (25A06524)

Pag. 131

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di enzalutamide, «Midanex» (25A06525).

Pag. 132

**Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni**

Verbale di sottoscrizione successiva del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali - triennio 2022-2024. (25A06549) . . .

Pag. 133

**Autorità di bacino distrettuale
delle Alpi Orientali**

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Bovolenta (25A06490)

Pag. 133

Ministero dell'interno

Calendario della festività «Dipavali» dell'Unione industa italiana, Sanatana Dharma Samgha per l'anno 2026 (25A06486)

Pag. 133

**Ministero dell'università
e della ricerca**

Istituzione dell'elenco degli enti certificatori della lingua italiana come seconda lingua (L2) e definizione delle procedure di accreditamento, verifica e monitoraggio. (25A06529)

Pag. 134

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

Comunicato relativo alla circolare esplicativa per il lancio della piattaforma digitale per le notifiche ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. (25A06518)

Pag. 134



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2025.

Ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per l'esercizio finanziario 2025. (Ripartizione fondo minoranze linguistiche).

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto 1° ottobre 2012 del Presidente del Consiglio dei ministri, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera b), di modifica dell'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'inserimento del comma 2-bis;

Visto il decreto 10 aprile 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto 23 dicembre 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sen. Roberto Calderoli e, in particolare, l'art. 1, lettera m), concernente l'iniziativa governativa e legislativa in materia di minoranze linguistiche e territori di confine;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e, in particolare, gli articoli 9 e 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernente «Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche», e, in particolare, l'art. 8, comma 1, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti, ogni tre anni, «i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15» della suddetta legge;

Visti i commi 2, 3 e 5 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, concernenti le modalità di trasmissione alla Presidenza del Consiglio

dei ministri dei progetti che si intendono attuare, nei quali è quantificato contestualmente il fabbisogno, al fine di ottenere il relativo finanziamento;

Visto il decreto 30 marzo 2023 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti il 4 maggio 2023 con il n. 1246, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 116 del 19 maggio 2023, recante «Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2023-2025» e, in particolare, gli articoli 2 e 5;


Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione» che, all'art. 1, comma 4, prevede una speciale assegnazione finanziaria annua per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione» che, all'art. 5, prevede una specifica assegnazione finanziaria annuale, a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato, per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, con i quali lo Stato e le regioni si sono impegnati a collaborare in fase di istruttoria, a definire le modalità di erogazione dei fondi e della successiva fase di rendicontazione dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 8;

Visto il decreto 2 novembre 2022 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 al n. 2829, con il quale alla dott.ssa Paola D'Avena, Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ed è stata assegnata la titolarità del Centro di responsabilità amministrativa n. 7 «Affari regionali e autonomie» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'avviso pubblico per l'anno 2025 destinato alle amministrazioni statali, agli enti pubblici non economici a carattere nazionale, agli enti locali, alle camere di commercio, alle aziende sanitarie locali e alle regioni per il finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, pubblicato sul sito del Dipartimento



per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito del Governo in data 31 marzo 2025 e di cui è stata data comunicazione, con indicazione dei relativi link ai citati siti web, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 84 del 10 aprile 2025;

Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati trasmessi, entro la data del 30 aprile 2025, i progetti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999;

Viste, altresì, le note delle regioni con le quali, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, sono stati trasmessi, entro la data del 30 giugno 2025, i progetti presentati dagli enti locali, nonché quelli presentati dalle regioni stesse;

Vista la relazione del responsabile del procedimento (nominato con decreto del 1° aprile 2025), corredata di una tabella riepilogativa dell'istruttoria amministrativo-contabile che espone, tra l'altro, l'importo complessivo ammissibile al finanziamento in favore degli enti richiedenti rispetto alle risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso;

Considerato che la ripartizione degli stanziamenti assicura quanto disposto dal citato art. 5, comma 2, del decreto 30 marzo 2023 del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025, C.d.R. 7, al capitolo di spesa 484 è stata attribuita una dotazione di euro 1.930.697,00 e al capitolo di spesa 486 è stata attribuita una dotazione di euro 829.836,00 per un totale di euro 2.760.533,00;

Tenuto conto che dal predetto stanziamento complessivo di euro 2.760.533,00 una quota del 3%, pari ad euro 82.816,00, è destinata alle amministrazioni statali e che l'importo residuo da destinare al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali e dalle regioni ammonta ad euro 2.677.717,00;

Tenuto conto, altresì, che a fronte dell'anzidetto importo di euro 2.677.717,00 in virtù delle rispettive norme statutarie sopracitate, è prevista l'assegnazione diretta alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia della somma di euro 541.694,41 e alla Regione autonoma della Sardegna della somma di euro 686.298,87 per un importo complessivo di euro 1.227.993,28;

Considerato, pertanto, che la somma residua disponibile da destinare agli enti locali e alle regioni risulta pari ad euro 1.449.723,72;

Considerato che, a seguito dell'esame e della valutazione dei progetti contenuti nelle 5 istanze pervenute dalle amministrazioni statali e, segnatamente, dall'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Nuoro - Ministero della giustizia, dall'Università degli studi di Udine-Cirf, dalla Prefettura-UTG di Gorizia, dall'ufficio scolastico regionale per il Molise e dall'Istituto comprensivo statale Corigliano D'Otranto, a fronte dell'accantonamento del 3% sopra indicato, pari ad euro 82.816,00, gli stessi sono risultati finanziabili per un importo complessivo di euro 59.320,00, con un residuo disponibile di euro 23.496,00;

Considerato che, a seguito dell'esame e della valutazione dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali, gli stessi sono risultati ammissibili per un importo di euro 2.540.700,34 a fronte della somma agli stessi destinata pari a euro 1.449.723,72, e che tale ultima somma non è sufficiente a finanziare tutti i progetti risultati ammissibili al finanziamento;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di procedere all'utilizzo della suddetta somma residua di euro 23.496,00 redistribuendola per ciascuna delle lingue ammesse a tutela, di cui all'allegato 2, Tabella «F», dell'avviso pubblico 2025;

Considerato che, a seguito della suddetta operazione, le risorse disponibili per il finanziamento di progetti presentati da regioni e da enti locali risultano rideterminate come da tabella allegata (all. 1);

Preso atto che i progetti ritenuti ammissibili per le lingue albanese, francese, francoprovenzale, greca e occitana superano i limiti esposti nella tabella sopraindicata, per un importo di euro 1.183.467,48;

Preso atto che con riferimento ai progetti ritenuti ammissibili per le lingue croata, friulana, germanica e ladina, residua un importo pari a euro 105.211,67 rispetto alla somma indicata nella citata tabella;

Ravvisata l'opportunità di utilizzare l'importo residuo di euro 105.211,67 per coprire una parte del predetto sforamento di euro 1.183.467,48;

Tenuto conto che, di conseguenza, residua uno sforamento pari a euro 1.078.255,81;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla riduzione proporzionale dei finanziamenti per le lingue albanese, francese, francoprovenzale, greca e occitana, come di seguito indicato:

- euro 683.544,50 per la lingua albanese;
- euro 5.464,42 per la lingua francese;
- euro 157.288,60 per la lingua francoprovenzale;
- euro 84.817,46 per la lingua greca;
- euro 147.140,83 per la lingua occitana;

Sentito il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come da verbale n. 50 del 19 settembre 2025;

Acquisito, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto 30 marzo 2023 del Presidente del Consiglio dei ministri, il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 2 ottobre 2025, rep. atti 136/CU;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni esposte in premessa, i finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativi all'anno 2025, pari ad euro 2.760.533,00 sono ripartiti come indicato negli articoli 2 e 3 e nell'elenco di cui all'allegato (All. 2) al presente decreto.



Art. 2.

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativi all'anno 2025 per gli enti territoriali e per le amministrazioni statali provviste di Tesoreria, pari ad euro 2.757.533,00 di cui euro 546.447,58 da assegnare direttamente alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; euro 692.320,89 da assegnare direttamente alla Regione autonoma Sardegna; nonché di euro 23.040,00 da assegnare all'ufficio locale di esecuzione penale esterna di Nuoro - Ministero della giustizia; euro 24.800,00 da assegnare all'Università degli studi di Udine-CIRF; euro 5.280,00 da assegnare all'ufficio scolastico regionale per il Molise; euro 3.200,00 da assegnare all'Istituto comprensivo statale Corigliano d'Otranto, sono così ripartiti:

Ente	Importo
Calabria	312.189,10
Campania	5.570,74
Molise	71.353,12
Piemonte	529.134,46
Puglia	167.324,52
Sicilia	39.123,01
Valle d'Aosta	165.023,22
Veneto	94.531,25
Sardegna	692.320,89
Friuli-Venezia Giulia	546.447,58
Università degli studi di Udine - CIRF	24.800,00
Ufficio locale esecuzione penale esterna di Nuoro - Ministero della giustizia	23.040,00
Ufficio scolastico regionale per il Molise	5.280,00
Istituto comprensivo statale Corigliano d'Otranto	3.200,00
Totali	2.757.533,00

Art. 3.

1. Il finanziamento previsto dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativo all'anno 2025, pari ad euro 3.000,00 da accreditare ai corrispondenti funzionari delegati di contabilità ordinaria della seguente amministrazione dello Stato, è così ripartito:

Amministrazione dello Stato in regime di contabilità ordinaria	Importo assegnato
Prefettura UTG di Gorizia	3.000,00
Totali	3.000,00

Art. 4.

1. All'importo da liquidare e trasferire alle regioni e alle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e dei Protocolli d'intesa, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte, per l'anno 2025, nei capitoli 484 e 486 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, C.d.R. 7, nel modo seguente:

Ente	Importo CAP. 484	Importo CAP. 486
Calabria	312.189,10	
Campania	5.570,74	
Molise	71.353,12	
Piemonte	529.134,46	
Puglia	167.324,52	
Sicilia	39.123,01	
Valle d'Aosta	165.023,22	
Veneto	94.531,25	78.195,11
Sardegna		692.320,89
Friuli-Venezia Giulia	546.447,58	
Università di Udine - CIRF		24.800,00
Ufficio locale esecuzione penale esterna di Nuoro - Ministero della giustizia		23.040,00
Prefettura UTG di Gorizia		3.000,00
Ufficio scolastico regionale per il Molise		5.280,00
Istituto comprensivo statale Corigliano d'Otranto		3.200,00
Totali	1.930.697,00	829.836,00

Art. 5.

1. Il trasferimento delle somme spettanti agli enti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, è effettuato dalle regioni nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto e dai rispettivi Protocolli d'intesa di cui al comma 4, del medesimo art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2025

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
CALDEROLI*

*Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3030*





Tabella risorse disponibili rimodulata

RIPARTO DELLE RISORSE DISPONIBILI PER I PROGETTI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI, INCLUSE QUELLE DESTINATE ALLE REGIONI AUTONOME FRIULI-VENEZIA GIULIA E SARDEGNA					
Lingua e importo per lingua (euro)		Linee di intervento e importo per linea			
		Sportelli linguistici	Formazione	Attività Culturali	Toponomastica
Albanese	180.738,16	54.221,45	9.036,91	108.442,90	9.036,91
Croata	56.401,33	16.920,40	2.820,07	33.840,80	2.820,07
Francese	150.052,38	45.015,71	7.502,62	90.031,43	7.502,62
Francoprovenzale	313.637,84	94.091,35	15.681,89	188.182,70	15.681,89
Friulana	15.536,47	4.660,94	776,82	9.321,88	776,82
Germanica	156.781,71	47.034,51	7.839,09	94.069,03	7.839,09
Greca	125.606,41	37.681,92	6.280,32	75.363,85	6.280,32
Ladina	167.988,44	50.396,53	8.399,42	100.793,06	8.399,42
Occitana	295.701,79	88.710,54	14.785,09	177.421,07	14.785,09
Sub totale	1.462.444,53				
Friulana FVG	383.972,93	Come da determina Regione	Come da determina Regione	Come da determina Regione	Come da determina Regione
Germanica FVG	21.876,52	Come da determina Regione	Come da determina Regione	Come da determina Regione	Come da determina Regione
Slovena FVG	140.598,13	Come da determina Regione	Come da determina Regione	Come da determina Regione	Come da determina Regione
Catalana SAR	30.469,68	Come da determina Regione	Come da determina Regione	Come da determina Regione	Come da determina Regione
Sarda SAR	661.851,21	Come da determina Regione	Come da determina Regione	Come da determina Regione	Come da determina Regione
Sub totale FVG	546.447,58				
Sub totale SAR	692.320,89				
Totale Generale	2.701.213,00				




RIPARTIZIONE FONDO LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482 - esercizio finanziario 2025

ENTE PROPONENTE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO PER REGIONE ED ENTE
Calabria:		312.189,10
Regione Calabria (lingua occitana)	26.448,62	
Regione Calabria (lingua greca)	24.486,98	
Regione Calabria (lingua albanese)	10.631,19	
Comune di Acquaformosa	4.188,69	
Comune di Andali	3.787,37	
Comune di Bova	6.709,43	
Comune di Caraffa di Catanzaro	25.514,85	
Comune di Cervicati	8.823,88	
Comune di Cerzeto	5.528,22	
Comune di Civita	6.006,63	
Comune di Firmo	15.946,78	
Comune di Frascineto	8.318,90	
Comune di Guardia Piemontese	17.903,68	
Comune di Lungro	7.441,80	
Comune di Mongrassano	2.527,57	
Comune di Roghudi	23.262,63	
Comune di San Basile Albanese	2.615,27	
Comune di San Benedetto Ullano	3.630,55	
Comune di San Cosmo Albanese	5.642,50	
Comune di San Giorgio Albanese	11.157,43	
Comune di San Nicola dell'Alto	3.168,10	
Comune di Santa Caterina Albanese	7.441,83	
Comune di Santa Sofia d'Epiro	10.811,92	
Comune di Spezzano Albanese	6.644,49	
Comune di Vaccarizzo Albanese	9.132,19	
Città Metropolitana di Reggio Calabria	21.156,75	
Provincia di Cosenza (lingua occitana)	21.077,51	
Provincia di Cosenza (lingua albanese)	12.183,34	



ENTE PROPONENTE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO PER REGIONE ED ENTE
Campania:		5.570,74
Comune di Greci	5.570,74	
FRIULI VENEZIA GIULIA		546.447,58
Molise:		71.353,12
Regione Molise (lingua albanese)	17.983,20	
Comune di Acquaviva Collecroce	50.306,43	
Comune di Palata	3.063,49	
Piemonte:		529.134,46
Città Metropolitana di Torino (lingua francese)	45.219,10	
Città Metropolitana di Torino (lingua occitana)	29.608,89	
Città Metropolitana di Torino (lingua francoprovenzale)	75.461,64	
Comune di Rimella	28.920,00	
Comune di Vernante	29.608,89	
Unione Montana del Pinerolese	105.366,48	
Unione Montana dei Comuni del Monviso	17.632,41	
Unione Montana dei Comuni delle Valli Ghisone e Germanasca	46.088,41	
Unione Montana dei Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	29.537,88	
Unione Montana Valle Grana	35.807,36	
Unione Montana Valle Maira	44.053,90	
Unione Montana Valle Stura	20.670,61	
Unione Montana Valle Varaita	21.158,89	
Puglia:		167.324,52
Comune di Casalvecchio di Puglia	8.212,59	
Comune di Celle San Vito	80.937,58	
Comune di Chieuti	7.422,69	
Comune di Faeto	14.505,09	
Unione dei comuni della Grecia salentina	56.246,58	
Sicilia:		39.123,01
Comune di Contessa Entellina	7.973,39	
Comune di Messina	2.020,17	
Comune di Piana degli Albanesi	18.753,41	
Comune di Santa Cristina Gela	10.376,04	



ENTE PROPONENTE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO PER REGIONE ED ENTE
SARDEGNA		692.320,89
Valle D'Aosta:		165.023,22
Regione Valle d'Aosta	128.543,22	
Comune di Issime	36.480,00	
Veneto:		172.726,36
Comune di Colle Santa Lucia	65.220,00	
Comune di Concordia Sagittaria	15.380,00	
Provincia di Belluno (lingua ladina)	92.126,36	
TOTALE REGIONI ED ENTI LOCALI		2.701.213,00
Università degli studi di Udine C.I.R.F.		24.800,00
Ufficio locale esecuzione penale esterna di Nuoro -- Ministero della Giustizia		23.040,00
Prefettura UTG di Gorizia		3.000,00
Ufficio scolastico regionale per il Molise		5.280,00
Istituto comprensivo statale Corigliano d'Otranto		3.200,00
TOTALE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		59.320,00 €
Rimanenza		-
TOTALE		€ 2.760.533,00

25A06488

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2025.

Conferimento, alla città di Pistoia, del titolo di «Capitale italiana del libro», per l'anno 2026.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 5 NOVEMBRE 2025

Vista la legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante «Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura» e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che il Consiglio dei ministri assegna annualmente ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana del libro» all'esito di un'apposita selezione, svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata;


Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 10 agosto 2020, n. 398, recante

«Procedura per l'assegnazione del titolo di «Capitale italiana del libro»»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per le attività culturali 27 marzo 2025, n. 57, recante «Bando per il conferimento per l'anno 2026 del titolo di «Capitale italiana del libro» in attuazione della legge 13 febbraio 2020, n. 15, e del decreto ministeriale 10 agosto 2020, n. 398»;

Visto il decreto del Ministro della cultura 6 agosto 2025, n. 278, recante «Nomina della giuria per il conferimento del titolo di «Capitale italiana del libro» per l'anno 2026»;

Visti i verbali della giuria, nominata con il citato decreto ministeriale n. 278 del 6 agosto 2025 e, in particolare, il verbale del 14 ottobre 2025, con il quale la giuria ha individuato, all'unanimità, la candidatura della città di Pistoia da raccomandare al Ministro della cultura per essere insignita del titolo di «Capitale italiana del libro» per l'anno 2026;



Vista la nota del 14 ottobre 2025, con la quale il Presidente della giuria, a nome della giuria, ha proposto al Ministro della cultura, quale candidatura più idonea ad essere insignita del titolo Capitale del libro per l'anno 2026, il Comune di Pistoia, con la seguente motivazione: «Il dossier si distingue per l'elevata qualità progettuale e per la visione inclusiva e profondamente radicata nel tessuto sociale e culturale della città. Particolarmenete apprezzata è la forte coerenza del progetto rispetto alle finalità e agli obiettivi del bando, con una proposta che si segnala per la grande attenzione ai bisogni della comunità, affrontando tematiche di urgente attualità come la povertà educativa, l'inclusione, il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e il divario digitale, e proponendo la lettura come strategia e strumento di emancipazione, coesione sociale e cambiamento. L'articolazione progettuale è concreta e ben strutturata, con oltre millecinquecento iniziative distribuite lungo l'anno, che testimoniano una pianificazione solida e una volontà di continuità dell'azione culturale. Il programma si distingue per la ricchezza e la varietà delle proposte, che spaziano dalle mostre tematiche ("Tracce nei libri", "Lost in translation") a iniziative originali come il "Librobus", il "Prestito a domicilio", il progetto "Nati sotto il segno dei libri", "Regala un libro, ricevi un libro", "Liste nozze in libreria", "Buste a sorpresa": tutte iniziative utili a mantenere al centro il rapporto diretto tra individuo e libro, valorizzando la lettura come esperienza personale e quotidiana. Al contempo il progetto intende presentare la lettura anche come esperienza collettiva e condivisa, con la proposta di attività (come gli "Speed date letterari") che favoriscono la costruzione di legami sociali attraverso l'azione del leggere. Degna di particolare nota è la grande attenzione dedicata alla filiera del libro, con collaborazioni con i centri per l'impiego, per attività di ricerca di talenti in ambito editoriale e seminari sulla produzione della carta in una lungimirante visione che coniuga lavoro, lettura e opportunità di crescita personale e collettiva. Il coinvolgimento di spazi non convenzionali per la lettura – come ristoranti, musei e impianti sportivi – che diventano presidi di bibliodiversità alla stregua della biblioteca, testimonia la volontà di "invadere" il quotidiano con il libro, rendendolo pervasivo e parte integrante della vita individuale e cittadina. L'adesione a campagne nazionali e la collaborazione con altri enti locali, con gli editori e con le librerie dimostrano una rete già attiva e pronta a valorizzare il ruolo del libro come motore di sviluppo culturale e sociale. Dal punto di vista gestionale, il dossier è solido e dettagliato, con un apprezzabile modello di governance inclusiva che prevede il coinvolgimento attivo di rappresentanti del mondo dell'editoria locale, librai, bibliotecari, volontari, esercenti, cittadini, associazioni culturali favorendo la partecipazione dei principali portatori di interesse e della società civile, contribuendo alla sostenibilità del progetto anche oltre la durata dell'anno di conferimento del titolo, e garantendo una capacità operativa concreta e immediata. Il budget è dettagliato, coerente e orientato

all'investimento, con una significativa quota del finanziamento ministeriale destinata all'acquisto di libri, e il progetto può contare su conspicui co-finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati. Il sistema di monitoraggio, affidato ad un soggetto esterno, è basato su un cruscotto dettagliato di indicatori, atto a garantire trasparenza e capacità di adattamento lungo il percorso. Nel progetto è riconoscibile un esempio di "ordinario straordinario": una proposta che non cerca effetti speciali, ma che punta sulla forza della rete, sulla qualità delle relazioni, sulla centralità del libro come strumento di cambiamento; una proposta matura, credibile e ispirata, in linea con le finalità del bando e capace di offrire una visione di lungo periodo. Il giudizio è stato eccellente. Pur in presenza di altri progetti qualitativamente elevati e meritevoli di attenzione, pertanto, la giuria, all'unanimità, raccomanda Pistoia come Capitale italiana del libro per l'anno 2026»;

Vista la nota prot. n. 6061 del 27 ottobre 2025, con la quale il Capo del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura ha comunicato al Ministro le determinazioni della giuria di cui al citato verbale del 14 ottobre 2025 e della citata nota del Presidente della giuria del 14 ottobre 2025;

Vista la nota prot. n. 28314 del 4 novembre 2025, con la quale il Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro della cultura, ha formalizzato la proposta della designazione della città di Pistoia quale «Capitale italiana del libro» per l'anno 2026;

Ritenuto, pertanto, di conferire il titolo di «Capitale italiana del libro» per l'anno 2026 alla città di Pistoia;

Delibera:

Il titolo di «Capitale italiana del libro» per l'anno 2026 è conferito alla città di Pistoia.


La presente delibera è trasmessa ai competenti organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI*

*Il Ministro della cultura
GIULI*

*Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3055*

25A06520



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 28 ottobre 2025.

Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI,
IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

Vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica degli edifici ed in particolare l'art. 4, commi 1 e 1-bis, e l'art. 16, comma 4, di seguito decreto legislativo n. 192/2005;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»;

Visto il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 4, comma 1, secondo cui «Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera a), punto 1);


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 recante «Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»», di seguito NTC 2018;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi»;

Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), redatto e aggiornato secondo le procedure individuate nell'art. 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la deliberazione ARERA 15 dicembre 2020 541/2020/R/eel, recante «ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico: avvio di una sperimentazione finalizzata a facilitare la ricarica nelle fasce orarie notturne e festive»;



Ritenuto necessario aggiornare ed integrare il citato decreto ministeriale 26 giugno 2015 anche al fine di disciplinare gli aspetti relativi al benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, alla sicurezza in caso di incendi, ai rischi connessi all'attività sismica e alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;

Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, espresso con nota prot. 32488 del 5 dicembre 2024;

Acquisito il concerto del Ministro della salute espresso, per profili di competenza, con nota prot. 29830 del 12 novembre 2024;

Acquisito il concerto del Ministro della difesa espresso, per profili di competenza, con nota prot. 29188 del 7 novembre 2024;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, espressa nella seduta del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 108/CU del 2025;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 «Ambito di intervento e finalità» del decreto ministeriale 26 giugno 2015

1. All'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2015, al comma 1, dopo le parole: «ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili», sono inserite le seguenti: «l'integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 «Definizioni» del decreto ministeriale 26 giugno 2015

1. All'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 26 giugno 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *d*), le parole: «parete opaca» sono sostituite con le seguenti: «parte opaca dell'involucro edilizio»;

2) alla lettera *e*), dopo la parola: «riflettanza» è inserita la seguente: «solare»;

3) dopo la lettera *f*), sono aggiunte le seguenti:

«*g*) parcheggio adiacente all'edificio: parcheggio che appartiene ai medesimi proprietari dell'edificio, o a parte di essi, e che ha in comune un lato e/o il vertice con l'area in cui insiste l'edificio o ha impianti tecnologici in comune con l'edificio;

h) ponte termico: zona più o meno estesa dell'involucro edilizio caratterizzata da dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o

geometrico e all'utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 «Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici» del decreto ministeriale 26 giugno 2015.

1. All'art. 3 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *a*) è soppressa;

2) la lettera *f*), è sostituita con le seguenti:

«*f*) UNI/TS 11300 - 5 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili;

g) UNI/TS 11300 - 6 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili;

h) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione.»;

b) i commi 2 e 3 sono soppressi.

Art. 4.


Modifiche all'art. 4 «Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici» del decreto ministeriale 26 giugno 2015.

1. All'art. 4 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 il comma 2 è soppresso.

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 «Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti» del decreto ministeriale 26 giugno 2015.

1. All'art. 5 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici sono fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 nonché dalle successive disposizioni emanate ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies del decreto legislativo 192/2005.».



Art. 6.

Modifiche all'art. 6 «Funzioni delle Regioni e delle Province autonome» del decreto ministeriale 26 giugno 2015.

1. All'art. 6 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 al comma 2, le parole: «, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

Art. 7.

Modifiche all'art. 7 «Strumenti di calcolo» del decreto ministeriale 26 giugno 2015

1. All'art. 7 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è soppresso;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 192/2005, per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli eventuali aggiornamenti delle norme tecniche di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso nonché di cui all'allegato 2, si applicano a decorrere da centottanta giorni dalla data della loro pubblicazione.».

Art. 8.

Modifiche all'Allegato I (Articoli 3 e 4) - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici, del decreto ministeriale 26 giugno 2015.

1. L'Allegato 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante «Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici» è sostituito integralmente dall'Allegato 1 di cui al presente decreto.

Art. 9.

Modifiche all'Allegato 2 (Articolo 3) - Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, del decreto ministeriale 26 giugno 2015.

1. L'Allegato 2 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante «Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici» è sostituito integralmente dall'Allegato 2 di cui al presente decreto.

Art. 10.

Modifiche all'Allegato A (Articolo 2) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. Al decreto legislativo 192/2005 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato A, il punto 32 è sostituito dal seguente: «32. ponte termico: zona più o meno estesa dell'involucro edilizio caratterizzata da dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all'utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2025

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*

PICHETTO FRATIN

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*

SALVINI

Il Ministro della salute

SCHILLACI

Il Ministro della difesa

CROSETTO

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 3368



(Articoli 3 e 4)

**CRITERI GENERALI E REQUISITI
DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI**

SOMMARIO

1. QUADRO COMUNE GENERALE PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E PER LA LORO CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA DESTINAZIONE D'USO
1.1. LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1.2. CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN BASE ALLA DESTINAZIONE D'USO.....
1.3. NUOVA COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E SOPRA ELEVAZIONE
1.4. RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI E RIQUALIFICAZIONI
1.4.1. <i>Ristrutturazioni importanti</i>
1.4.2. <i>Riqualificazioni energetiche</i>
1.4.3. <i>Deroghe</i>
2. PRESCRIZIONI COMUNI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, GLI EDIFICI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI O GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.....
2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
2.2 RELAZIONE TECNICA E CONFORMITÀ DELLE OPERE AL PROGETTO.....
2.3 PRESCRIZIONI
3. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI PRIMO LIVELLO. REQUISITI DEGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO
3.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
3.2 PRESCRIZIONI
3.3 REQUISITI
3.4 EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO
4. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO
4.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
4.2 REQUISITI E PRESCRIZIONI
5. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.....
5.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
5.2 REQUISITI E PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI SULL'INVOLUCRO
5.3 REQUISITI E PRESCRIZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI
5.3.1 <i>Impianti di climatizzazione invernale</i>
5.3.2 <i>Impianti di climatizzazione estiva</i>
5.3.3 <i>Impianti tecnologici idrico sanitari</i>
5.3.4 <i>Impianti di illuminazione</i>
5.3.5 <i>Impianti di ventilazione</i>
6. REQUISITI E PRESCRIZIONI PER L'INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI PER I SOLI EDIFICI DOTATI DI POSTI AUTO
6.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
6.2 REQUISITI E PRESCRIZIONI PER GLI EDIFICI NON RESIDENZIALI
6.3 REQUISITI E PRESCRIZIONI PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI
7. QUADRO DI SINTESI.....
7.1 PRESCRIZIONI, REQUISITI E VERIFCHE IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO



1. QUADRO COMUNE GENERALE PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E PER LA LORO CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA DESTINAZIONE D'USO

1.1. La prestazione energetica degli edifici

1. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 192/2005, la prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell'edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, per il raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. In particolare:
 - a) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI in materia. Dette norme sono allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva (UE) 2018/844;
 - b) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola come energia primaria per singolo servizio energetico, con intervalli di calcolo mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia da fonte rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema. Il calcolo su base mensile si effettua con le metodologie di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;
 - c) si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l'energia da fonte rinnovabile prodotta e utilizzata all'interno del confine del sistema con le condizioni di cui alla lettera d);
 - d) è consentito tenere conto dell'energia da fonte rinnovabile o da cogenerazione prodotta nell'ambito del confine del sistema (in situ) alle seguenti condizioni:
 - i. solo per contribuire ai fabbisogni del medesimo vettore energetico (elettricità con elettricità, energia termica con energia termica, ecc);
 - ii. fino a copertura totale del corrispondente fabbisogno o vettore energetico utilizzato per i servizi considerati nella prestazione energetica. L'eccedenza di energia rispetto al fabbisogno mensile, prodotta in situ e che viene esportata, non concorre alla prestazione energetica dell'edificio. In relazione alla cogenerazione, l'energia utilizzata dal cogeneratori viene allocata all'energia elettrica e termica prodotta dallo stesso secondo fattori di allocazione calcolati come segue. Indicando con a_w e a_q rispettivamente i fattori di allocazione dell'energia elettrica e termica prodotta si ha che:

$$a_w = 1 - a_q \quad a_q = \frac{Q_{chp} \cdot (1 - \frac{T_0}{T_{chp}})}{E_{el,pr} + Q_{chp} \cdot (1 - \frac{T_0}{T_{chp}})}$$

dove:

Q_{chp} è il calore cogenerato dall'unità di cogenerazione, espresso in MWh;

T_0 è la media su base annuale della temperatura ambiente, espressa in K;

T_{chp} è la temperatura media del fluido distribuito a valle del cogeneratori, espressa in K;

$E_{el,pr}$ è l'energia elettrica prodotta dall'unità di cogenerazione, espressa in MWh.



- iii. nel calcolo del fabbisogno energetico annuale globale di cui alla lettera b), fatto salvo quanto previsto al punto ii, l'eventuale energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in eccedenza ed esportata in alcuni mesi, non può essere computata a copertura del fabbisogno nei mesi nei quali la produzione sia invece insufficiente;
- iv. l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile non può essere conteggiata ai fini del soddisfacimento di consumi elettrici per la produzione di calore con effetto Joule. A titolo di esempio indicativo ma non esaustivo, l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in situ (per esempio, fotovoltaico) può essere conteggiata per contribuire al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni energetici dell'edificio:
 - in caso di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una caldaia, fino a copertura dei consumi di energia elettrica per gli ausiliari;
 - in caso di riscaldamento e/o raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una pompa di calore elettrica, fino a copertura di tutti i consumi elettrici relativi all'utilizzo di tale macchina a esclusione dell'energia assorbita da eventuali resistenze di integrazione alla produzione di calore utile per l'impianto;
 - in caso di impianto di ventilazione meccanica controllata, fino alla copertura dei consumi relativi agli ausiliari elettrici;
 - nel settore non residenziale, fino a copertura anche dei consumi per l'illuminazione e per il servizio di trasporto di persone e cose negli edifici (ascensori, scale mobili e assimilabili);
- v. nel caso di impianti di generazione da fonte rinnovabile centralizzati, ovvero che alimentino una pluralità di utenze, oppure nel caso di impianti di generazione da fonte rinnovabile che contribuiscono per servizi diversi, per ogni intervallo di calcolo si attribuiscono quote di energia rinnovabile per ciascun servizio e per ciascuna unità immobiliare in proporzione ai rispettivi fabbisogni termici all'uscita dei sistemi di generazione ovvero ai rispettivi fabbisogni elettrici.
- e) ai fini delle verifiche progettuali del rispetto dei requisiti minimi, si effettua il calcolo sia dell'energia primaria totale che dell'energia primaria non rinnovabile, ottenute applicando i pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale $f_{P,tot}$ e in energia primaria non rinnovabile $f_{P,nren}$ di cui alla Tabella 1, della lettera h).
- f) ai fini della classificazione degli edifici, si effettua il calcolo dell'energia primaria non rinnovabile, applicando i pertinenti fattori di conversione in energia primaria non rinnovabile $f_{P,nren}$, di cui alla Tabella 1, della lettera h).
- g) il fattore di conversione in energia primaria totale $f_{P,tot}$ è pari a:

$$f_{P,tot} = f_{P,nren} + f_{P,ren}$$

dove:

$f_{P,nren}$: fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile

$f_{P,ren}$: fattore di conversione in energia primaria rinnovabile

- h) ai fini del soddisfacimento di quanto specificato alle lettere e) ed f), i fattori di conversione in energia primaria sono pari a quelli riportati in Tabella 1, in funzione del vettore energetico utilizzato. In caso di utilizzo di vettori energetici diversi da quelli elencati in Tabella 1, si utilizzano i fattori di conversione corrispondenti al vettore energetico più simile indicato in Tabella 1.

Tabella 1 - Fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici

Vettore energetico	$f_{P,nren}$	$f_{P,ren}$	$f_{P,tot}$
Gas naturale ⁽¹⁾	1,05	0	1,05
GPL	1,05	0	1,05
Gasolio e Olio combustibile	1,07	0	1,07
Carbone	1,10	0	1,10
Biomasse solide ⁽²⁾	0,20	0,80	1,00
Biomasse liquide e gassose ⁽²⁾	0,40	0,60	1,00



Energia elettrica da rete ⁽³⁾	1,95	0,47	2,42
Teleriscaldamento ⁽⁴⁾	1,5	0	1,5
Rifiuti solidi urbani	0,2	0,2	0,4
Teleraffrescamento ⁽⁴⁾	0,5	0	0,5
Energia termica da collettori solari ⁽⁵⁾	0	1,00	1,00
Energia elettrica prodotta da fotovoltaico, mini-eolico e mini-idraulico ⁽⁵⁾	0	1,00	1,00
Energia termica dall'ambiente esterno – free cooling ⁽⁵⁾	0	1,00	1,00
Energia termica dall'ambiente esterno – pompa di calore ⁽⁵⁾	0	1,00	1,00


(¹) I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE.
 (²) Come definite dall'allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 (³) I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE.
 (⁴) Fattore assunto in assenza di valori dichiarati dal fornitore e asseverati da parte terza, conformemente al quanto previsto al paragrafo 3.2.
 (⁵) Valori convenzionali funzionali al sistema di calcolo.

1.2. Classificazione degli edifici in base alla destinazione d'uso

1. Gli edifici sono classificati, in base alla loro destinazione d'uso, nelle categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, ai fini del calcolo della prestazione energetica, le stesse devono essere valutate separatamente, ciascuna nella categoria che le compete. L'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume climatizzato. Sono comunque fatte salve le pertinenti disposizioni di prevenzione incendi.

1.3. Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione

1. Per edificio di nuova costruzione si intende l'edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento. Ai fini del presente decreto, sono assimilati agli edifici di nuova costruzione:
 - a) gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;
 - b) l'ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi con destinazione d'uso di cui al punto 1.2, compresi i casi di recupero di volumi esistenti precedentemente non climatizzati o i casi di cambio di destinazione d'uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini), sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m³. L'ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare (definita come "parte progettata per essere utilizzata separatamente" dall'allegato A del decreto legislativo 192/2005). In questi casi, la verifica del rispetto dei requisiti previsti per gli edifici di nuova costruzione deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui l'ampliamento sia servito mediante l'estensione di sistemi tecnici pre-esistenti (a titolo di esempio non esaustivo l'estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.
- Qualora contestualmente all'ampliamento sia effettuata anche una ristrutturazione importante o una riqualificazione energetica dell'edificio esistente, sono rispettati i requisiti previsti sia per



la parte ampliata, (edificio di nuova costruzione), sia per quella esistente ristrutturata o riqualificata, mantenendo distinte le verifiche e le relazioni di cui al paragrafo 2.2.

Qualora la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente o comunque inferiore o uguale a 500 m³, l'ampliamento non è assimilato ad un edificio di nuova costruzione ma devono essere comunque rispettati i requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti o per le riqualificazioni energetiche a seconda che gli interventi insistano su una superficie di involucro superiore o inferiore al 25% della superficie disperdente, intesa come superficie disperdente linda complessiva dell'edificio, risultante dopo gli interventi, inclusa la parte ampliata.

2. Ai fini del presente decreto, il volume dell'ampliamento deve essere valutato in maniera dipendente dal tipo di impianto di riscaldamento presente, secondo quanto di seguito indicato:
 - a) nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato, il volume dell'ampliamento deve essere valutato per l'intero edificio, in riferimento al volume lordo climatizzato prima dell'ampliamento;
 - b) nel caso di impianto di riscaldamento autonomo, il volume dell'ampliamento deve essere valutato in riferimento al volume lordo climatizzato della singola unità immobiliare.
3. Il semplice cambio di destinazione d'uso non è assimilabile a un edificio di nuova costruzione. Tuttavia, qualora vengano effettuati interventi ricadenti in una delle casistiche del presente decreto, si applicano i requisiti previsti a seconda dei casi.

1.4 Ristrutturazioni importanti e riqualificazioni

1.4.1. Ristrutturazioni importanti

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l-vicies quater) del decreto legislativo 192/2005, si definisce ristrutturazione importante l'intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente linda complessiva dell'edificio. Qualora l'edificio sia composto da più unità immobiliari, la superficie su cui calcolare la percentuale di incidenza di intervento è quella dell'involucro dell'intero edificio, costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono.
2. Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edili opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati).
3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, per consentire una graduale applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 192/2005, con particolare riferimento alle valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, gli interventi di "ristrutturazione importante" si distinguono in:
 - a) ristrutturazioni importanti di primo livello: l'intervento, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente linda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati;
 - b) ristrutturazioni importanti di secondo livello: l'intervento interessa l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente linda complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell'involucro dell'edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il rispetto dei limiti sulla trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici di cui all'Appendice B, paragrafo 1.1, punto 2.



Per gli impianti oggetto di eventuale intervento sono comunque rispettate le prescrizioni di cui al capitolo 5.

4. La ristrutturazione di un impianto termico, ai sensi dell'Allegato A al decreto legislativo 192/2005, è definita come un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione e/o emissione del calore. Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende la sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.

1.4.2. Riqualificazioni energetiche

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del decreto legislativo 192/2005, si definiscono interventi di "riqualificazione energetica di un edificio" quelli non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente linda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edili e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.


1.4.3. Deroghe

1. Risultano esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
 - a) gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente linda complessiva dell'edificio;
 - b) gli interventi sugli impianti esistenti volti al mantenimento in efficienza e sicurezza degli stessi e delle loro parti, che non prevedano alcuna sostituzione dell'impianto o delle sue parti.
2. In caso di interventi di riqualificazione energetica dell'involucro opaco che prevedano l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall'entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di cui alle tabelle da 1 a 4 dell'Appendice B, sono incrementati del 30%.
3. In caso di interventi sull'impianto termico esistente che comportino il rifacimento di uno strato di un componente dell'involucro (ad esempio, il pavimento) e qualora il rifacimento di tale strato sia specificatamente funzionale all'impianto stesso non è richiesto il rispetto di alcun limite sulla trasmittanza del componente.

2. PRESCRIZIONI COMUNI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, GLI EDIFICI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI O GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

2.1 Ambito di applicazione


1. Le disposizioni del presente Capitolo 2, si applicano agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettere l-vicies ter), e l-vicies quater), del decreto legislativo 192/2005, con le precisazioni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 del presente Allegato, appartenenti alle categorie determinate in base alla destinazione d'uso di cui al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.



2. Nei Capitoli 3 e 4 saranno trattate le ulteriori disposizioni da applicarsi esclusivamente agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, comprese le disposizioni riguardanti gli edifici ad energia quasi zero.
3. Nel Capitolo 5 saranno infine trattate le ulteriori disposizioni da applicarsi esclusivamente agli edifici sottoposti a riqualificazioni energetiche.

2.2 Relazione tecnica e conformità delle opere al progetto

1. Il progettista o i progettisti devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, conformemente alle disposizioni del comma 1 e 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 192/2005. Schema e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nel decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 192/2005; nelle more dell'aggiornamento del suddetto decreto, le informazioni non previste dallo schema di relazione tecnica sono indicate ad esso dal progettista. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, negli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.
2. Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, gli obblighi di cui al comma 1, sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, come, ai soli fini esemplificativi e in modo non esaustivo, la sostituzione di una caldaia a metano con una caldaia alimentata a biomasse combustibili. Ai soli fini del presente paragrafo, la sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una caldaia a condensazione a gas non costituisce cambio di tipologia di generatore.
In caso di sostituzione del generatore di calore la relazione deve contenere anche l'asseverazione da parte del progettista o dei progettisti, di quanto previsto dai punti 9 e 10 del paragrafo 2.3.
3. Gli adempimenti relativi alla conformità delle opere realizzate e all'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, sono svolti conformemente alle disposizioni del comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 192/2005.
4. Nel caso di riqualificazione energetica ove si preveda la mera sostituzione dei serramenti, la relazione tecnica può essere compilata in modo parziale, relativamente alle dichiarazioni riguardanti:
 - a) la permeabilità all'aria e la trasmittanza termica dei serramenti di nuova fornitura;
 - b) il soddisfacimento della verifica della trasmittanza dei serramenti di nuova fornitura con i valori limite di cui alla Tabella 4 dell'Appendice B dell'Allegato 1;
 - c) la trasmittanza dei serramenti esistenti oggetto di sostituzione;
 - d) la verifica del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, con i valori limite di cui alla Tabella 8 dell'Appendice B dell'Allegato 1 (con l'eccezione per la categoria E.8).
5. Nel caso di riqualificazione energetica, in presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risultò soddisfatta la verifica del fattore di trasmissione solare totale, la relazione tecnica può essere sostituita da dichiarazione dell'impresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti e dalla documentazione attestante la marcatura CE (cogente secondo Regolamento (UE) 305/2011) sui serramenti di nuova fornitura redatta dal fabbricante. Tale documentazione deve obbligatoriamente riportare:
 - a) la trasmittanza termica, la permeabilità all'aria dei serramenti di nuova fornitura e il valore del fattore di trasmissione solare totale;
 - b) in presenza di chiusure oscuranti, il valore del fattore di trasmissione solare totale può non essere riportato in quanto si considera automaticamente soddisfatta la verifica dei valori limite di cui alla Tabella 8 dell'Appendice B dell'Allegato 1 (con l'eccezione per la categoria E.8).



2.3 Prescrizioni

1. Gli edifici e gli impianti non di processo devono essere progettati per assicurare, in relazione al progresso della tecnica e tenendo conto del principio di efficacia sotto il profilo dei costi, il massimo contenimento dei consumi di energia non rinnovabile e totale, unitamente al benessere termo-igrometrico e alla qualità dell'aria interna.
2. Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell'assenza:
 - di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione;
 - di condensazioni interstiziali.

Le condizioni interne di utilizzazione, ai fini del raggiungimento del benessere termo-igrometrico, sono quelle previste nell'appendice alla norma sopra citata, secondo il metodo delle classi di concentrazione. Le medesime verifiche possono essere effettuate con riferimento a condizioni diverse, purché venga garantito il benessere termo-igrometrico, qualora esista un sistema di controllo dell'umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei fabbisogni di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento.

Le verifiche devono essere effettuate sia sulla sezione corrente, sia sul ponte termico ed in particolare:

- a) il calcolo deve essere effettuato con riferimento alle norme UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 10211;
- b) le verifiche di conformità alla norma UNI EN ISO 13788 possono essere condotte anche con metodi più dettagliati, così come previsto da tale norma. Tali verifiche sono soddisfatte qualora la quantità massima ammissibile non sia superata e non vi sia nessun residuo alla fine di un ciclo annuale.
3. Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala urbana, per le strutture di copertura degli edifici, orizzontali o inclinate di separazione verso l'esterno della zona termica, è obbligatoria la verifica dell'efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell'utilizzo alternativo di:
 - a) materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a:
 - 0,65 nel caso di coperture piane;
 - 0,30 nel caso di copertura a falde;
 - b) tecnologie di climatizzazione passiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ventilazione, coperture a verde).

Tali verifiche e valutazioni devono essere puntualmente documentate nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2.

4. Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettere l-vicies ter), e l-vicies quater), del decreto legislativo 192/2005, con le precisazioni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 del presente Allegato, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall'interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derivate, fino a un massimo di 10 centimetri. Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55.

Visti la direttiva 2009/125/CE e il Regolamento (UE) 2017/139, l'installazione di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili, in tutti i casi, è consentita soltanto nel rispetto di rendimenti termici utili nominali corrispondenti alle classi minime di cui alle pertinenti norme di prodotto riportate in Tabella 2. Fino alla data del 9 novembre 2025 coesistono entrambe le normative di riferimento richiamate in Tabella 2. Dopo tale data si farà riferimento alle sole UNI EN 16510.



Tabella 2 - Tipologia di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili e relative norme di prodotto

Tipologia	Applicabili per il periodo di coesistenza 9/11/2023-9/11/2025 secondo CPR 305/2011	Vigenti
Caldaie a biomassa		UNI EN 303-5 Caldaie per riscaldamento - Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura
Caldaie con potenza < 50kW	UNI EN 12809 Caldaie domestiche indipendenti a combustibile solido - Potenza termica nominale non maggiore di 50 kW - Requisiti e metodi di prova	UNI EN 16510-2-4 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - Parte 2-4: Caldaie - Potenza termica nominale fino a 50 kW
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240 Stufe a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova	UNI EN 16510-2-1 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - Parte 2-1: Riscaldatori per ambienti
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet di legno	UNI EN 14785 Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno - Requisiti e metodi di prova	UNI EN 16510-2-6 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - Parte 2-6: Riscaldatori d'ambiente, apparecchi da incasso e cucine alimentati meccanicamente a pellet di legno
Termocucine	UNI EN 12815 Termocucine a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova	UNI EN 16510-2-3 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - Parte 2-3: Cucine economiche
Inserti a combustibile solido	UNI EN 13229 Inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova	UNI EN 16510-2-2 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - Parte 2-2: Apparecchi da incasso, compresi i caminetti aperti
Apparecchi a lento rilascio		UNI EN 15250 Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi - Requisiti e metodi di prova
Bruciatori a pellet		UNI EN 15270 Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento - Definizioni, requisiti, metodi di prova, marcatura

5. In relazione alla qualità dell'acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione invernale, la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare, dell'Allegato V del medesimo decreto, ferma restando l'applicazione della norma tecnica UNI 8065, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico laddove è assicurata la separazione strutturale delle reti di distribuzione dell'acqua calda sanitaria, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, dagli impianti termici per la climatizzazione invernale. L'eventuale trattamento di condizionamento chimico di acqua calda sanitaria è subordinato al mantenimento della qualità chimica e microbiologica dell'acqua nei punti d'uso e al rispetto dei requisiti per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento, stabiliti nel decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.
6. Negli impianti termici per la climatizzazione invernale di nuova installazione, aventi potenza termica nominale del generatore maggiore di 35 kW è obbligatoria l'installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta e di un contatore del volume di acqua di reintegro per l'impianto di riscaldamento. Le letture dei contatori installati dovranno essere riportate sul libretto di impianto.
7. Nel caso di installazione di impianti di microcogenerazione, il rendimento energetico delle unità di produzione, espresso dall'indice di risparmio di energia primaria PES, calcolato conformemente a



quanto previsto dall'Allegato III del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, misurato nelle condizioni di esercizio (ovvero alle temperature medie di ritorno di progetto), deve risultare non inferiore a 0. Il progettista dovrà inserire nella relazione di cui al paragrafo 2.2 il calcolo dell'indice PES atteso a preventivo su base annua, per la determinazione del quale:

- a) devono essere considerate ed esplicite le condizioni di esercizio (ovvero le temperature medie mensili di ritorno) in funzione della tipologia di impianto;
- b) devono essere utilizzate le metodologie di calcolo di cui alla norma UNI TS 11300-4 e relativi allegati;
- c) i dati relativi alle curve prestazionali devono essere rilevati secondo norma UNI ISO 3046;
8. Gli ascensori e le scale mobili devono essere dotati di specifica scheda tecnica redatta dalla ditta installatrice che riporta, per gli ascensori: tipo di tecnologia, portata, corsa, potenza nominale del motore, consumo energetico per ciclo di riferimento, potenza di standby; mentre per le scale mobili (ivi compresi i marciapiedi mobili): tipo di tecnologia; potenza nominale del motore, consumo energetico con funzionamento in continuo. Tali schede dovranno essere conservate dal responsabile dell'impianto.
9. Entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS) con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni, a condizione che la loro installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni. La mancata installazione di tali sistemi per effetto delle condizioni suddette è debitamente motivata dal progettista nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2.
10. In caso di sostituzione del generatore di calore, gli stessi devono essere dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare, a condizione che la loro installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni. La mancata installazione di tali dispositivi per effetto delle condizioni suddette è debitamente motivata dal progettista nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2, ove prevista.


3. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI PRIMO LIVELLO. REQUISITI DEGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO.

3.1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capitolo 3 si applicano agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, considerate le distinzioni di cui al paragrafo 1.3 del presente Allegato, appartenenti a tutte categorie definite in base alla destinazione d'uso di cui al paragrafo 1.2, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.

3.2 Prescrizioni

1. Per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, nel caso di intervento che riguardi le parti opache dell'involucro edilizio, ai fini della sicurezza in caso di incendi si applicano le pertinenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.
2. Fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione del rischio sismico, per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti è obbligatoria la "Valutazione di sicurezza" di cui al paragrafo 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni - NTC 2018.
3. In fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione importante di primo livello degli edifici esistenti, il progettista tiene conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili, e inserisce le valutazioni in merito nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 192/2005.



4. Nel caso della presenza, a una distanza inferiore a metri 1.000 dall'edificio oggetto del progetto, di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ovvero di progetti di teleriscaldamento approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori, in presenza di valutazioni tecnico-economiche favorevoli, è obbligatoria la predisposizione delle opere murarie e impiantistiche, necessarie al collegamento alle predette reti. In ogni caso, la soluzione prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2. Ai fini delle predette valutazioni il fornitore del servizio, su semplice richiesta dell'interessato, è tenuto a dichiarare il costo annuale, comprensivo di imposte e quote fisse, della fornitura dell'energia termica richiesta per un uso standard dell'edificio.
5. I gestori degli impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento si dotano di certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria dell'energia termica fornita al punto di consegna dell'edificio, come previsto in Tabella 1.
6. La certificazione di cui al comma 5 è rilasciata, in conformità alla normativa tecnica vigente e considerando quanto prescritto al comma 7, da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi EA di Mutuo riconoscimento per lo schema specifico.
7. Negli impianti di teleriscaldamento utilizzanti sistemi cogenerativi, il fattore di conversione dell'energia termica prodotta da cogenerazione è calcolato sulla base di bilanci annui e norme tecniche applicabili, facendo riferimento al metodo di allocazione di cui di seguito.
L'energia utilizzata dal cogeneratore viene allocata all'energia elettrica e termica prodotta dallo stesso secondo fattori di allocazione calcolati come segue. Indicando con a_w e a_q rispettivamente i fattori di allocazione dell'energia elettrica e termica prodotta si ha che:

$$a_w = 1 - a_q \quad a_q = \frac{Q_{chp} \cdot (1 - \frac{T_0}{T_{chp}})}{E_{el,pr} + Q_{chp} \cdot (1 - \frac{T_0}{T_{chp}})}$$

dove:


Q_{chp} è il calore cogenerato dall'unità di cogenerazione, espresso in MWh;

T_0 è la media su base annuale della temperatura ambiente, espressa in K;

T_{chp} è la temperatura media del fluido distribuito a valle del cogeneratore, espressa in K;

$E_{el,pr}$ è l'energia elettrica prodotta dall'unità di cogenerazione, espresso in MWh.

8. Il certificato di cui al comma 5 ha validità di due anni. Rimane salva la validità temporale degli attestati di prestazione energetica degli edifici già redatti.
9. Ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari allacciate, il gestore della rete di teleriscaldamento rende disponibile, sul proprio sito internet, copia del certificato con i valori dei fattori di conversione.
10. Gli impianti di climatizzazione invernale di nuova installazione, o installati in occasione della sostituzione del generatore di calore, devono essere dotati di sistemi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone termiche al fine di non determinare sovra riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. Tali sistemi devono essere assistiti da compensazione climatica; la compensazione climatica può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile. Tali differenti impedimenti devono essere debitamente documentati nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2.



11. Nel caso di nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, si provvede all'installazione di sistemi di misurazione intelligente dell'energia consumata, conformemente a quanto previsto all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102.
12. Nel caso di impianti termici al servizio di più unità immobiliari è obbligatoria l'installazione di un sistema di contabilizzazione del calore, del freddo e dell'acqua calda sanitaria, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102.
13. Al fine di ottimizzare l'uso dell'energia negli edifici, per gli edifici a uso non residenziale è obbligatoria l'adozione di sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS) con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni.

3.3 Requisiti

1. In osservanza di quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 192/2005, in caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione, di cui al paragrafo 1.3, e di ristrutturazione importante di primo livello, di cui al paragrafo 1.4.1, comma 3, lettera a), i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento.
2. Per gli edifici di cui al paragrafo 3.1, di tutte le categorie così come definite al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, in sede progettuale si procede alla:
 - a) determinazione dei parametri, degli indici di prestazione energetica, espressi in kWh/m²anno, e delle efficienze, calcolate per unità immobiliare nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui all'articolo 3, del presente decreto, conformemente al seguente elenco e a quanto previsto al decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 192/2005:

Tabella 3 - Efficienze, parametri e indici di prestazione energetica

H'_T [W/ m ² K]	coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente
$A_{sol,est}/ A_{sup\ utile}$ [-]	area solare equivalente estiva per unità di superficie utile;
$EP_{H,nd}$ [kWh/m ²]	indice di prestazione termica utile per riscaldamento;
η_H [-]	efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione invernale;
EP_H [kWh/m ²]	indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot");
$EP_{W,nd}$ [kWh/m ²]	indice di prestazione termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria;
η_W [-]	efficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria;
EP_W [kWh/m ²]	indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot");
EP_V [kWh/m ²]	indice di prestazione energetica per la ventilazione. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot");
$EP_{C,nd}$ [kWh/m ²]	indice di prestazione termica utile per il raffrescamento;
η_C [-]	efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva (compreso l'eventuale controllo dell'umidità);
EP_C [kWh/m ²]	indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (compreso l'eventuale controllo dell'umidità). Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot");
EP_L [kWh/m ²]	indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale. Questo indice non si calcola per la categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3). Si



	esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot");
EP _T [kWh/m ²]	indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili). Questo indice non si calcola per la categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3);
EP _{gl} = EP _H + EP _W + EP _V + EP _C + EP _L + EP _T [kWh/m ²]	indice di prestazione energetica globale dell'edificio. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot").

- b) verifica del rispetto delle seguenti condizioni con riferimento ai parametri, indici ed efficienze definite alla precedente lettera a):
- il parametro H'_T risulti inferiore al pertinente valore limite riportato nella Tabella 10 e Tabella 11, dell'Appendice A;
 - il parametro A_{sol,est}/A_{sup utile}, determinato in base a quanto previsto al paragrafo 2.2 dell'Appendice A, risulti inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella 12 della Appendice A, rispettivamente per gli edifici della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), e per tutti gli altri edifici;
 - gli indici EP_{H,nd}, EP_{C,nd} e EP_{gl,tot} risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l'edificio di riferimento (EP_{H,nd,limite}, EP_{C,nd,limite} e EP_{gl,tot,limite}), come definito alla lettera l-novies), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 192/2005 e per il quale i parametri energetici, le caratteristiche termiche e di generazione sono dati nelle pertinenti tabelle del Capitolo 1, dell'Appendice A;
 - le efficienze per i servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria, calcolate come rapporto tra fabbisogno di energia termica utile del servizio e il corrispondente fabbisogno di energia primaria totale, risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l'edificio di riferimento ($\eta_{H,limite}$, $\eta_{W,limite}$, e $\eta_{C,limite}$), come definito alla lettera l-novies), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 192/2005 e per il quale i parametri energetici e le caratteristiche termiche sono dati nelle Tabelle 7 e 8 dell'Appendice A. Nel caso dei servizi di climatizzazione invernale e climatizzazione estiva, al numeratore del rapporto vi è il fabbisogno di energia termica utile ideale dell'edificio reale, per riscaldamento o raffrescamento, calcolato con la ventilazione di riferimento così come da UNI/TS 11300-1.
- Ai fini della verifica che l'indice EP_{gl,tot} sia inferiore all'indice EP_{gl,tot,limite} di cui al punto iii. della precedente lettera b), il progettista, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui all'articolo 3 del presente decreto, determina entrambi i predetti indici di prestazione con l'utilizzo dei pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale, come previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.1, lettera g) e h), di questo Allegato.
 - Il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti:
 - valuta l'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare;
 - esegue, a eccezione degli edifici classificati nelle categorie E.6 ed E.8, in tutte le zone climatiche a esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, I_{m,s}, sia maggiore o uguale a 290 W/m²:
 - almeno una delle seguenti verifiche, relativamente a tutte le pareti verticali opache con l'eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est:
 - che il valore della massa superficiale M_s, di cui al comma 29 dell'Allegato A, del decreto legislativo 192/2005, sia superiore a 230 kg/m²;
 - che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica Y_{IE}, di cui alla lettera d), del comma 2, dell'articolo 2, del presente decreto, sia inferiore a 0,10 W/m²K;




- ii. la verifica, relativamente a tutte le strutture opache orizzontali e inclinate, che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica Y_{IE} , di cui alla lettera d), del comma 2, dell'articolo 2, del presente decreto, sia inferiore a $0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- c) qualora ritenga di raggiungere i medesimi effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza termica periodica delle pareti opache di cui alla lettera b), con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero coperture a verde, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare, produce adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attestino l'equivalenza con le citate disposizioni.
- 5. A eccezione della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione importante di primo livello di edifici esistenti, quest'ultima limitatamente alle demolizioni e ricostruzioni, da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F, nonché in caso di realizzazione di pareti interne per la separazione delle unità immobiliari, il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti, fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, recante determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, deve essere inferiore o uguale a $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non climatizzati adiacenti agli ambienti climatizzati, qualora siano oggetto di intervento.
- 6. Nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il progettista, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui all'articolo 3 del presente decreto, con l'utilizzo dei pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale, rinnovabile e non rinnovabile, come previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.1, lettera g) e h), assevera l'osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all'Allegato 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
- 7. Gli indici di prestazione e i parametri di cui al presente paragrafo, ove ne sia previsto il calcolo, sono determinati con i medesimi metodi di calcolo sia per l'edificio oggetto della verifica progettuale che per l'edificio di riferimento.

3.4 Edifici a energia quasi zero

1. Sono "edifici a energia quasi zero" tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:
 - a) tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3;
 - b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all'Allegato 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, validi per gli edifici nuovi.
2. Ai fini della definizione di edificio a energia quasi zero:
 - a) la quota da fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 deve essere valutata:
 - i. per l'intero edificio qualora i singoli servizi energetici di climatizzazione estiva ed invernale e produzione di acqua calda sanitaria di tutte le unità immobiliari siano soddisfatti esclusivamente da impianti termici centralizzati;
 - ii. per singola unità immobiliare qualora i singoli servizi energetici siano soddisfatti solo o anche da impianti a servizio, in maniera esclusiva, di singole unità immobiliari.
 - b) la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonte rinnovabile di cui all'Allegato 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 è da applicarsi all'intero edificio.

4. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO



4.1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capitolo 4 si applicano agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, considerate le distinzioni di cui al paragrafo 1.4, appartenenti a tutte categorie definite in base alla destinazione d'uso di cui al paragrafo 1.2 del Capitolo 1.

4.2 Requisiti e prescrizioni

1. Per gli interventi sugli edifici esistenti compresi nel campo di applicazione di cui al paragrafo 4.1, per la porzione di involucro dell'edificio interessata ai lavori di riqualificazione energetica, il progettista verifica:
 - a) il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui al Capitolo 5, fatte salve le specifiche eccezioni puntualmente indicate;
 - b) il rispetto dei limiti sulla trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici di cui all'Appendice B, paragrafo 1.1, punto 2.

5. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

5.1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Capitolo 5 si applicano agli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica come definita all'articolo 2, comma 1, lettere l-vicies ter) del decreto legislativo 192/2005, appartenenti alle categorie definite in base alla destinazione d'uso di cui al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.

5.2 Requisiti e prescrizioni per gli interventi sull'involucro

1. Per gli interventi sugli edifici esistenti compresi nel campo di applicazione di cui al paragrafo 5.1, si applicano i requisiti e le prescrizioni seguenti, fatte salve le specifiche eccezioni puntualmente indicate.
 - a) Il valore della trasmittanza termica in sezione corrente (U_{sc}) per le strutture opache verticali delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno e verso locali non climatizzati, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 1 dell'Appendice B.
 - b) Il valore della trasmittanza termica in sezione corrente (U_{sc}) per le strutture opache orizzontali o inclinate, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, deve essere inferiore o uguale a quello riportato, in funzione della fascia climatica di riferimento, nelle seguenti tabelle dell'Appendice B:
 - nella Tabella 2, con l'eccezione per la categoria E.8, se si tratta di strutture di copertura;
 - nella Tabella 3, se si tratta di strutture di pavimento.
 - c) Con l'eccezione per la categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di condizionamento, comprensive degli infissi e non tenendo conto della componente oscurante, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 4 dell'Appendice B, in funzione della fascia climatica di riferimento.
 - d) Con l'eccezione per la categoria E.8, per le chiusure tecniche trasparenti di cui alla lettera c), delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, il valore del fattore di trasmissione solare totale (g_{tot}) della componente finestrata, calcolato ai sensi delle norme tecniche di riferimento (UNI EN ISO 52022-1, UNI EN ISO 52022-3 e UNI EN 14501), deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 8 dell'Appendice B. Ai fini del soddisfacimento di tale requisito, nel calcolo è possibile tener conto di qualsiasi tipologia di schermatura, cioè anche dell'eventuale contributo delle chiusure oscuranti oltre che delle schermature mobili.
2. In caso di riqualificazione energetica dell'involucro edilizio, coibentazioni delle pareti o installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di climatizzazione, al rispetto dei requisiti di cui alle lettere da a) a d), si aggiunge l'obbligo di installazione di valvole termostatiche, ovvero di altro




sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore, quest'ultima può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile.

5.3 Requisiti e prescrizioni per la riqualificazione degli impianti tecnici

1. Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il distacco dall'impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione). La soluzione progettuale prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2, sulla base dei risultati della diagnosi. La diagnosi energetica deve considerare, in modo vincolante ma non esaustivo, almeno le seguenti opzioni:
 - a) impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
 - b) impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
 - c) le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;
 - d) impianto centralizzato di cogenerazione;
 - e) stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102;
 - f) per gli edifici non residenziali, l'installazione di sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS) con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni.

5.3.1 Impianti di climatizzazione invernale

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e del Regolamento (UE) 2017/1369, nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi ibridi, si applica quanto previsto di seguito:
 - a) calcolo dell'efficienza media stagionale dell'impianto termico di riscaldamento e verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite in Appendice A per l'edificio di riferimento;
 - b) installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica;
 - c) nel caso degli impianti a servizio di più unità immobiliari, installazione di un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;
 - d) nel caso di sostituzione di generatori di calore, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui alla lettera a), qualora coesistano le seguenti condizioni:
 - i. i nuovi generatori di calore a combustibile gassoso o liquido abbiano un rendimento termico utile nominale non inferiore a quello indicato al paragrafo 1.3.1 dell'Appendice B;
 - ii. le nuove pompe di calore rispettino i requisiti riportati al paragrafo 1.3.2 dell'Appendice B;
 - iii. nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831-1:2018;
 - iv. nel caso di installazione di generatori di calore in impianti a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di



regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;

5.3.2 Impianti di climatizzazione estiva

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e del Regolamento (UE) 2017/1369, nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione estiva in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione delle macchine frigorifere dei generatori, si applica quanto previsto di seguito:
 - a) calcolo dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva e verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite in Allegato A per l'edificio di riferimento;
 - b) installazione, ove tecnicamente possibile, di sistemi di regolazione per singolo ambiente e di sistemi di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;
 - c) nel caso di sostituzione di macchine frigorifere, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui alla lettera a), qualora coesistano le seguenti condizioni:
 - i. le nuove macchine frigorifere elettriche o a gas, rispettano i requisiti riportati al paragrafo 1.3.2 dell'Appendice B;
 - ii. nel caso di installazione di macchine frigorifere a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.

5.3.3 Impianti tecnologici idrico sanitari


1. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e del Regolamento (UE) 2017/1369, nel caso di nuova installazione di impianti tecnologici idrico-sanitari destinati alla produzione di acqua calda sanitaria, in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti, si procede al calcolo dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto tecnologico idrico-sanitario e alla verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite in Appendice A per l'edificio di riferimento. Nel caso di sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione dell'acqua calda sanitaria negli impianti esistenti di cui al precedente punto, devono essere rispettati i requisiti minimi definiti al paragrafo 5.3.1, comma 1, lettera d), per la corrispondente tipologia impiantistica. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari suddetti, le precedenti indicazioni non si applicano nel caso di installazione o sostituzione di scaldacqua unifamiliari.

5.3.4 Impianti di illuminazione

1. Per tutte le categorie di edifici, con l'esclusione della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), in caso di sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e dal Regolamento (UE) 2017/1369. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

5.3.5 Impianti di ventilazione

1. In caso di nuova installazione, sostituzione o riqualificazione di impianti di ventilazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e dal Regolamento (UE) 2017/1369. I nuovi apparecchi devono avere



almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

6. REQUISITI E PRESCRIZIONI PER L'INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI PER I SOLI EDIFICI DOTATI DI POSTI AUTO

6.1 Ambito di applicazione

- Le disposizioni di cui al presente Capitolo si applicano agli edifici di nuova costruzione, agli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e agli edifici esistenti appartenenti alle categorie definite in base alla destinazione d'uso di cui al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.
- Ai fini delle definizioni di cui al presente Capitolo valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, oltre quelle previste dal presente decreto.
- Gli obblighi di cui al presente capitolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera f) del decreto legislativo 192/2005.

6.2 Requisiti e prescrizioni per gli edifici non residenziali

- Per gli edifici non residenziali dotati di parcheggi con posti auto ad accesso pubblico (es. parcheggi di supermercati, centri commerciali, aeroporti, ecc.) compresi nel campo di applicazione di cui al paragrafo 6.1, si applicano i requisiti e le prescrizioni riportate nella Tabella 4, nei casi ivi previsti.

Tabella 4 – Prescrizioni e requisiti per l'integrazione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici non residenziali, nel caso dei parcheggi ad accesso pubblico

Edifici non residenziali con parcheggio situato all'interno o adiacente	N. posti auto	Obblighi previsti		
		N. minimo di punti di ricarica	N. minimo di punti di ricarica	
		Tipologia A $P_n \geq 7,4 \text{ kW}$ e con almeno 32 A per ogni singola fase	Tipologia B punti di ricarica in corrente continua $P_n \geq 50 \text{ kW}$	
EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE	11÷20	2	-	
	21÷100	2 per ogni 20 posti auto	-	
	101÷250	2 per ogni 50 posti auto	1	
	251÷500		2	
	501÷1000		3	
	>1000		4	
>10	<i>Per almeno 1 posto auto su 5 realizzazione di infrastrutture di canalizzazione per l'impianto mediante tubi corrugati di diametro d</i>			
	Canalizzazione interna alle strutture murarie		$d \geq 25 \text{ mm}$	
	Canalizzazione interrata		$d \geq 90 \text{ mm}$	
EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI	11÷20	1	-	




esclusivamente nei seguenti casi:	21÷100	1 per ogni 20 posti auto	-
a) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio;	101÷250		-
b) il parcheggio è adiacente all'edificio e le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.	251÷500	1 per ogni 50 posti auto	1
	501÷1000		2
	>1000		3
	<i>Per almeno 1 posto auto su 5 realizzazione di infrastrutture di canalizzazione per l'impianto mediante tubi corrugati di diametro d</i>		
	>10	Canalizzazione interna alle strutture murarie	$d \geq 25 \text{ mm}$
		Canalizzazione interrata	$d \geq 90 \text{ mm}$
TUTTI GLI EDIFICI NON RESIDENZIALI ESISTENTI, ANCHE SE NON SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONE , con la seguente declinazione:	21÷100	2 per ogni 20 posti auto	-
a) entro il 01/01/2025 il 50%, arrotondato per difetto, dei valori indicati nelle colonne di appartenenza;	101÷250		1
b) entro il 01/01/2030 il 100% dei valori indicati nelle colonne di appartenenza.	251÷500	2 per ogni 50 posti auto	2
	501÷1000		3
	>1000		4

2. Per gli edifici non residenziali dotati di parcheggi con posti auto ad accesso privato (es. parcheggi aziendali per dipendenti, per flotte ecc.) compresi nel campo di applicazione di cui al paragrafo 6.1, si applicano i requisiti e le prescrizioni riportate nella Tabella 5, nei casi ivi previsti.

Tabella 5 – Prescrizioni e requisiti per l'integrazione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici non residenziali, nel caso dei parcheggi ad accesso privato


Edifici non residenziali con parcheggio situato all'interno o adiacente	N. posti auto	Obblighi previsti	
		N. minimo di punti di ricarica	N. minimo di punti di ricarica
		Tipologia A $Pn \geq 7,4 \text{ kW e con almeno } 32 \text{ A per ogni singola fase}$	Tipologia B punti di ricarica in corrente continua $Pn \geq 50 \text{ kW}$
EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE	11÷20	3	-
	21÷100	3 per ogni 20 posti auto	-
	101÷500		1
	501÷1000	3 per ogni 50 posti auto	2
	>1000		3
	>10	<i>Per almeno 1 posto auto su 5 realizzazione di infrastrutture di canalizzazione per l'impianto mediante tubi corrugati di diametro d</i>	



		Canalizzazione interna alle strutture murarie	$d \geq 25 \text{ mm}$
		Canalizzazione interrata	$d \geq 90 \text{ mm}$
EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI esclusivamente nei seguenti casi:	11÷20	2	-
	21÷100	2 per ogni 20 posti auto	-
	101÷500	2 per ogni 50 posti auto	-
	501÷1000		1
	>1000		2
TUTTI GLI EDIFICI NON RESIDENZIALI ESISTENTI, ANCHE SE NON SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONE , con la seguente declinazione:	>10	<i>Per almeno 1 posto auto su 5 realizzazione di infrastrutture di canalizzazione per l'impianto mediante tubi corrugati di diametro d</i>	
		Canalizzazione interna alle strutture murarie	$d \geq 25 \text{ mm}$
		Canalizzazione interrata	$d \geq 90 \text{ mm}$
	21÷100	3 per ogni 20 posti auto	-
	101÷500	3 per ogni 50 posti auto	1
	501÷1000		2
	>1000		3

3. Gli obblighi di cui ai punti 1 e 2 sono applicati nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) le canalizzazioni necessarie a consentire la realizzazione dell'impianto elettrico per alimentare i dispositivi di ricarica al servizio di ciascun posto auto devono essere realizzate con tubi corrugati conformi alle normative vigenti in materia di impianti elettrici civili e con diametri minimi pari a quelli previsti nelle tabelle 4 e 5;
- b) gli obblighi previsti si intendono assolti anche qualora:
 - i. in luogo di 10 punti di ricarica di Tipologia A venga installato un sistema di carica di Tipologia B;
 - ii. in luogo di 2 sistemi di Tipologia B venga installato un sistema di carica ultraveloce con potenza almeno pari o superiore a 150 kW;
 - iii. in luogo di 4 sistemi di Tipologia B venga installato un sistema di carica ultraveloce con potenza almeno pari o superiore a 350 kW;
 - iv. solo per edifici con posti auto ad accesso privato: in luogo di un sistema di carica di Tipologia B vengano installati 10 punti di ricarica di Tipologia A;
- c) le infrastrutture di ricarica installate devono essere in grado di fornire servizi di tipo V1G / "smart charging", ovvero V2G nel caso i veicoli possano erogare servizi alla rete attraverso le infrastrutture di ricarica;
- d) in presenza di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici devono essere utilizzati materiali, adottate soluzioni progettuali ed accorgimenti tecnici che limitino la probabilità di innesco



dell'incendio e la successiva propagazione dello stesso anche all'interno dell'opera da costruzione e ad altre limitrofe;

- e) l'installazione di tali infrastrutture deve garantire la sicurezza degli operatori addetti alle operazioni di manutenzione nonché la sicurezza dei soccorritori;
- f) per le sole infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico, ciascun gestore sarà tenuto a trasmettere alla Piattaforma Unica Nazionale, prevista nell'ambito del Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica – PNIRE, le informazioni definite a seguito dello sviluppo della stessa piattaforma, previsto dal decreto di attuazione dell'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge del 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, secondo modalità e obblighi definiti nell'ambito del predetto decreto attuativo.

6.3 Requisiti e prescrizioni per gli edifici residenziali

1. Per gli edifici residenziali dotati di parcheggi con posti auto compresi nel campo di applicazione di cui al paragrafo 6.1, si applicano i requisiti e le prescrizioni riportate nella Tabella 6, nei casi ivi previsti.

Tabella 6 – Prescrizioni e requisiti per l'integrazione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali

Edifici residenziali con parcheggio situato all'interno o adiacente	N. posti auto	Obblighi previsti		
NUOVA COSTRUZIONE			$d \geq 25$ mm	Canalizzazione interna alle strutture murarie
EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI esclusivamente nei seguenti casi:	>10	<i>Per tutti i posti auto realizzazione di infrastrutture di canalizzazione per l'impianto elettrico mediante tubi corrugati di diametro d</i>	$d \geq 90$ mm	Canalizzazione interrata

2. Le infrastrutture di canalizzazioni di cui al punto 1 devono essere realizzate con tubi corrugati conformi alle normative vigenti in materia di impianti elettrici civili.

7. QUADRO DI SINTESI

7.1 Prescrizioni, requisiti e verifiche in funzione della tipologia di intervento


1. Al fine di semplificare l'applicazione del presente decreto, nella Tabella 7 si riporta il riepilogo delle prescrizioni, dei requisiti e delle verifiche da eseguire in funzione della tipologia e del livello di intervento.

Tabella 7 - Prescrizioni, requisiti e verifiche in funzione della tipologia di intervento

Tipologia di intervento	Descrizione livelli di intervento	Prescrizioni / Verifiche di legge
--------------------------------	--	--



Edifici nuovi	Edifici di nuova costruzione o demoliti e ricostruiti.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 3 e 6 (integrazione di punti di ricarica di veicoli elettrici).
Ampliamenti di edifici esistenti	Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente, con volume lordo climatizzato maggiore al 15% di quello esistente o comunque maggiore a 500 m ³ , se collegati a impianto tecnico esistente. Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d'uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se collegati a impianto tecnico esistente.	Rispetto, per la parte ampliata e per il volume recuperato: <ul style="list-style-type: none">• di tutti i requisiti pertinenti di cui al capitolo 2;• delle prescrizioni di cui al paragrafo 3.2, capoversi 7 e 10;• dei requisiti relativi al coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione ($H'\tau$), di cui al paragrafo 3.3, punto 2, lettera b), punto i.;• dei requisiti relativi al parametro $A_{sol,es}/A_{sup,utile}$, di cui al paragrafo 3.3, punto 2, lettera b), punto ii.;• in caso di realizzazione ex novo o incremento di posti auto, qualora il numero complessivo di posti auto presenti totali (esistenti + nuove realizzazioni) raggiunga i limiti previsti (tabelle 4, 5 e 6), applicazione dei requisiti di cui al capitolo 6 (integrazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici).
	Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente, con volume lordo climatizzato maggiore al 15% di quello esistente o comunque maggiore a 500 m ³ , se dotati di nuovi impianti tecnici. Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d'uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se dotati di nuovi impianti tecnici.	Rispetto, per la parte ampliata o il volume recuperato, di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3 come se si trattasse di un edificio nuovo. In caso di realizzazione ex novo o incremento di posti auto, qualora il numero complessivo di posti auto presenti totali (esistenti + nuove realizzazioni) raggiunga i limiti previsti (tabelle 4, 5 e 6), applicazione dei requisiti di cui al capitolo 6 (integrazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici).
	Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente, con volume lordo climatizzato maggiore al 15% di quello esistente o comunque maggiore a 500 m ³ , e contestuale ristrutturazione importante o riqualificazione energetica.	Rispetto dei requisiti previsti sia per la parte ampliata, sia per quella esistente ristrutturata o riqualificata, mantenendo distinte le verifiche e le relazioni di cui al paragrafo 2.2.
	Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente con volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente o comunque inferiore o uguale ai 500 m ³ .	Rispetto dei requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti o per le riqualificazioni energetiche a seconda che gli interventi insistano su una superficie di involucro superiore o inferiore al 25% della superficie disperdente, intesa come superficie disperdente linda complessiva dell'edificio, risultante dopo gli interventi, inclusa la parte ampliata. In caso di realizzazione ex novo o incremento di posti auto, qualora il numero complessivo di posti auto



		presenti totali (esistenti + nuove realizzazioni) raggiunga i limiti previsti (tabelle 4, 5 e 6), applicazione dei requisiti di cui al capitolo 6 (integrazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici).
Ristrutturazione importante di primo livello	Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involtucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente linda complessiva dell'edificio e comporta il rifacimento dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3, limitatamente ai servizi coinvolti (impianto/i), e 6 (integrazione di punti di ricarica di veicoli elettrici).
Ristrutturazione importante di secondo livello	Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involtucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente linda complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 4, 5 e 6 e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • dei valori di trasmittanza termica limite di cui all'Appendice B per le parti dell'involtucro dell'edificio interessate all'intervento; • dei requisiti di trasmittanza termica limite comprensiva dei ponti termici di cui all'Appendice B, delle porzioni e delle quote di elementi e componenti l'involtucro dell'edificio interessati dai lavori di ristrutturazione importante di secondo livello; • dei requisiti minimi per gli impianti oggetto di intervento, se applicabile; • dei requisiti pertinenti per l'integrazione di punti di ricarica di veicoli elettrici.
Riqualificazione energetica (ovvero interventi non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1)	Intervento che interessa: <ul style="list-style-type: none"> • coperture piane o a falde, opache e trasparenti (isolamento / impermeabilizzazione), compresa la sostituzione di infissi in esse integrate; • pareti verticali esterne, opache e trasparenti, compresa la sostituzione di infissi in esse integrate. 	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare dei valori di trasmittanza termica limite di cui all'Appendice B per le parti dell'involtucro dell'edificio interessate all'intervento.
<i>Nota: Indicazioni esemplificative e non esaustive delle casistiche possibili</i>	Ristrutturazione dell'impianto/i di riscaldamento, di raffrescamento e produzione dell'acqua calda sanitaria o installazione di nuovo/i impianto/i per i predetti servizi.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare dell'efficienza media stagionale dell'impianto o degli impianti ristrutturati o installati di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3.
	Sostituzione del solo generatore di calore e installazione di generatori di calore e/o altri impianti tecnici per il soddisfacimento dei servizi dell'edificio.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare dell'efficienza di generazione di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3.
Tutti gli edifici esistenti non residenziali, anche se non sottoposti a ristrutturazione		Per tutti gli edifici esistenti appartenenti alle categorie definite in base alla destinazione d'uso di cui al capitolo 1, paragrafo 1.2, fatte salve le eccezioni espressamente indicate, rispetto di tutti i requisiti e prescrizioni pertinenti di cui al capitolo 6 (integrazione di punti di ricarica di veicoli elettrici).




Appendice A
(Allegato 1, Capitolo 3)

DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO DI RIFERIMENTO E PARAMETRI DI VERIFICA

SOMMARIO

1.	<u>PARAMETRI DELL'EDIFICIO DI RIFERIMENTO</u>
1.1	PARAMETRI RELATIVI AL FABBRICATO	
1.2	PARAMETRI RELATIVI AGLI IMPIANTI TECNICI	
1.2.1	<i>Servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria e produzione di energia elettrica in situ</i>	
1.2.2	<i>Fabbisogni energetici di illuminazione</i>	
1.2.3	<i>Fabbisogni energetici di ventilazione</i>	
2.	<u>ALTRI PARAMETRI PER LE VERIFICHE DI LEGGE</u>
2.1	COEFFICIENTE MEDIO GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO	
2.2	AREA SOLARE EQUIVALENTE ESTIVA	



1. PARAMETRI DELL'EDIFICIO DI RIFERIMENTO

- Con edificio di riferimento o target si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici lorde, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati conformemente alla presente Appendice all'Allegato 1.
- Con edificio di riferimento si intende quindi un edificio avente un fabbricato di riferimento e degli impianti tecnici di riferimento.
- Per tutti i dati di input e i parametri non definiti nel presente capitolo si utilizzano i valori dell'edificio reale con riferimento alle misure esterne lorde, ossia le superfici esterne lorde.

1.1 Parametri relativi al fabbricato

- Nel presente paragrafo si riportano i valori dei parametri caratteristici del fabbricato dell'edificio di riferimento.

Tabella 1- Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

Zona climatica	U (W/m ² K)
A e B	0,43
C	0,34
D	0,29
E	0,26
F	0,24

Tabella 2 - Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l'esterno e gli ambienti non climatizzati

Zona climatica	U (W/m ² K)
A e B	0,35
C	0,33
D	0,26
E	0,22
F	0,20

Tabella 3 - Trasmittanza termica U delle opache orizzontali di pavimento, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

Zona climatica	U (W/m ² K)
A e B	0,44
C	0,38
D	0,29
E	0,26
F	0,24

Tabella 4 - Trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati

Zona climatica	U (W/m ² K)
A e B	3,00
C	2,20
D	1,80
E	1,40
F	1,10




Tabella 5 - Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali e orizzontali di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti

Zona climatica	U ($\text{W}/\text{m}^2\text{K}$)
Tutte le zone	0,8


Tabella 5-bis - Trasmittanze termiche lineiche relative alle dimensioni interne (Ψ_{int}) e alle dimensioni esterne (Ψ_{est}).

Zona climatica	Ψ_{int} [$\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$]					Ψ_{est} [$\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$]				
	A e B	C	D	E	F	A e B	C	D	E	F
Tipologie di ponti termici										
Aggancio balcone	0,57	0,46	0,44	0,40	0,39	0,39	0,32	0,32	0,29	0,29
Davanzale serramento	0,10	0,09	0,10	0,10	0,11	0,10	0,09	0,10	0,10	0,11
Spalla serramento	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Architrave serramento	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Cassonetto serramento	0,28	0,25	0,21	0,22	0,23	0,28	0,25	0,21	0,22	0,23

2. Nel caso di strutture delimitanti lo spazio riscaldato verso ambienti non climatizzati, si utilizza come valore per il calcolo con l'edificio di riferimento il valore di trasmittanza della pertinente tabella diviso il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella UNI/TS 11300-1 in forma tabellare.
3. Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori delle pertinenti tabelle sono da considerarsi come trasmittanza equivalente incluso l'effetto del terreno e devono essere confrontati con i valori della trasmittanza termica equivalente calcolati in base alle UNI EN ISO 13370.
4. I valori di trasmittanza delle precedenti Tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 del presente paragrafo si considerano comprensive dell'effetto dei ponti termici diversi da quelli riportati nella Tabella 5-bis. Le lunghezze dei ponti termici da utilizzarsi nel calcolo dell'edificio di riferimento sono pari a quelle dell'edificio reale.
5. Per le strutture opache verso l'esterno si considera il coefficiente di assorbimento solare dell'edificio reale.
6. Per i componenti finestrati si assume il fattore di trasmissione globale di energia solare attraverso i componenti finestrati g_{gl+sh} riportato in Tabella 6.

Tabella 6 - Valore del fattore di trasmissione solare totale g_{gl+sh} per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud.

Zona climatica	g_{gl+sh}
Tutte le zone	0,35



1.2 Parametri relativi agli impianti tecnici

- Nel presente paragrafo si riportano i parametri relativi agli impianti tecnici di riferimento e la metodologia per la determinazione dell'energia primaria totale per ciascun servizio energetico considerato. In assenza del servizio energetico nell'edificio reale non si considera fabbisogno di energia primaria per quel servizio.
- L'edificio di riferimento si considera dotato degli stessi impianti di produzione di energia dell'edificio reale.

1.2.1 Servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria e produzione di energia elettrica in situ


- I fabbisogni di energia primaria E_p e i fabbisogni di energia termica utile $Q_{H,nd}$ e $Q_{C,nd}$ dell'edificio di riferimento sono calcolati secondo la normativa tecnica di cui all'art. 3 del presente decreto tenendo conto dei parametri di seguito specificati e dei fattori di conversione in energia primaria definiti nell'Allegato 1.
- Per i servizi di climatizzazione invernale (H) e climatizzazione estiva (C) si utilizzano i parametri del fabbricato di riferimento specificati nel paragrafo 1.1 della presente Appendice.
- Per il servizio di acqua calda sanitaria (W) il fabbisogno di energia termica utile $Q_{W,nd}$ è pari a quello dell'edificio reale.
- Le efficienze medie η_u del complesso dei sottosistemi di utilizzazione (emissione/erogazione, regolazione, distribuzione e dell'eventuale accumulo) sono definite in Tabella 7.
- Le efficienze medie dei sottosistemi di generazione sono definite nella Tabella 8.

Tabella 7 – Efficienze medie η_u dei sottosistemi di utilizzazione dell'edificio di riferimento per i servizi di H, C, W

Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione η_u	H	C	W
Distribuzione idronica	0,81	0,81	0,70
Distribuzione aeraulica	0,83	0,83	-
Distribuzione mista	0,82	0,82	-

Tabella 8 – Efficienze medie η_{gn} dei sottosistemi di generazione dell'edificio di riferimento per la produzione di energia termica per i servizi di H, C, W e per la produzione di energia elettrica in situ.

Sottosistemi di generazione	Produzione di energia termica			Produzione di energia elettrica in situ
	H	C	W	
Generatore a combustibile liquido	0,82	-	0,80	-
Generatore a combustibile gassoso	0,95	-	0,85	-
Generatore a combustibile solido	0,72	-	0,70	-
Generatore a biomassa solida	0,72	-	0,65	-
Generatore a biomassa liquida	0,82	-	0,75	-
Pompa di calore a compressione di vapore con motore elettrico	3,00	(*)	2,50	-
Macchina frigorifera a compressione di vapore a motore elettrico	-	2,50	-	-



Pompa di calore ad assorbimento	1,20	(*)	1,10	-
Macchina frigorifera a fiamma indiretta	-	$0,60 \times \eta_{gn}$ (**)	-	-
Macchina frigorifera a fiamma diretta	-	0,60	-	-
Pompa di calore a compressione di vapore a motore endotermico	1,15	1,00	1,05	-
Cogeneratore	0,55	-	0,55	0,25
Riscaldamento con resistenza elettrica	1,00	-	-	-
Teleriscaldamento	0,97	-	-	-
Teleraffrescamento	-	0,97	-	-
Solare termico	0,30	-	0,30	-
Solare fotovoltaico	-	-	-	0,10
Mini eolico e mini idroelettrico	-	-	-	(**)
NOTA: Per i combustibili tutti i dati fanno riferimento al potere calorifico inferiore				
(*) Per pompe di calore che prevedono la funzione di raffrescamento di considera lo stesso valore delle macchine frigorifere della stessa tipologia				
(**) si assume l'efficienza media del sistema installato nell'edificio reale				

6. Le efficienze indicate nelle Tabelle 7 ed 8 sono comprensive dell'effetto dei consumi di energia elettrica ausiliaria. Nel calcolo dell'edificio di riferimento è sufficiente considerare l'energia elettrica ausiliaria pari a zero, in quanto il fabbisogno degli ausiliari è già considerato forfetariamente nei rendimenti indicati.
7. Nel calcolo dell'edificio di riferimento, i valori indicati in Tabella 8 devono essere utilizzati:
 - a) per la determinazione del combustibile in ingresso ad un generatore, qualora l'energia in uscita dal generatore (energia prodotta) sia calcolata in passaggi di calcolo precedenti (ad es. caldaia);
 - b) per calcolare l'energia in uscita dal generatore a partire dall'energia in ingresso nota (ad esempio per il solare termico l'energia irradiata sulla superficie di apertura dei pannelli), nei casi in cui l'energia in uscita non sia nota.

1.2.2 Fabbisogni energetici di illuminazione


1. Il calcolo del fabbisogno di energia elettrica per illuminazione è effettuato secondo la normativa tecnica (UNI EN 15193) e sulla base delle indicazioni contenute nella UNI/TS 11300-2.
2. Per l'edificio di riferimento si considerano gli stessi parametri (occupazione, sfruttamento della luce naturale) dell'edificio reale e sistemi automatici di regolazione di classe B (UNI EN ISO 52120-1).

1.2.3 Fabbisogni energetici di ventilazione

1. In presenza di impianti di ventilazione meccanica, nell'edificio di riferimento si considerano le medesime portata di aria dell'edificio reale.
2. Nell'edificio di riferimento si assumono i fabbisogni specifici di energia elettrica per la ventilazione riportati nella Tabella 9.

Tabella 9 – Fabbisogno di energia elettrica specifico per m^3 di aria movimentata

Tipologia di impianto	E_{ve} [Wh/m ³]
Ventilazione meccanica a semplice flusso per estrazione	0,25
Ventilazione meccanica a semplice flusso per immissione con filtrazione	0,30
Ventilazione meccanica a doppio flusso senza recupero	0,35
Ventilazione meccanica a doppio flusso con recupero	0,50
UTA: rispetto dei regolamenti di settore emanati dalla Commissione Europea in attuazione della direttiva 2009/125/CE e del Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, assumendo la portata e la prevalenza dell'edificio reale.	



2. ALTRI PARAMETRI PER LE VERIFICHE DI LEGGE

- Nelle Tabelle del presente capitolo 2 sono indicati altri parametri di verifica di cui all'Allegato 1, paragrafo 3.3.

2.1 Coefficiente medio globale di scambio termico

- Per la verifica di cui al presente allegato, si calcola il coefficiente medio globale di scambio termico H'_T come:

$$H'_T = H_{tr,adj} / \sum_k A_k [W/m^2K]$$


- $H_{tr,adj}$ è il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione dell'involucro calcolato con la UNI/TS 11300-1 (W/K);
 - A_k è la superficie del k-esimo componente (opaco o trasparente) costituente l'involucro (m^2).
- Il valore di H'_T deve essere inferiore al valore massimo ammissibile riportato nelle Tabelle 10 e 11, in funzione della zona climatica, rispettivamente nei casi di edifici di nuova costruzione e per demolizioni e ricostruzioni, e nei casi di ristrutturazioni importanti di primo livello.
 - Ai fini della verifica del coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione, è necessario considerare sia le parti opache, sia le parti trasparenti costituenti l'involucro dell'edificio oggetto di intervento nel solo caso in cui entrambe siano di proprietà del medesimo soggetto giuridico; qualora le parti opache appartengano a un soggetto giuridico diverso da quello a cui appartengono le parti trasparenti, la verifica dell' H'_T deve essere eseguita solo sulla parte su cui si interviene.
 - Per i calcoli funzionali alle verifiche di cui al presente paragrafo, si utilizzano le misure esterne lorde, ossia le superfici esterne lorde.

Tabella 10 - Valore massimo ammissibile del coefficiente medio globale di scambio termico H'_T (W/m^2K) per gli edifici di nuova costruzione e per demolizioni e ricostruzioni

Rapporto di forma (S/V)			
Zone climatiche:	$S/V < 0,4$	$0,4 \leq S/V < 0,7$	$0,7 \leq S/V$
Zone A e B	0,80	0,63	0,58
Zona C	0,80	0,60	0,55
Zona D	0,80	0,58	0,53
Zona E	0,75	0,55	0,50
Zona F	0,70	0,53	0,48

Tabella 11 - Valore massimo ammissibile del coefficiente medio globale di scambio termico H'_T (W/m^2K) per le ristrutturazioni importanti di primo livello

Zona climatica	Rapporto EX ANTE tra la superficie dei componenti vetrati e la superficie di tutti i componenti (vetrati e/o opachi) dell'edificio oggetto di intervento									
	$\leq 9\%$	$\leq 14\%$	$\leq 19\%$	$\leq 24\%$	$\leq 28\%$	$\leq 33\%$	$\leq 38\%$	$\leq 43\%$	$\leq 47\%$	$\leq 52\%$
A e B	0,72	0,82	0,92	1,01	1,1	1,18	1,26	1,34	1,41	1,47
C	0,6	0,64	0,71	0,78	0,85	0,91	0,97	1,03	1,08	1,14



D	0,58	0,58	0,59	0,65	0,7	0,75	0,81	0,86	0,9	0,95
E	0,55	0,55	0,55	0,55	0,58	0,62	0,66	0,7	0,74	0,78
F	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,56	0,6	0,63	0,66
$\leq 57\%$	$\leq 62\%$	$\leq 67\%$	$\leq 71\%$	$\leq 76\%$	$\leq 81\%$	$\leq 86\%$	$\leq 90\%$	$\leq 95\%$	$\leq 100\%$	
A e B	1,53	1,59	1,64	1,68	1,72	1,76	1,79	1,82	1,84	1,86
C	1,18	1,23	1,27	1,31	1,35	1,38	1,42	1,44	1,47	1,49
D	0,99	1,03	1,07	1,11	1,14	1,18	1,21	1,24	1,26	1,29
E	0,82	0,85	0,89	0,92	0,95	0,99	1,02	1,04	1,07	1,1
F	0,69	0,72	0,75	0,79	0,82	0,85	0,87	0,9	0,93	0,96

2.2 Area solare equivalente estiva

1. Si calcola l'area equivalente estiva $A_{sol,est}$ dell'edificio come sommatoria delle aree equivalenti estive di ogni componente vetrato k:

$$A_{sol,est} = \sum_k F_{sh,ob} \times g_{gl+sh} \times (1 - F_F) \times A_{w,p} \times F_{sol,est} [m^2]$$


dove:

- $F_{sh,ob}$ è il fattore di riduzione per ombreggiatura relativo ad elementi esterni per l'area di captazione solare effettiva della superficie vetrata k-esima, riferito al mese di luglio;
- g_{gl+sh} è la trasmittanza di energia solare totale della finestra calcolata nel mese di luglio, quando la schermatura solare è utilizzata;
- F_F è la frazione di area relativa al telaio, rapporto tra l'area proiettata del telaio e l'area proiettata totale del componente finestrato;
- $A_{w,p}$ è l'area proiettata totale del componente vetrato (area del vano finestra);
- $F_{sol,est}$ è il fattore di correzione per l'irraggiamento incidente, ricavato come rapporto tra l'irradianza media nel mese di luglio, nella località e sull'esposizione considerata, e l'irradianza media annuale di Roma, sul piano orizzontale.

2. Il valore di $A_{sol,est}$ rapportato all'area della superficie utile deve essere inferiore al valore massimo ammissibile riportato in Tabella 12.

Tabella 12 - Valore massimo ammissibile del rapporto tra area solare equivalente estiva dei componenti finestrati e l'area della superficie utile $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$ (-)

#	Categoria edificio	Tutte le zone climatiche
1	Categoria E.1 fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3)	$\leq 0,030$
2	Tutti gli altri edifici	$\leq 0,040$



(Allegato 1, Capitolo 4)

**REQUISITI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI
IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO O A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA****SOMMARIO****1. VALORI DEI PARAMETRI CARATTERISTICI DE GLI ELEMENTI EDILIZI E IMPIANTI TECNICI NEGLI
EDIFICI ESISTENTI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO O A
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.....**

<u>1.1</u>	<u>ELEMENTI EDILIZI</u>
<u>1.2</u>	<u>IMPIANTI TECNICI</u>
<u>1.3</u>	<u>REQUISITI</u>
<u>1.3.1</u>	<u>Requisiti per generatore di calore a combustibile liquido e gassoso</u>
<u>1.3.2</u>	<u>Requisiti per pompe di calore e macchine frigorifere</u>



1. VALORI DEI PARAMETRI CARATTERISTICI DE GLI ELEMENTI EDILIZI E IMPIANTI TECNICI NEGLI EDIFICI ESISTENTI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO O A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

1.1 Elementi edilizi

1. Nel presente paragrafo si riportano i valori limite dei parametri caratteristici degli elementi edilizi negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello o a riqualificazione energetica.

Tabella 1- Trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali, verso l'esterno soggette a riqualificazione

Zona climatica	U (W/m ² K)
A e B	0,40
C	0,36
D	0,32
E	0,28
F	0,26

Tabella 2 - Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l'esterno soggette a riqualificazione

Zona climatica	U (W/m ² K)
A e B	0,32
C	0,32
D	0,26
E	0,24
F	0,22

Tabella 3 - Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali di pavimento, verso l'esterno soggette a riqualificazione

Zona climatica	U (W/m ² K)
A e B	0,42
C	0,38
D	0,32
E	0,29
F	0,28

Tabella 4 - Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei casonetti, comprensivi degli infissi, verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione

Zona climatica	U (W/m ² K)
A e B	3,00
C	2,00
D	1,80
E	1,40
F	1,10

2. Ai fini delle verifiche di cui al paragrafo 4.2, lettera b) dell'Allegato 1, e relative alle ristrutturazioni importanti di secondo livello, si calcola la trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici come:



$$\frac{\sum A \cdot U + \sum \psi \cdot L}{\sum A}$$

dove:

- A è l'area di intervento [m^2];
- U è la trasmittanza di progetto della sezione corrente [W/m^2K];
- L è la lunghezza del ponte termico [m];
- Ψ è la trasmittanza termica lineica di progetto (da valutare in accordo con le indicazioni della UNI/TS 11300-1) [W/mK].

Si calcola la trasmittanza termica limite comprensiva dei ponti termici come:

$$\frac{\sum A \cdot U_{lim} + \sum \psi_{tab} \cdot L}{\sum A}$$

dove

- A è l'area di intervento [m^2];
- U_{lim} è la trasmittanza limite della sezione corrente che si ricava dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 [W/m^2K];
- L è la lunghezza del ponte termico [m]
- Ψ_{tab} è il coefficiente lineico di trasmissione riportato nelle tabelle da 5 a 7 [W/mK];

Sono considerati all'interno del calcolo unicamente i ponti termici presenti nelle tabelle da 5 a 7. Le tipologie di ponti termici ivi non comprese non devono essere conteggiate né per il calcolo della trasmittanza termica di progetto né per il calcolo della trasmittanza termica limite.

Il valore della trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici non deve essere superiore alla trasmittanza termica limite comprensiva dei ponti termici.

Per i calcoli funzionali alle verifiche di cui al presente paragrafo, si utilizzano le misure esterne lorde, ossia le superfici esterne lorde.

Tabella 5 - Coefficiente lineico di trasmissione - Isolante sul lato esterno

Zona climatica	$\Psi_{int} [W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}]$					$\Psi_{est} [W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}]$				
	A e B	C	D	E	F	A e B	C	D	E	F
Tipologie di ponti termici										
Pilastro	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02
Solaio interpiano	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01
Aggancio balcone	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48
Angolo	0,20	0,19	0,18	0,16	0,15	-0,09	-0,09	-0,08	-0,08	-0,07
Parete interna	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Copertura	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,21	0,23	0,25	0,28	0,29



Angolo convesso	-0,23	-0,23	-0,21	-0,19	-0,18	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
Davanzale serramento	0,39	0,40	0,42	0,42	0,43	0,39	0,40	0,42	0,42	0,43
Spalla serramento	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26
Architrave serramento	0,35	0,36	0,38	0,39	0,39	0,35	0,36	0,38	0,39	0,39
Balcone sezione su serramento	1,13	1,15	1,16	1,17	1,18	0,99	1,01	1,05	1,06	1,08

Tabella 6 - Coefficiente lineico di trasmissione - Isolante sul lato interno

Zona climatica	Ψ_{int} [W·m⁻¹·K⁻¹]					Ψ_{est} [W·m⁻¹·K⁻¹]				
	A e B	C	D	E	F	A e B	C	D	E	F
Tipologie di ponti termici										
Pilastro	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04
Solaio interpiano	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,46	0,48	0,49	0,49	0,49
Aggancio balcone	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,47	0,49	0,51	0,52	0,53
Angolo	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	-0,28	-0,27	-0,25	-0,24	-0,23
Parete interna	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08
Copertura	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	-0,29	-0,28	-0,25	-0,24	-0,23
Angolo convesso	-0,09	-0,08	-0,08	-0,07	-0,07	0,28	0,25	0,23	0,22	0,20
Davanzale serramento	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Spalla serramento	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Architrave serramento	0,15	0,13	0,15	0,16	0,14	0,15	0,13	0,15	0,16	0,14
Balcone sezione su serramento	1,33	1,33	1,33	1,32	1,32	1,17	1,19	1,21	1,21	1,22





Tabella 7 - Coefficiente lineico di trasmissione - Isolante in intercapedine

Zona climatica	$\Psi_{int} [\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}]$					$\Psi_{est} [\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}]$				
	A e B	C	D	E	F	A e B	C	D	E	F
Tipologie di ponti termici										
Pilastro	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Solaio interpiano	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Aggancio balcone	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Angolo	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Parete interna	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Copertura	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Angolo convesso	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Davanzale serramento	0,43	0,44	0,45	0,45	0,46	0,43	0,44	0,45	0,45	0,46
Spalla serramento	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21
Architrave serramento	0,41	0,42	0,42	0,43	0,42	0,41	0,42	0,42	0,43	0,42
Balcone sezione su serramento	1,29	1,28	1,26	1,22	1,20	1,14	1,14	1,13	1,11	1,10

3. Ai fini delle verifiche di cui al paragrafo 5.2 dell'Allegato 1, relative agli interventi di riqualificazione energetica, si calcola la trasmittanza termica in sezione corrente U_{sc} come la trasmittanza termica di progetto della struttura valutata in accordo con la norma UNI EN ISO 6946. Il valore della trasmittanza termica in sezione corrente U_{sc} deve essere inferiore o uguale alla trasmittanza termica limite riportata nelle Tabelle da 1 a 4. Per i calcoli funzionali alle verifiche di cui al presente paragrafo, si utilizzano le misure esterne lorde, ossia le superfici esterne lorde.
4. Nel caso in cui fossero previste aree limitate di spessore ridotto, quali sottofinestre e altri componenti, i limiti devono essere rispettati con riferimento alla trasmittanza media della rispettiva facciata.
5. Nel caso di strutture delimitanti lo spazio climatizzato verso ambienti non climatizzati, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza della struttura moltiplicata per il fattore di



correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella norma UNI TS 11300-1 in forma tabellare.

6. Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza equivalente della struttura tenendo conto dell'effetto del terreno calcolata secondo UNI EN ISO 13370.

Tabella 8 - Valore del fattore di trasmissione solare totale g_{gl+sh} per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, in presenza di una schermatura mobile.

Zona climatica	g_{gl+sh}
Tutte le zone	0,35

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione di secondo livello e di riqualificazione energetica, ai fini dell'ottemperanza del requisito, la trasmittanza delle chiusure trasparenti/opache può essere valutata ai sensi delle metodologie di prova o di calcolo. In particolare, per quanto concerne i serramenti soggetti alla norma di prodotto UNI EN 14351-1 la trasmittanza termica può essere valutata ai sensi della norma UNI EN ISO 10077-1 con il metodo del serramento campione/normalizzato e con le relative regole di estensione dei risultati previsti dalla UNI EN 14351-1 stessa. Per la valutazione della trasmittanza termica delle porte industriali, commerciali e da garage sono di riferimento le norme UNI EN 13241- 1, UNI EN 12428, UNI EN ISO 10077-1 ed UNI EN ISO 10077-2. Per la valutazione della trasmittanza termica delle porte pedonali motorizzate (automatiche) sono di riferimento le norme UNI EN 16361, UNI EN ISO 12567-1, UNI EN ISO 10077-1 e UNI EN ISO 10077-2.

7. La verifica della trasmittanza per le strutture opache va condotta per tutte le strutture della stessa tipologia indipendentemente dall'orientamento, dallo spessore e dalla stratigrafia delle diverse porzioni, secondo le tipologie indicate dalle tabelle da 1 a 3.
8. Ciascun ponte termico tra diverse tipologie di strutture opache va attribuito equamente a ciascuna delle due strutture incidenti che collega.

1.2 Impianti tecnici

1. Negli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica, l'efficienza media stagionale minima dell'impianto termico di climatizzazione si determina attraverso i valori dei parametri caratteristici corrispondenti riportati al paragrafo 1.2 dell'Appendice A.

1.3 Requisiti

1.3.1 Requisiti per generatore di calore a combustibile liquido e gassoso


1. Il rendimento di generazione utile minimo, riferito al potere calorifico inferiore, per caldaie a combustibile liquido e gassoso è pari a $90 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.
2. Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni suddette, in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione sia al servizio di più utenze e sia di tipo collettivo ramificato, si applicano le seguenti prescrizioni:
 - a) installazione di caldaie che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30 per cento della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a $85 + 3 \log P_n$; dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
 - b) in alternativa alla lettera a), installazione di apparecchio avente efficienza energetica stagionale di riscaldamento ambiente (η_s) conforme a quanto previsto dal Regolamento UE n. 813/2013;



- c) predisposizione di una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del comma 1, da allegare al libretto di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni.

1.3.2 Requisiti per pompe di calore e macchine frigorifere

1. Per le pompe di calore e macchine frigorifere, in relazione al tipo di macchina, sono rispettati i requisiti minimi specificati nei relativi regolamenti di prodotto emanati nel contesto della direttiva 2009/125/EC e del Regolamento 2017/1369/UE.
2. La prestazione delle apparecchiature deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità ai regolamenti sopra citati e alle norme tecniche applicabili.



(Articolo 3)


NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Norme quadro di riferimento nazionale

- UNI/TS 11300-1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.
- UNI/TS 11300-2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali.
- UNI/TS 11300-3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.
- UNI/TS 11300-4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
- UNI/TS 11300-5 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili.
- UNI/TS 11300-6 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili
- UNI EN 15193 Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione.

Norme tecniche a supporto

- UNI EN ISO 6946 Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica – Metodo di calcolo.
- UNI 10349-1 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 1: Medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza solare su di una superficie inclinata
- UNI EN 13789 Prestazione termica degli edifici – Coefficiente di perdita di calore per trasmissione e ventilazione – Metodo di calcolo.
- UNI EN ISO 13786 Prestazione termica dei componenti per edilizia – Caratteristiche termiche dinamiche – Metodi di calcolo.
- UNI EN ISO 13790 Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento.
- UNI EN ISO 10077-1 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti– Calcolo della trasmittanza termica – Parte 1: Generalità.
- UNI EN ISO 12631 Prestazione termica delle facciate continue – Calcolo della trasmittanza termica.
- UNI EN ISO 13370 Prestazione termica degli edifici – Trasferimento di calore attraverso il terreno – Metodi di calcolo.
- UNI EN 12831-1 Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo del carico termico di progetto - Parte 1: Carico termico per il riscaldamento degli ambienti, Modulo M3-3.



- UNI EN ISO 10211 Ponti termici in edilizia – Flussi termici e temperature superficiali – Calcoli dettagliati.
- UNI EN ISO 14683 Ponti termici in edilizia - Coefficiente di trasmissione termica lineica - Metodi semplificati e valori di riferimento UNI EN ISO 13788 Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per l'edilizia. Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e condensa interstiziale – Metodo di calcolo.
- UNI EN ISO 52022-1 Prestazione energetica degli edifici - Proprietà termiche, solari e luminose di componenti ed elementi edilizi - Parte 1: Metodo di calcolo semplificato delle caratteristiche luminose e solari per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.
- UNI EN ISO 52022-3 Prestazione energetica degli edifici - Proprietà termiche, solari e luminose di componenti ed elementi edilizi - Parte 3: Metodo di calcolo dettagliato delle caratteristiche luminose e solari per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.
- UNI EN ISO 52120-1 Prestazione energetica degli edifici - Contributo dell'automazione, del controllo e della gestione tecnica degli edifici - Parte 1: Quadro generale e procedure.
- UNI EN ISO 10077-2 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica - Parte 2: Metodo numerico per i telai.
- UNI EN 14501 Tende e chiusure oscuranti - Benessere termico e visivo - Caratteristiche prestazionali e classificazione.
- UNI EN 15026 Prestazione termoigrometrica dei componenti e degli elementi di edificio - Valutazione del trasferimento di umidità mediante una simulazione numerica
- UNI/TR 11936 Materiali isolanti e finiture per edilizia- Linee guida per verificare la rispondenza al quadro normativo delle informazioni relative alle prestazioni tecniche.

Banche dati

- UNI 10351 Materiali da costruzione – Proprietà termoigrometriche - Procedura per la scelta dei valori di progetto
- UNI EN ISO 10456 Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà igrometriche - Valori tabulati di progetto e procedimenti per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto.
- UNI 10355 Murature e solai – Valori di resistenza termica e metodo di calcolo.
- UNI EN 1745 Muratura e prodotti per muratura – Metodi per determinare le proprietà termiche.
- UNI/TR 11552 Abaco delle strutture costituenti l'involucro opaco degli edifici. Parametri termofisici.
- UNI EN 410 Vetro per edilizia – Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate.
- UNI EN 673 calcolo. Vetro per edilizia – Determinazione della trasmittanza termica (valore U) – Metodo di calcolo.



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 2025.

Modifiche agli allegati B, C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, recante: «Istituzione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022 recante, ai sensi dell'art. 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 2022, n. 240, il quale prevede, in particolare:

a) all'art. 3, comma 8, che, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti *standard* e indicatori finalizzati a monitorare la qualità dei dati registrati nell'ANA nella fase di subentro e inizializzazione, resi disponibili attraverso il sito web dedicato ANA;

b) all'art. 19, comma 1, che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute definiscono le specifiche tecniche;

c) all'art. 19, comma 2, che, ove necessario, gli allegati B, C, D sono aggiornati con decreto del Ragioniere generale dello Stato per corrispondere a nuove esigenze informative o di sicurezza o alla necessità di realizzare ulteriori servizi per le finalità previste dalla legislazione in materia sanitaria; l'allegato E è aggiornato con decreto del direttore della Direzione generale del Ministero della salute competente per la programmazione sanitaria per includere eventuali ulteriori soggetti nelle categorie ivi definite;

Viste le richieste delle regioni e delle province autonome di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022 circa le modalità di subentro ovvero cooperazione con ANA e le relative valutazioni di cui al comma 3 del medesimo art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022;

Viste le specifiche tecniche definite ai sensi dell'art. 19 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022 e pubblicate sul portale ANA;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come da ultimo modificato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, concernente il Fascicolo sanitario elettronico (FSE);

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente l'istituzione del Sistema tessera sanitaria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale (CAD);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 11 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2009, n. 302, recante «Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica, 3 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 2023, n. 91, concernente «Modalità di attribuzione, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici», il quale prevede, in particolare:

a) all'art. 2, comma 1, che l'ID ANPR è integrato in ANPR per la corretta identificazione del cittadino registrato in ANPR al fine di garantire l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a*) e *b*), nei limiti della conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti;



b) all'art. 3, che l'ID ANPR è reso disponibile, ai sensi dell'art. 50 del CAD, anche mediante i servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma nazionale digitale dei dati di cui all'art. 50-ter del CAD e tali servizi utilizzano l'ID ANPR come chiave di ricerca primaria per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità di ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del CAD. Decorso un anno dalla pubblicazione del medesimo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica, 3 marzo 2023, la consultazione dei dati in ANPR è consentita esclusivamente con ID ANPR.

Considerata la necessità di integrare le informazioni gestite da ANA anche con il codice identificativo univoco reso disponibile da ANPR;

Considerata la necessità che ANPR renda disponibile ad ANA le informazioni inerenti alla residenza dell'assistito, comprensive dell'eventuale Municipio;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'interno 3 marzo 2022 recante, ai sensi dell'art. 64-ter del predetto decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Sistema di gestione deleghe;

Visto il decreto del Ministro della salute e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 settembre 2023, il quale prevede, nelle more dell'operatività del Sistema di gestione deleghe di cui all'art. 64-ter del predetto decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la delega, la revoca della stessa, il suo ambito di operatività nonché il relativo periodo di validità vengono registrati nell'Anagrafe consensi e revoche dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità fra i FSE (INI), di cui al comma 15-ter, punto 4-bis), dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni;

Viste le specifiche tecniche versione 2.6 del FSE 2.0, predisposte dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e pubblicate sul portale www.fascicolosanitario.gov.it, le quali prevedono le funzionalità dell'Anagrafe consensi e revoche per la consultazione da parte di ANA delle informazioni relative alle deleghe per i minori di età e per i soggetti incapaci;

Considerate le risultanze emerse dal gruppo di lavoro portato avanti in coordinamento con il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso con provvedimento n. 623 del 23 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Definizioni:

a) «CAD», il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni;

b) «DPCM 1° giugno 2022», il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022 recante, ai sensi dell'art. 62-ter del CAD, Anagrafe nazionale degli assistiti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 2022, n. 240;



- c) «ANA», l’Anagrafe nazionale degli assistiti, istituita dall’art. 62-ter del CAD;
- d) «ARA», l’Anagrafe regionale degli assistiti, in cooperazione con ANA;
- e) «SAR», il Sistema di accoglienza della regione o provincia autonoma degli assistiti, attraverso il quale gli operatori sanitari accedono ai servizi di ANA;
- f) «SASN», i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;
- g) «Subentro di ANA», il subentro dell’ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole Aziende sanitarie locali e dal Ministero della salute, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022;
- h) «Cooperazione con ANA», la cooperazione di ANA con le banche dati già istituite a livello regionale e nazionale per le stesse finalità, ai sensi dell’art. 62-ter del CAD, attraverso i servizi di cooperazione di cui all’art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022;
- i) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione a quanto disposto dall’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche;
- j) «FSE», il fascicolo sanitario elettronico di cui all’art. 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, istituito dalle regioni e province autonome ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- m) «ID-ANPR», il codice identificativo univoco gestito da ANPR di cui all’art. 62, comma 3, ultimo periodo, del CAD e di cui al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato con delega all’innovazione tecnologica, 3 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 2023, n. 91;
- n) «Portale ANA», il sito web dedicato ANA di cui all’art. 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022;
- o) «Sistema gestione deleghe (SGD)», il sistema di cui all’art. 64-ter del CAD.

Art. 2.

Ulteriori dati e servizi degli Allegati B, C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022

1. Tenuto conto di quanto indicato nelle premesse al presente decreto:

- a) l’allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022 è aggiornato e sostituito con l’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- b) l’allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022 è aggiornato e sostituito con l’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- c) l’allegato D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022 è aggiornato e sostituito con l’Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.


Disposizioni finanziarie

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2025

Il Ragioniere generale dello Stato: PERROTTA




ALLEGATO B**DATI****1. Premessa**

Nel presente allegato si riportano i dati trattati in ANA. Viene evidenziato se il dato è contenuto in ANA oppure se è presente in sistemi esterni; in quest'ultimo caso ANA accede ai dati in essi contenuti mediante servizi di supporto definiti nelle specifiche tecniche come previsto dall'articolo 19, comma 1, del presente decreto. Tali servizi adottano le misure di sicurezza descritte nell'allegato C del presente decreto. Sono indicati anche i soggetti che alimentano i dati.

2. Dati di ANA

ID del dato	Dato	Descrizione del dato	Dettaglio del dato	Dato presente in ANA	Soggetto alimentante
ANA-D01	ASL	Anagrafica delle ASL	<ul style="list-style-type: none"> • Codice regione/provincia autonoma • Codice ASL • Descrizione regione/provincia autonoma • Descrizione ASL • Data inizio • Data fine • Indirizzo • Coordinate geografiche ASL • Telefono • Email 	SI	Ministero della salute
ANA-D02	Comuni	Anagrafica dei comuni e stati esteri	<ul style="list-style-type: none"> • Codice catastale • Codice ISTAT • Descrizione • Dizioni in lingua straniera, ove previsto • Provincia • Data inizio • Data fine 	SI	Agenzia delle Entrate, ANPR
ANA-D03	Associazione ASL – comune	Associazione ASL – comune	<ul style="list-style-type: none"> • Codice regione/provincia autonoma-ASL • Descrizione ASL • Codice ISTAT comune • Descrizione comune 	SI	Ministero della salute



ID del dato	Dato	Descrizione del dato	Dettaglio del dato	Dato presente in ANA	Soggetto alimentante
			<ul style="list-style-type: none"> • Data inizio validità associazione • Data fine validità associazione • Codice unità amministrativa sub-comunale (codice municipio per comune di Roma) • descrizione unità amministrativa sub-comunale (descrizione municipio per Comune di Roma) 		
ANA – D03 - bis	Distretto	Articolazione organizzativo-funzionale della ASL	<ul style="list-style-type: none"> • Distretto: <ul style="list-style-type: none"> ○ Codice distretto ○ Descrizione distretto ○ Indirizzo sede distretto ○ Coordinate geografiche distretto 	SI	Ministero della salute
ANA – D03 - ter	Associazione Distretto-ASL	Associazione Distretto-ASL	<ul style="list-style-type: none"> • Codice ASL • Codice Distretto 	SI	Ministero della salute
ANA-D04	Assistibili	Soggetti che hanno diritto all'assistenza sanitaria	Codice fiscale, ID univoco nazionale ANA, dati anagrafici, cittadinanza, residenza	SI	ASL/regioni/province autonome
ANA-D05	Assistiti	Soggetti che hanno diritto all'assistenza sanitaria e iscritti in una ASL o SASN	Codice fiscale, ID univoco nazionale ANA, dati anagrafici, cittadinanza, residenza o domicilio, dati di contatto, dati sanitari, associazione con medico, associazione con esenzioni per patologia o condizione, associazione con esenzioni per reddito.	SI	<ul style="list-style-type: none"> • ASL/regioni/province autonome • Ministero della salute • Sistema TS
ANA-D06	Codice fiscale	Codice fiscale attribuito alle persone fisiche	Codice fiscale	SI	<ul style="list-style-type: none"> • Anagrafe Tributaria



ID del dato	Dato	Descrizione del dato	Dettaglio del dato	Dato presente in ANA	Soggetto alimentante
ANA-D07	ID univoco nazionale ANA	Codice identificativo associato a ciascun assistito e assistibile, e utilizzato all'interno di ANA per la correlazione e separazione dei dati. È indispensabile per identificare i soggetti privi di codice fiscale tra cui gli stranieri che hanno diritto all'assistenza sanitaria (STP, ENI) e i neonati nel processo di assegnazione del pediatra in fase di dichiarazione di nascita.	ID univoco nazionale ANA	SI	ANA
ANA-D08	Dati anagrafici	Dati anagrafici	<ul style="list-style-type: none"> • Nome traslitterato • Cognome traslitterato • Nome • Cognome • Data nascita • Genere • Luogo nascita (comune e provincia o paese estero – EEsse estero) • Data decesso (se deceduto) • Ulteriori dati inseriti: <ul style="list-style-type: none"> • codice ISO stato di nascita; • luogo eccezionale di nascita; • soggetto AIRE si/no; • fonte decesso; • validità codice fiscale si/no; • data fine validità codice fiscale; • STP si/no; 	SI	<ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Anagrafe Tributaria
ANA-D09	Cittadinanza	Cittadinanza	Cittadinanza o elenco di cittadinanze se più di una	SI	ANPR (se presente)



ID del dato	Dato	Descrizione del dato	Dettaglio del dato	Dato presente in ANA	Soggetto alimentante
ANA-D10	Residenza	Dati della residenza o domicilio o dimora dei soggetti presenti in ANPR o Anagrafe Tributaria se non presenti in ANPR	<ul style="list-style-type: none"> • Codice luogo • Descrizione luogo • Provincia • Indirizzo • CAP • Codice sezione di censimento • Codice catasto luogo • Data inizio • Data fine • Ulteriori dati inseriti: civico codice Istat data decorrenza fonte Irreperibilità Tipo (residenza o domicilio) specie; toponimo lettera scala interno isolato piano; Stato (per AIRE) Località stato (per AIRE) codice ASL residenza codice regione/provincia autonoma residenza esponente 	SI	<ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Anagrafe Tributaria • Ministero della salute
ANA-D10-bis	Codice municipio per il comune di Roma	Dati del municipio relativo all'indirizzo di residenza se comune di Roma	<ul style="list-style-type: none"> • Indirizzo • Civico • Lettera • Codice municipio 	SI	<ul style="list-style-type: none"> • Comune di Roma
ANA-D10-ter	Domanda di trasferimento della residenza	Dati relativi alla richiesta effettuata dal cittadino sul sistema informativo di ANPR	<ul style="list-style-type: none"> • Numero protocollo richiesta • Codice Fiscale • Esito presenza richiesta 	SI	<ul style="list-style-type: none"> • ANPR



ID del dato	Dato	Descrizione del dato	Dettaglio del dato	Dato presente in ANA	Soggetto alimentante
ANA-D11	Domicilio	Domicilio o dimora dichiarati da ASL/regioni/province autonome per soggetti non presenti in ANPR o Anagrafe Tributaria, oppure per soggetti presenti in Anagrafe Tributaria ma privi del comune di residenza	<ul style="list-style-type: none"> • Codice luogo • Descrizione luogo • Provincia • Indirizzo • CAP • Codice sezione di censimento • Codice catasto luogo • Data inizio • Data fine 	SI	ASL/regioni/province autonome
ANA-D12	Dati di contatto	Dati personali utili per contattare l'assistito	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di telefono fisso • Numero di cellulare • Indirizzo • Indirizzo email • PEC o domicilio digitale 	SI	ASL/regioni/province autonome
ANA-D13	Dati sanitari	Dati dell'assistenza sanitaria SSN o SASN	<ul style="list-style-type: none"> • Codice regione/provincia autonoma di residenza • Codice ASL di residenza • Diritto alla TEAM • Codice regione/provincia autonoma di assistenza • Codice ASL di assistenza • Codice fiscale medico • Data inizio scelta medico • Data fine scelta medico • Tipo scelta medico • Data inizio diritto di assistenza ASL • Data fine diritto di assistenza ASL • Data fine diritto di assistenza SSN • Iscrizione volontaria sì/no (per particolari utenti che la richiedano) • Tipo assistenza (SSN, SASN, AIRE, ecc.) • Codice distretto sanitario di assistenza • Codice distretto sanitario di residenza • Codice tipologia assistenza (in base ai valori dell'allegato E) 	SI	<ul style="list-style-type: none"> • ASL/regioni/province autonome • Ministero della salute




ID del dato	Dato	Descrizione del dato	Dettaglio del dato	Dato presente in ANA	Soggetto alimentante
ANA-D14	Medici SSN	Anagrafica e posizioni professionali dei medici MMG/PLS	<ul style="list-style-type: none"> • Codice fiscale • Cognome • Nome • Data di nascita • Luogo di nascita • Genere • Codice identificativo del medico • Posizioni <ul style="list-style-type: none"> ○ Codice struttura ○ Descrizione struttura ○ Ruolo (MMG/PLS) ○ regione/provincia autonoma ○ convenzione/dipendenza ○ ASL di convenzione/dipendenza ○ Data inizio validità posizione ○ Data fine validità posizione ○ Codice distretto ○ Recapito dello studio medico ○ PEC 	NO	Sistema TS
ANA-D15	Medici SASN	Anagrafica e posizioni professionali dei medici SASN	<ul style="list-style-type: none"> • Codice fiscale • Cognome • Nome • Data di nascita • Luogo di nascita • Genere • regione/provincia autonoma di attività ○ Data inizio validità posizione ○ Data fine validità posizione 	NO	Sistema TS
ANA-D16	Associazione assistito - medico SSN	Associazione assistito – medico SSN	<ul style="list-style-type: none"> • Codice fiscale assistito • Codice fiscale medico • Posizione professionale del medico • Data inizio • Data fine • Dati per la scelta in deroga 	SI	ASL/regioni/province autonome



ID del dato	Dato	Descrizione del dato	Dettaglio del dato	Dato presente in ANA	Soggetto alimentante
ANA-D17	Codici esenzioni per patologia e condizione	Codici e descrizioni delle esenzioni per patologia e condizione, nazionali e regionali/provinciali, e relative transcodifiche	<ul style="list-style-type: none"> • Codice esenzione • Descrizione esenzione • Data inizio validità • Data fine validità • Categoria esenzione • Provenienza (nazionale/regionale/provinciale) • Codice regione/provincia autonoma (se regionale/provinciale) • Transcodifica del codice regionale/provinciale con il codice nazionale • Codice malattia associato (sub-codice) • Elenco codici prestazioni associati 	NO	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema TS
ANA-D18	Associazione assistito – esenzioni per patologia e condizione	Associazione assistito SSN e SASN – esenzioni per patologia e condizione	<ul style="list-style-type: none"> • Codice fiscale assistito • Codice regione/provincia autonoma che ha rilasciato l'esenzione • Codice ASL che ha rilasciato l'esenzione • Codice esenzione (nazionale/regionale/provinciale) • Codice malattia associato (sub-codice) • Codice classe esenzione • Data inizio • Data fine • Ambito dell'esenzione • tipologia di esenzione • Campo di applicazione (nazionale/regione/provincia autonoma di validità) 	SI	<ul style="list-style-type: none"> • ASL/regioni /province autonome di residenza • ASL/regioni/province autonome di assistenza (solo nella fase di impianto) • Ministero della salute



ID del dato	Dato	Descrizione del dato	Dettaglio del dato	Dato presente in ANA	Soggetto alimentante
ANA-D19	Esenzioni per reddito	Codici e descrizioni delle esenzioni per reddito, nazionali e regionali/provinciali	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di esenzione • Descrizione esenzione • Fasce da reddito • Compartecipazione alla spesa • Codice classe di esenzione • Tipo esenzione • Provenienza (nazionale/regionale/provinciale) • Codice regione/provincia autonoma (se regionale/provinciale) • Eventuale codice ASL • Campo di applicazione (Nazionale/regione/provincia autonoma di validità) 	NO	• Sistema TS
ANA-D20	Associazione assistito – esenzioni per reddito	Associazione assistito SSN e SASN – esenzioni per reddito	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco nazionale ANA del beneficiario • Codice fiscale del beneficiario • Codice ASL e codice regione/provincia autonoma di autocertificazione • Codice di esenzione • Data inizio associazione • Data fine associazione • Codice fiscale dichiarante – autocertificazione • Ruolo dichiarante – autocertificazione • Codice fiscale del titolare del requisito – autocertificazione • Ruolo del titolare del requisito – autocertificazione • Ambito dell'esenzione • Protocollo dell'autocertificazione 	NO	• Sistema TS
ANA-D21	Soggetti privi di codice fiscale	Soggetti privi di codice fiscale che hanno diritto all'assistenza sanitaria	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco nazionale ANA • Dati anagrafici • Cittadinanza • Domicilio o dimora • Dati sanitari ANA-D13 • Dati di contatto 	SI	ASL/regioni/province autonome




ID del dato	Dato	Descrizione del dato	Dettaglio del dato	Dato presente in ANA	Soggetto alimentante
ANA-D22	Nucleo familiare	Dati del nucleo familiare	<ul style="list-style-type: none"> Codice fiscale, dati anagrafici, relazione con l'assistito di ciascun membro del nucleo familiare 	NO	ANPR
ANA-D23	Permesso di soggiorno	Dati dei permessi di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> Codice identificativo del permesso Codice fiscale e/o dati anagrafici Tipologia Data inizio validità Data fine validità 	NO	ANPR
ANA-D24	Strutture sanitarie in cui si verifica la nascita	Anagrafica delle strutture sanitarie in cui si verifica la nascita	<ul style="list-style-type: none"> Codice struttura Nome struttura Tipologia struttura Data inizio validità Data fine validità Indirizzo struttura 	SI	Ministero della salute
ANA-D25	Deleghe	Informazioni sulle deleghe all'accesso ai servizi ANA verso genitori, tutori, legali rappresentanti	<ul style="list-style-type: none"> Identificativo della delega Delegante Delegati Tipo di delega Stato di delega Data inizio della delega Data fine della delega Estremi dell'atto di delega 	NO	<ul style="list-style-type: none"> INI (componente di gestione delle deleghe CGD) Sistema Gestione Deleghe (a regime)



ID del dato	Dato	Descrizione del dato	Dettaglio del dato	Dato presente in ANA	Soggetto alimentante
ANA-D26	Stato del subentro	Dati sullo stato e sulla conclusione del subentro	<ul style="list-style-type: none"> • Codice ASL/regione/provincia autonoma/SASN • Stato del subentro • Esiti di caricamento ed eventuali codici di errore • ID univoco nazionale ANA (in caso di caricamento positivo) • Data inizio del subentro • Data conclusione del subentro • Data inizio operatività a regime • Tipo operatività (subentro, cooperazione) • Dati aggregati sul subentro di ciascuna ASL/regione/provincia autonoma/SASN 	SI	ANA
ANA-D27	Contatti dei referenti interessati	Dati sui contatti dei referenti interessati all'utilizzo del sistema ANA, o ad avere informazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Codice fiscale • Nome • Cognome • Organizzazione • regione/provincia autonoma-ASL di appartenenza (ove applicabile) • Ruolo • Email • Telefono 	SI	<ul style="list-style-type: none"> • ASL/regioni/province autonome • Ministero della salute • Anagrafe Tributaria • Sistema TS
ANA-D28	Informazioni e materiali sul sistema ANA	Informazioni e materiali sul sistema ANA	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni su aggiornamenti del sistema • Informazioni su manutenzione del sistema • Documentazione tecnica • Richieste di assistenza tecnica 	SI	<ul style="list-style-type: none"> • ANA • ASL/regioni/province autonome • Ministero della salute • Anagrafe Tributaria • Sistema TS



ID del dato	Dato	Descrizione del dato	Dettaglio del dato	Dato presente in ANA	Soggetto alimentante
ANA-D29	Dati aggregati per monitoraggio	Dati aggregati di competenza di ciascuna amministrazione per il monitoraggio sull'utilizzo del sistema	<ul style="list-style-type: none"> • Dati aggregati su <ul style="list-style-type: none"> ○ Assistibili ○ Assistiti ○ Medici MMG/PLS/SASN ○ Esenzioni ○ Tipologie di transazioni effettuate e relativi esiti 	SI	ANA
ANA-D30	Esiti delle operazioni	Esiti delle operazioni compiute sui dati	<ul style="list-style-type: none"> • Esito (positivo/negativo) • Eventuali codici di errore • Operazione • Oggetto dell'operazione: assistito, medico, esenzione 	SI	ANA
ANA-D31	Libretto sanitario digitale	Copia informatica dei dati dell'assistito	Stessi dati di ANA-D05 – Assistiti	SI	ANA



ALLEGATO C**MISURE DI SICUREZZA****1. Premessa**

Il presente allegato descrive le caratteristiche dell'infrastruttura e le misure adottate per garantire riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati, nonché la sicurezza dell'accesso ai servizi, il tracciamento delle operazioni effettuate e per assicurare che il trattamento dei dati sia effettuato in conformità alle finalità del trattamento e ai principi di indispensabilità e necessità, di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati e nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

L'infrastruttura è progettata, realizzata e gestita mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per soddisfare le norme citate (privacy by design), e per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento (privacy by default).

2. Definizioni

- a) **ASL:** Azienda Sanitaria Locale, unità territoriale che presta l'assistenza sanitaria ai cittadini;
- b) **SAR:** Sistema di Accoglienza Regionale, attraverso il quale gli operatori sanitari invocano i servizi del sistema ANA;
- c) **SAA:** Sistema di Accoglienza della ASL, attraverso il quale gli operatori sanitari invocano i servizi del sistema ANA.

3. Modalità di fruizione


I servizi dell'ANA sono resi disponibili in modalità applicazione web oppure in modalità cooperativa tramite web services.

4. Accesso ai servizi


Le possibilità di accesso ai servizi da parte delle varie tipologie di utenti sono riassunte nella seguente tabella, che esplicita gli utenti che possono accedere al sistema ANA attraverso sistemi software con interfacce web o web services per il tramite di sistemi regionali (SAR) o di sistemi delle aziende ASL (SAA).

Nelle more della definizione del quadro di garanzie e regole delle identità SPID ad uso professionale, è ammesso l'utilizzo di identità SPID ad uso personale escludendo l'uso di dati personali attinenti alla sfera privata del soggetto (es. e-mail e numero di cellulare personali, domicilio privato) forniti ai Service Provider.

Nell'ottica del riutilizzo, il sistema ANA riutilizza l'infrastruttura per l'assegnazione degli strumenti di sicurezza del Sistema TS, in quanto già esistente e già conosciuta agli utenti (maggiori dettagli nel par. 6).



ID	Utente	Modalità	Autenticazione	Note
1	Operatore sanitario che accede tramite sistema regionale (SAR)	Web service	Autenticazione al sistema regionale: 2 fattori, CNS, CIE, SPID livello 2	L'operatore sanitario si connette al sistema regionale che a sua volta invoca il servizio ANA tramite client applicativo. L'autenticazione tra SAR e ANA avviene tramite certificato di autenticazione rilasciato dal Sistema TS. Il codice fiscale dell'operatore viene trasmesso mediante asserzione SAML firmata digitalmente dalla regione. Il sistema regionale deve garantire i requisiti di sicurezza adottati dal sistema ANA in termini di autenticazione forte, nel tracciato viene dichiarata la tipologia di autenticazione: 2 fattori, CNS, CIE, SPID livello 2.
2	Operatore sanitario che accede tramite sistema aziendale della ASL (SAA)	Web service	Autenticazione al sistema aziendale: 2 fattori, CNS, CIE, SPID livello 2	L'operatore sanitario si connette al sistema aziendale della ASL che a sua volta invoca il servizio ANA tramite client applicativo. L'autenticazione tra SAA e ANA avviene tramite certificato di autenticazione rilasciato dal Sistema TS. Il codice fiscale dell'operatore viene trasmesso mediante asserzione SAML firmata digitalmente dalla ASL. Il sistema aziendale deve garantire i requisiti di sicurezza adottati dal sistema ANA in termini di autenticazione forte, nel tracciato viene dichiarata la tipologia di autenticazione: 2 fattori, CNS, CIE, SPID livello 2.
3	Operatore sanitario	Applicazione web	TS-CNS, CNS, CIE, SPID livello 2, in alternativa 2 fattori	L'operatore sanitario invoca il servizio tramite interfaccia web. TS-CNS e credenziali di autenticazione a 2 fattori rilasciate dal Sistema TS, o in alternativa SPID livello 2 rilasciato dagli Identity Provider accreditati, CIE rilasciata dal Ministero dell'interno.
4	Cittadino	Applicazione web	TS-CNS, CNS, SPID livello 2, CIE	Il cittadino invoca il servizio tramite interfaccia web. TS-CNS rilasciata dal Sistema TS, SPID livello 2 rilasciato dagli Identity Provider accreditati, CIE rilasciata dal Ministero dell'interno.



5	Utenti della Pubblica Amministrazione: Ministero della salute, ANPR, Anagrafe Tributaria	Web service	Certificato client	Altri enti della Pubblica Amministrazione alimentano l'ANA per allineare banche dati a supporto del sistema. Certificato di autenticazione rilasciato dal Sistema TS. Il colloquio è System-to-System.
---	--	-------------	--------------------	--

Tabella 1 - Modalità di accesso

4.1 Accesso tramite sistema regionale o sistema della ASL

La modalità 1 riportata in tabella 1 si rivolge alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero della salute per quanto riguarda gli assistiti SASN, che sono gli intermediari SAR che colloquiano con il sistema ANA e che permettono l'accesso all'operatore sanitario. L'operatore sanitario (utente finale) si autentica con il sistema regionale con credenziali e modalità stabilite dalla regione, ma che devono garantire i requisiti di sicurezza adottati dal sistema ANA in termini di autenticazione a due fattori; a sua volta la regione si autentica e coopera con il sistema ANA. Il passaggio dell'utente finale viene realizzato mediante asserzione SAML firmata dalla regione. Il certificato di firma viene rilasciato dall'infrastruttura del Sistema TS (par. 6).

Analoghe considerazioni si possono fare per la modalità 2, nella quale il sistema regionale SAR viene sostituito da un sistema aziendale SAA.

I SAR ovvero, per i casi di subentro di ANA, le ASL ovvero i SASN, per ogni operazione su ANA, attraverso i servizi descritti dalle specifiche tecniche pubblicate nella sezione dedicata del portale ANA, rendono disponibile ad ANA un'asserzione firmata con la quale dichiarano che l'operazione è stata eseguita da un operatore conosciuto dai medesimi SAR, ovvero ASL, ovvero SASN, oppure utilizzando un operatore virtuale come indicato nelle specifiche tecniche. Tale modalità risulta conforme alle specifiche sulla autenticazione a due o più fattori previste dal CAD.

4.2 Accesso tramite applicazione web

La modalità 3 riportata in tabella 1 si rivolge al singolo operatore sanitario che accede ad una applicazione web resa disponibile dal sistema ANA utilizzando la propria TS-CNS, una CNS oppure SPID livello 2, oppure CIE oppure un metodo di autenticazione a 2 fattori rilasciato dall'infrastruttura del Sistema TS (par. 6).

4.3 Accesso del cittadino

In riferimento all'articolo 9 del presente decreto, la modalità 4 riportata in tabella 1 si rivolge al cittadino che può accedere ai propri dati personali mediante applicazione web e metodo di autenticazione TS-CNS, CNS, SPID livello 2, CIE.

4.4 Accesso delle Pubbliche Amministrazioni

Altre Pubbliche Amministrazioni alimentano l'ANA per l'allineamento di banche dati a supporto del sistema. In particolare, ANPR comunica i soggetti facenti parte della popolazione residente, Anagrafe Tributaria comunica i soggetti non presenti in ANPR, il Ministero della salute comunica gli assistiti SASN, i medici fiduciari SASN, l'anagrafica dei punti nascita. Questi colloqui sono generalmente system-to-system ed avvengono tramite utenze di servizio in mutua autenticazione con certificato client. In casi particolari, laddove sia necessario una verifica puntuale di un operatore finalizzata al corretto



allineamento dei dati, sarà possibile rilasciare credenziali per l'autenticazione a due fattori oppure con PIN ai singoli operatori delle Pubbliche Amministrazioni indicate.

5. Infrastruttura di sicurezza

Al fine di garantire le adeguate misure di sicurezza, il Sistema ANA si è dotato delle seguenti componenti:

- infrastruttura di Identity & Access Management per l'identificazione dell'utente, la gestione dei profili autorizzativi, la verifica dei diritti di accesso, il tracciamento delle operazioni; nell'ottica del riutilizzo tale infrastruttura è la stessa del Sistema TS in quanto già esistente e già conosciuta agli utenti;
- amministratori di sicurezza delle ASL: sono gli operatori che censiscono gli utenti e distribuiscono gli strumenti di sicurezza; anche in questo caso si utilizzano gli amministratori di sicurezza del Sistema TS già presenti e operativi sul territorio delle singole ASL;
- Certification Authority;
- sistema di monitoraggio dei servizi;
- sistema di log analysis;
- sistemi di sicurezza per la protezione delle informazioni e dei servizi;
- piano di continuità operativa;
- sistema di Disaster Recovery;
- sistemi e servizi di backup per il salvataggio dei dati e delle applicazioni;
- infrastruttura per la registrazione degli accessi ai sistemi e alla base dati.

Nei seguenti paragrafi sono descritte le misure di sicurezza e le procedure che utilizzano i vari componenti.

6. Registrazione degli utenti ed assegnazione degli strumenti di sicurezza

L'infrastruttura di Identity e Access Management censisce direttamente le utenze, accogliendo flussi di autenticazione e di autorizzazione, per l'assegnazione dei certificati client di autenticazione, delle credenziali di autenticazione a 2 fattori e delle risorse autorizzative.

L'autenticazione delle regioni e delle ASL verso il sistema avviene attraverso certificato client con mutua autenticazione. Il certificato viene emesso dalla Certification Authority con un sistema di crittografia asimmetrica a chiave pubblica/privata. Il sistema effettua la gestione completa del certificato di autenticazione: assegnazione, rinnovo alla scadenza, revoca. La gestione e la conservazione del certificato client sono di esclusiva responsabilità del soggetto cui è stato assegnato.

L'autenticazione degli operatori sanitari avviene tramite TS-CNS oppure CNS oppure autenticazione a 2 fattori oppure con PIN. La TS-CNS è prodotta e consegnata dal Sistema TS a tutti i cittadini che sono assistiti del SSN. La tessera è dotata di chip che contiene il certificato di autenticazione personale. Prima del primo utilizzo come dispositivo di autenticazione, la tessera deve essere attivata presso il Card Management System della regione di riferimento. Per l'autenticazione è possibile anche utilizzare una CNS distribuita dai sistemi regionali. Un ulteriore metodo di autenticazione per gli operatori sanitari è costituito dalla modalità a 2 fattori, che si compone di credenziali di autenticazione e codice OTP con durata limitata nel tempo. Un altro metodo di autenticazione è l'autenticazione di base (ID utente e password) con codice PIN come fattore di autenticazione. L'assegnazione delle credenziali agli utenti



del sistema ANA è effettuata dagli amministratori di sicurezza del Sistema TS presenti in ciascuna ASL, con le modalità già in uso nel Sistema TS. La registrazione degli operatori sanitari si effettua presso la ASL di riferimento che consegna le credenziali. Il codice OTP viene inviato all'utente secondo il metodo scelto tra i più diffusi (per es. email, SMS, App), e ha durata limitata nel tempo.

La gestione dei profili di autorizzazione è effettuata sempre dagli amministratori di sicurezza delle ASL. A tutti gli operatori sanitari che devono essere autorizzati viene assegnata una risorsa di autorizzazione creata e dedicata appositamente ai singoli servizi descritti nel presente decreto.

Anche gli amministratori di sicurezza si autenticano alle funzioni a loro dedicate con metodi di autenticazione forte (TS-CNS, autenticazione a 2 fattori).

La gestione degli amministratori di sicurezza delle ASL è effettuata dall'amministratore centrale della sicurezza. L'Amministratore centrale della sicurezza è nominato tra gli incaricati del trattamento.

I cittadini si autenticano con metodi di autenticazione forte: TS-CNS, CNS, SPID livello 2, CIE. Ogni cittadino assistito dal SSN è dotato di TS-CNS; le credenziali SPID si ottengono presso gli Identity Provider accreditati. La CIE viene rilasciata dal Ministero dell'interno.

7. Registrazione degli accessi e tempi di conservazione

Il sistema registra gli accessi ai servizi e l'esito dell'operazione, e inserisce i dati dell'accesso in un archivio dedicato. Per ciascuna transazione effettuata saranno registrati i seguenti dati minimi relativi all'accesso e all'esito dell'operazione. Nel caso di utente che accede tramite sistema regionale SAR o sistema aziendale SAA: identificativo della regione che si autentica, codice fiscale dell'operatore sanitario, ruolo dell'operatore, data-ora-minuti-secondi-millisecondi dell'accesso, operazione richiesta, esito dell'operazione, identificativo della transazione. Nel caso di utente che accede tramite credenziali rilasciate dal sistema TS: codice fiscale dell'operatore sanitario, ruolo dell'operatore, data-ora-minuti-secondi-millisecondi dell'accesso, operazione richiesta, esito dell'operazione, identificativo della transazione. Nel caso di cittadino: codice fiscale del cittadino, data-ora-minuti-secondi-millisecondi dell'accesso, operazione richiesta, esito dell'operazione, identificativo della transazione. In considerazione di eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria che possono avvenire anche a distanza di anni dall'evento, i log degli accessi così descritti sono conservati per almeno ventiquattro mesi.

8. Infrastruttura fisica

L'infrastruttura fisica è realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria in attuazione di quanto disposto dal presente decreto.

I locali sono sottoposti a videosorveglianza continua e sono protetti da qualsiasi intervento di personale esterno, ad esclusione degli accessi di personale preventivamente autorizzato necessari alle attività di manutenzione e gestione tecnica dei sistemi e degli apparati.

L'accesso ai locali avviene secondo una documentata procedura, prestabilita dal Titolare del trattamento, che prevede l'identificazione delle persone che accedono e la registrazione degli orari di ingresso ed uscita di tali persone.

9. Canali di comunicazione

Tutte le comunicazioni sono scambiate in modalità sicura mediante protocollo TLS in versione minima 1.2, al fine di garantire la riservatezza dei dati. I protocolli di comunicazione TLS, gli algoritmi e gli altri elementi che determinano la sicurezza del canale di trasmissione protetto sono continuamente



adeguati in relazione allo stato dell'arte dell'evoluzione tecnologica, in particolare per il TLS non sono negoziati gli algoritmi crittografici più datati (es. MD5).

Le regioni e le Pubbliche Amministrazioni comunicano a scelta su rete SPC ovvero su rete Internet. Tutte le altre comunicazioni avvengono su rete Internet.

10. Sistema di monitoraggio dei servizi

Per il monitoraggio dei servizi, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di specifici sistemi di verifica del funzionamento dei sistemi (cosiddette "sonde" di monitoraggio) e di uno specifico sistema di reportistica. Il sistema di reportistica offre funzioni per visualizzare i dati aggregati come il numero di transazioni effettuate e i relativi esiti. L'aggregazione può essere fatta per regione o per ASL che effettua la transazione. La finalità è di fornire il monitoraggio dell'andamento del progetto, sia per la fase di subentro che per la fase a regime.

11. Sistema di log analysis

Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta un sistema di log analysis per l'analisi periodica delle informazioni registrate nei log, in grado di individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate e attraverso l'utilizzo di indicatori di anomalie (alert), eventi potenzialmente anomali che possano configurare trattamenti illeciti.

Sulla base di quanto monitorato dal sistema di log analysis, vengono generati, periodicamente, report sintetici sullo stato di sicurezza del sistema (es. accessi ai dati, rilevamento delle anomalie, etc.).


12. Protezione da attacchi informatici

Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici al fine di eliminare le vulnerabilità, si utilizzano le seguenti tecnologie o procedure.

- a) Aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei software di sistema, hardening delle macchine.
- b) Adozione di una infrastruttura di sistemi firewall e sistemi IPS (Intrusion Prevention System) che consentono la rilevazione dell'esecuzione di codice non previsto e l'esecuzione di azioni in tempo reale quali il blocco del traffico proveniente da un indirizzo IP attaccante.
- c) Esecuzione di WAPT (Web Application Penetration Test), per la verifica della presenza di eventuali vulnerabilità sul codice sorgente.
- d) Adozione del captcha sull'applicazione web e di sistemi di rate-limit sui web services che limitano il numero di transazioni nell'unità di tempo, al fine di mitigare il rischio di accesso automatizzato alle applicazioni che genererebbe un traffico finalizzato alla saturazione dei sistemi e quindi al successivo blocco del servizio.

13. Continuità operativa, disaster recovery e backup

Per il sistema ANA viene definito il piano di continuità operativa che espliciterà le procedure relative ai sistemi ed ai servizi di backup e di Disaster Recovery. Nel piano sono riportati i criteri per il calcolo dei tempi di ripristino. Il piano è aggiornato periodicamente per adeguarlo allo stato dell'arte della tecnologia disponibile.



14. Accesso ai sistemi

L’infrastruttura dispone di sistemi di tracciamento degli accessi ai sistemi informatici di supporto come sistemi operativi, server web e altre infrastrutture a supporto dei servizi.

Per ogni accesso ai sistemi operativi, ai sistemi di rete, al software di base e ai sistemi complessi (anche da parte degli amministratori di sistema), il sistema di tracciamento registra (su appositi log) le seguenti informazioni: identificativo univoco dell’utenza che accede, data e ora di login, logout e login falliti, postazione di lavoro utilizzata per l’accesso (IP client). I log prodotti dai sistemi di tracciamento infrastrutturali sono soggetti a monitoraggio costante allo scopo di individuare eventuali anomalie inerenti alla sicurezza (accessi anomali, operazioni anomale, ecc.) e di valutare l’efficacia delle misure implementate. I log di accesso degli Amministratori di sistema e degli incaricati sono protetti da eventuali tentativi di alterazione e dispongono di un sistema di verifica della loro integrità. I log relativi agli accessi e alle operazioni effettuate sui sistemi operativi, sulla rete, sul software di base e sui sistemi complessi sono conservati per dodici mesi.

15. Accesso alla base dati

L’infrastruttura dispone di un sistema di tracciamento degli accessi alla base dati.

L’accesso alla base dati avviene tramite utenze nominali o riconducibili ad una persona fisica (escluse le utenze di servizio). Il sistema di tracciamento registra (su appositi log) le seguenti informazioni: identificativo univoco dell’utenza che accede, data e ora di login, logout e login falliti, postazione di lavoro utilizzata per l’accesso (IP client), tipo di operazione eseguita sui dati (ad esclusione delle risposte alle query). I log relativi agli accessi alla base dati sono conservati per dodici mesi.

La base dati dell’ANA è sottoposta ad un audit interno di sicurezza con cadenza annuale, al fine di verificare l’adeguatezza delle misure di sicurezza.


16. Esattezza, univocità e sicurezza dei dati nella cooperazione con le banche dati regionali

Fermo restando che alle regioni e alle ASL non è consentito effettuare variazioni o inserimento di dati anagrafici primari dell’assistito compreso il codice fiscale, garantiti dalla interoperabilità tra ANPR e ANA, sono previste misure volte a garantire l’esattezza, l’univocità e la sicurezza dei dati dell’assistenza sanitaria sia nella fase di inizializzazione dei dati dell’ANA a partire dalle banche dati degli assistiti già istituite a livello regionale, sia nella successiva fase di cooperazione.

In particolare, per quanto riguarda l’esattezza, l’ANA permette l’allineamento della banca dati regionale con la seguente modalità: la ASL comunica i dati sanitari all’ANA per tramite della regione laddove è stata validata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del presente decreto; l’ANA recepisce i dati e invia una risposta di avvenuta registrazione degli stessi; la regione a questo punto può procedere all’allineamento, avendo avuto la garanzia che l’ANA è già stata aggiornata. Tale schema limita fortemente il rischio di disallineamento.

Per quanto riguarda l’univocità, l’ANA rilascia un identificativo univoco per ciascuna transazione, che resta associato ai dati oggetto di inserimento o variazione; la regione o la ASL, facendo riferimento a tale identificativo univoco, ha la garanzia dell’allineamento con quelli registrati nell’ANA. La regione o la ASL può in qualunque momento verificare l’allineamento con l’ANA per il tramite del codice univoco della transazione, senza la necessità di far circolare i dati dell’assistito.

Per quanto riguarda la sicurezza, sia nella fase di inizializzazione sia nella fase di cooperazione vengono adottate le misure di sicurezza previste nel presente allegato, in particolare ai paragrafi 4.4, 6, 7, 9.



ALLEGATO D

PROCESSI

1. Premessa

Nel presente allegato si riporta il catalogo dei processi previsti dal decreto e i dati che ciascuno di essi tratta. Il dettaglio tecnico dei servizi, le interfacce informatiche, le codifiche e i codici di errore sono riportati nelle specifiche tecniche come previsto dall'articolo 19, comma 1, del presente decreto. Tutti i processi adottano le misure di sicurezza descritte nell'allegato C del presente decreto.

2. Processi per il subentro alle anagrafi locali

Si riporta il catalogo dei processi previsti dal presente decreto per il subentro di ANA alle anagrafi locali e per la cooperazione con le banche dati regionali/provinciali, ove previsto. Questi processi sono eseguiti *una-tantum* prima dell'avvio dei processi a regime descritti in seguito, e sono finalizzati all'inizializzazione di ANA. I processi non sono elencati in ordine temporale di esecuzione.

ID del processo	Processo	Descrizione del processo	Finalità del trattamento	Attori del processo (oltre ad ANA)	Dati trattati (allegato B del presente decreto)
ANA-B01	Inizializzazione dell'anagrafica delle ASL	Il Ministero della salute comunica ad ANA l'anagrafica delle ASL	Collocazione dell'assistibile/assiso tito nella corretta ASL di residenza e di assistenza	Ministero della salute	ANA-D01 – Anagrafica delle ASL
ANA-B02	Inizializzazione dell'anagrafica dei comuni	Agenzia delle Entrate e ANPR comunicano ad ANA l'anagrafica dei comuni e stati esteri	Collocazione dell'assistibile/assiso tito nel corretto comune e ASL di residenza	Agenzia delle Entrate, ANPR	ANA-D02 – Anagrafica dei comuni
ANA-B03	Comunicazione associazioni ASL – comune	Il Ministero della salute comunica ad ANA le associazioni ASL-comune	Collocazione dell'assistibile/assiso tito nella corretta ASL di residenza	Ministero della salute	<ul style="list-style-type: none"> • ANA-D01 – Anagrafica delle ASL • ANA-D02 – Anagrafica dei comuni • ANA-D03 – Associazione ASL-comune • ANA-D03-bis – Distretto • ANA-D03-ter - Associazione Distretto-ASL



ID del processo	Processo	Descrizione del processo	Finalità del trattamento	Attori del processo (oltre ad ANA)	Dati trattati (allegato B del presente decreto)
ANA-B04	Subentro della banca dati ANA – Comunicazione soggetti con codice fiscale	Le ASL/regioni/province autonome comunicano ad ANA i codici fiscali e i dati sanitari degli assistiti e degli assistibili SSN dotati di codice fiscale. Il Ministero della salute comunica gli stessi dati per gli assistiti SASN.	Subentro della banca dati ANA alle banche dati locali	• ASL/regioni/province autonome • Ministero della salute	• ANA-D04 - Assistibili • ANA-D05 - Assistiti • ANA-D06 – Codice fiscale • ANA-D12 – Dati di contatto
ANA-B05	Subentro della banca dati ANA – Validazione del codice fiscale	ANA valida i codici fiscali degli assistiti forniti da ASL/regioni/province autonome e Ministero della salute su Anagrafe Tributaria e attribuisce l'ID univoco nazionale ANA	Identificazione degli assistiti	Agenzia delle Entrate – Anagrafe Tributaria	• ANA-D06 – Codice fiscale • ANA-D07 – ID univoco nazionale ANA • ANA-D08 - Dati anagrafici
ANA-B06	Subentro della banca dati ANA – Registrazione della residenza	ANA registra la residenza o domicilio degli assistiti dotati di codice fiscale e presenti in ANPR compresa la cittadinanza, oppure in subordine se presenti in Anagrafe Tributaria, e colloca gli assistibili nella ASL di residenza	Inserimento soggetti come assistibili nella ASL di residenza	• Ministero dell'Interno – ANPR • Agenzia delle Entrate – Anagrafe Tributaria	• ANA-D06 – Codice fiscale • ANA-D09 - Cittadinanza • ANA-D10 – Residenza
ANA-B06- <i>bis</i>	Subentro della banca dati ANA - Registrazione codice municipio	ANA riceve la comunicazione, aggiornata alla data di trasmissione, da parte del Comune di Roma dell'associazione tra il codice municipio e l'indirizzo nell'ambito del comune di Roma.	Inserimento soggetti come assistibili nella ASL di residenza per i residenti nel comune di Roma	• Comune di Roma	• ANA-D10- <i>bis</i> – codice Municipio



ID del processo	Processo	Descrizione del processo	Finalità del trattamento	Attori del processo (oltre ad ANA)	Dati trattati (allegato B del presente decreto)
ANA-B07	Subentro della banca dati ANA - Registrazione dei dati sanitari degli assistiti SSN e SASN con codice fiscale	Dopo la validazione con esito positivo dei codici fiscali, ANA registra i dati sanitari degli assistiti SSN e SASN comunicati da ASL/regioni/SASN, e anche i dati di contatto. Sono compresi anche gli assistiti con codice fiscale ma privi di comune di residenza, che viene comunicata come domicilio da ASL/regioni/SASN	Registrazione dei dati sanitari degli assistiti SSN e SASN con codice fiscale	<ul style="list-style-type: none"> • ASL/regioni/province autonome • Ministero della salute 	<ul style="list-style-type: none"> • ANA-D06 – Codice fiscale • ANA-D11 – Domicilio • ANA-D12 – Dati di contatto • ANA-D13 – Dati sanitari - escluso medico
ANA-B08	Subentro della banca dati ANA - Comunicazione soggetti senza codice fiscale	Le ASL/regioni/province autonome comunicano ad ANA i dati anagrafici, il domicilio o la dimora, i dati sanitari e i dati di contatto dei propri assistiti senza codice fiscale (per es. STP/ENI).	Subentro della banca dati ANA alle banche dati locali	ASL/regioni/province autonome	ANA-D21 – Soggetti privi di codice fiscale
ANA-B09	Subentro della banca dati ANA - Attribuzione dell'ID univoco nazionale ANA agli assistiti senza codice fiscale e registrazione dei dati	ANA registra i dati degli assistiti senza codice fiscale comunicati dalle ASL/regioni/province autonome, attribuisce l'ID univoco nazionale ANA e colloca il soggetto come assistito nella ASL di assistenza comunicata	Subentro della banca dati ANA alle banche dati locali	ASL/regioni/province autonome	<ul style="list-style-type: none"> • ANA-D21 – Soggetti privi di codice fiscale
ANA-B10	Comunicazione associazione assistito - medico SSN	Le ASL/regioni/province autonome comunicano ad ANA le associazioni assistito-medico SSN	Assegnazione del medico all'assistito	ASL/regioni/province autonome	ANA-D16 - Associazione assistito - medico SSN
ANA-B13	Comunicazione associazioni assistito SSN - esenzioni	Le ASL/regioni/province autonome comunicano ad ANA le associazioni assistito SSN –esenzioni per patologia e condizione	Assegnazione delle esenzioni agli assistiti SSN	<ul style="list-style-type: none"> • ASL/regioni/province autonome di residenza • ASL/regioni/province autonome di assistenza (solo nella fase di impianto) 	<ul style="list-style-type: none"> • ANA-D18 - Associazione assistito – esenzioni per patologia e condizione



ID del processo	Processo	Descrizione del processo	Finalità del trattamento	Attori del processo (oltre ad ANA)	Dati trattati (allegato B del presente decreto)
ANA-B14	Comunicazione associazioni assistito SASN - esenzioni	Il Ministero della salute comunica ad ANA le associazioni assistito SASN – esenzioni per patologia e condizione	Assegnazione delle esenzioni agli assistiti SASN	Ministero della salute	<ul style="list-style-type: none"> • ANA-D18 - Associazione assistito – esenzioni per patologia e condizione
ANA-B15	Comunicazione anagrafica delle strutture sanitarie in cui si verifica la nascita	Il Ministero della salute comunica l'anagrafica delle strutture in cui si verifica la nascita	Registrazione dell'anagrafica delle strutture	Ministero della salute	<ul style="list-style-type: none"> • ANA-D24 – Strutture sanitarie in cui si verifica la nascita
ANA-B16	Consultazione esiti in fase di subentro	La ASL/regione/provincia autonoma e il Ministero della salute in qualunque momento possono consultare gli esiti del popolamento dell'ANA. MEF-RGS può consultare l'avanzamento in forma aggregata	Monitoraggio del subentro	<ul style="list-style-type: none"> • ASL/regioni/province autonome • Ministero della salute • MEF-RGS 	ANA-D26 – Stato del subentro
ANA-B17	Trattamento anomalie in fase di subentro	ANA effettua la gestione delle anomalie sui dati in fase di subentro, in collaborazione con ASL/regioni/province autonome/SASN	Eliminazione dei disallineamenti sui dati e inserimento in ANA di una posizione univoca dell'assistito e dell'assistibile	<ul style="list-style-type: none"> • ASL/regioni/province autonome • Ministero della salute 	<ul style="list-style-type: none"> • ANA-D04 – Assistibili • ANA-D05 – Assistiti
ANA-B18	Conclusione del subentro	ANA registra il termine del subentro alla banca dati locale, e l'inizio dell'operatività a regime. Le ASL/regioni/province autonome possono consultare i dati di pertinenza, MEF-RGS i dati in forma aggregata	Registrazione del termine del subentro e inizio dell'operatività a regime	<ul style="list-style-type: none"> • ASL/regioni/province autonome • Ministero della salute • MEF-RGS 	ANA-D26 – Stato del subentro
ANA-B19	Acquisizione dei dati dei referenti interessati	ANA acquisisce i dati dei referenti interessati	Scambio informazioni su aggiornamenti del sistema, manutenzione del sistema, invio documentazione, e simili.	<ul style="list-style-type: none"> • ASL/regioni/province autonome • Ministero della salute • ANPR • Anagrafe Tributaria • Sistema TS 	ANA-D27 – Contatti dei referenti interessati




3. Processi a regime

Si riporta il catalogo dei processi previsti a regime. Tali processi si attuano dopo il termine del subentro di ANA alle anagrafi locali. I processi che prevedono accesso ad ANPR sono erogati anche in forma progressiva secondo la disponibilità in ANPR dei dati necessari. Per ciascun processo sono riportate le norme di riferimento.

ID del processo	Processo	Descrizione del processo	Finalità del trattamento	Attori del processo (oltre ad ANA)	Dati trattati (allegato B del presente decreto)	Norme di riferimento
ANA-P01	Aggiornamento dell'anagrafica delle ASL	Il Ministero della salute comunica ad ANA gli aggiornamenti dell'anagrafica delle ASL, compresi gli accorpamenti e i frazionamenti	Collocazione dell'assistibile/assistito nella corretta ASL di residenza e di assistenza	Ministero della salute	ANA-D01 – Anagrafica delle ASL	DPCM 1 giugno 2022 - articolo 4, comma 1, lettere e) e articolo 4, comma 3 lettera a)
ANA-P02	Aggiornamento dell'anagrafica dei comuni	Agenzia delle Entrate e ANPR comunicano ad ANA gli aggiornamenti dell'anagrafica dei comuni e stati esteri, compresi accorpamenti, soppressioni, incorporazioni	Collocazione dell'assistibile/assistito nel corretto comune e ASL di residenza	Agenzia delle Entrate, ANPR	ANA-D02 – Anagrafica dei comuni	DPCM 1 giugno 2022 - articolo 4, comma 3, lettera b) articolo 5
ANA-P03	Aggiornamento dell'associazione ASL – comune	Il Ministero della salute comunica ad ANA gli aggiornamenti delle associazioni ASL-comune	Collocazione dell'assistibile /assistito nella corretta ASL di residenza	Ministero della salute	<ul style="list-style-type: none"> • ANA-D01 – Anagrafica delle ASL • ANA-D02 – Anagrafica dei comuni • ANA-D03 – Associazione ASL-comune • ANA-D03-bis – Distretto • ANA-D03-ter – Associazione Distretto-ASL 	DPCM 1 giugno 2022 -articolo 4, comma 1, lettera e) e articolo 4, comma 3 lettera a) articolo 10, comma 7
ANA-P04	Aggiornamento dati anagrafici per assistiti presenti in ANPR	ANPR comunica gli aggiornamenti dei dati anagrafici degli assistiti presenti in ANPR.	Identificazione degli assistiti	Ministero dell'interno – ANPR	<ul style="list-style-type: none"> • ANA-D06 – Codice fiscale • ANA-D08 - Dati anagrafici 	DPCM 1 giugno 2022 -articolo 4, comma 3, lettera b) articolo 5



ID del processo	Processo	Descrizione del processo	Finalità del trattamento	Attori del processo (oltre ad ANA)	Dati trattati (allegato B del presente decreto)	Norme di riferimento
ANA-P05	Aggiornamento codice fiscale e aggiornamento dati anagrafici degli assistiti non presenti in ANPR	Agenzia delle Entrate comunica gli aggiornamenti dei codici fiscali, nonché gli aggiornamenti dei dati anagrafici degli assistiti non presenti in ANPR	Identificazione degli assistiti	Agenzia delle Entrate - Anagrafe Tributaria	<ul style="list-style-type: none"> • ANA-D06 – Codice fiscale • ANA-D08 - Dati anagrafici 	DPCM 1 giugno 2022 -articolo 3, comma 3, lettera c)
ANA-P06	Aggiornamento della residenza per assistiti presenti in ANPR	ANPR comunica gli aggiornamenti della residenza degli assistiti presenti in ANPR, compresa la cittadinanza	Inserimento soggetti come assistibili nella ASL di residenza	Ministero dell'interno – ANPR	<ul style="list-style-type: none"> • ANA-D06 – Codice fiscale • ANA-D09 - Cittadinanza • ANA-D10 – Residenza 	DPCM 1 giugno 2022 articolo 4, comma 3, lettera b) articolo 10 comma 1 articolo 5
ANA-P06- <i>bis</i>	Aggiornamento della residenza - Registrazione codice municipio	ANA registra il codice municipio associato all'indirizzo per i residenti nel comune di Roma, utilizzando lo specifico servizio esposto dal Comune di Roma	Inserimento soggetti come assistibili nella ASL di residenza per i residenti nel comune di Roma	Comune di Roma	<ul style="list-style-type: none"> • ANA-D10-<i>bis</i> – codice Municipio 	Presente decreto
ANA-P06- <i>ter</i>	Aggiornamento dell'associazione e indirizzo - codice municipio per il comune di Roma	ANA riceve comunicazione da parte del Comune di Roma della variazione dell'associazione tra il codice municipio e l'indirizzo	Aggiornamento soggetti come assistibili nella ASL di residenza per i residenti nel comune di Roma	Comune di Roma	<ul style="list-style-type: none"> • ANA-D10-<i>bis</i> – codice Municipio 	Presente decreto
ANA-P07	Aggiornamento della residenza per assistiti non presenti in ANPR	Agenzia delle Entrate comunica gli aggiornamenti della residenza degli assistiti non presenti in ANPR	Inserimento soggetti come assistibili nella ASL di residenza	Agenzia delle Entrate - Anagrafe Tributaria	<ul style="list-style-type: none"> • ANA-D06 – Codice fiscale • ANA-D10 – Residenza 	DPCM 1 giugno 2022 -articolo 4, comma 3, lettera c)



ID del processo	Processo	Descrizione del processo	Finalità del trattamento	Attori del processo (oltre ad ANA)	Dati trattati (allegato B del presente decreto)	Norme di riferimento
ANA-P08	Collocazione dell'assistibile nella ASL di residenza	Dopo che ANA riceve un aggiornamento della residenza comprese le nuove iscrizioni, colloca il soggetto come assistibile nella nuova ASL di residenza	Inserimento soggetti come assistibili nella ASL di residenza	<ul style="list-style-type: none"> • Ministero dell'interno – ANPR • Agenzia delle Entrate - Anagrafe Tributaria • Comune di Roma 	<ul style="list-style-type: none"> • ANA-D04 - Assistibili • ANA-D06 – Codice fiscale • ANA-D10-bis – codice Municipio 	DPCM 1 giugno 2022 - articolo 10, comma 1
ANA-P09	Aggiornamento dei dati sanitari degli assistiti SSN, inclusi SASN	Le ASL/regioni/province autonome/SASN comunicano gli aggiornamenti dei dati sanitari degli assistiti, compresi i nuovi inserimenti. Sono comunicati anche i dati di contatto. Sono compresi anche gli assistiti con codice fiscale ma privi di comune di residenza, che viene comunicata come domicilio da ASL/regioni/province autonome/SASN	Alimentazione di ANA	<ul style="list-style-type: none"> • ASL/regioni/province autonome • Ministero della salute 	<ul style="list-style-type: none"> • ANA-D06 – Codice fiscale • ANA-D11 - Domicilio • ANA-D12 – Dati di contatto • ANA-D13 – Dati sanitari - escluso medico 	DPCM 1 giugno 2022 -articolo 4, comma 3, lettera a) articolo 7 articolo 10 articolo 11
ANA-P10	Aggiornamento dei dati anagrafici e sanitari degli assistiti senza codice fiscale	Le ASL/regioni/province autonome comunicano ad ANA gli aggiornamenti dei dati anagrafici, del domicilio o dimora, dei dati sanitari e dei dati di contatto dei propri assistiti senza codice fiscale (per es. STP/ENI), compresi i nuovi inserimenti	Alimentazione di ANA	ASL/regioni/province autonome	ANA-D21 – Soggetti privi di codice fiscale	DPCM 1 giugno 2022 -articolo 4, comma 3, lettera a) articolo 10 articolo 11



ID del processo	Processo	Descrizione del processo	Finalità del trattamento	Attori del processo (oltre ad ANA)	Dati trattati (allegato B del presente decreto)	Norme di riferimento
ANA-P11	Aggiornamento associazione assistito - medico SSN	Le ASL/regioni/province autonome comunicano ad ANA gli aggiornamenti delle associazioni assistito-medico SSN.	Alimentazione di ANA	ASL/regioni/province autonome	ANA-D16 - Associazione assistito - medico SSN	DPCM 1 giugno 2022 - articolo 4, comma 3, lettera a) articolo 7 articolo 10 articolo 11
ANA-P14	Controllo dei codici delle esenzioni per reddito	ANA controlla sul Sistema TS l'esistenza dei codici delle esenzioni per reddito	Verifica esistenza codici delle esenzioni per reddito	Sistema TS	ANA-D19 – Esenzioni per reddito	DPCM 1 giugno 2022 - articolo 4, comma 3, lettera d)
ANA-P14 <i>bis</i>	Controllo dei codici delle esenzioni per patologia e condizione	ANA controlla sul Sistema TS l'esistenza dei codici delle esenzioni per patologia e condizione	Verifica esistenza codici delle esenzioni per patologia e condizione	Sistema TS	ANA-D17 – Codici esenzioni per patologia e condizione	Presente decreto
ANA-P14 <i>ter</i>	Controllo dei codici dei dati del Medico associato all'assistito	ANA controlla sul Sistema TS la validità dei dati relativi al medico associato nell'anagrafe dei medici di Sistema TS	Verifica esistenza del medico nell'anagrafe dei medici di Sistema TS	Sistema TS	ANA-D14 – Medici SSN ANA-D15 – Medici SASN	DPCM 1 giugno 2022 - articolo 4, comma 3, lettera e)
ANA-P15	Aggiornamento dell'associazione assistito SSN - esenzioni	Le ASL/regioni/province autonome comunicano ad ANA gli aggiornamenti delle associazioni assistito SSN – esenzioni per patologia e per reddito	Alimentazione di ANA	• ASL/regioni/province autonome	• ANA-D18 - Associazione assistito – esenzioni per patologia e condizione • ANA-D20 - Associazione assistito – esenzioni per reddito	DPCM 1 giugno 2022 - articolo 4, comma 3, lettera a) articolo 10 articolo 11
ANA-P16	Aggiornamento dell'associazione assistito SASN - esenzioni	Il Ministero della salute comunica ad ANA gli aggiornamenti delle associazioni assistito SASN – esenzioni per patologia e per reddito	Alimentazione di ANA	• Ministero della salute	• ANA-D18 - Associazione assistito – esenzioni per patologia e condizione • ANA-D20 - Associazione assistito – esenzioni per reddito	DPCM 1 giugno 2022 - articolo 4, comma 3, lettera a) articolo 10 articolo 11




ID del processo	Processo	Descrizione del processo	Finalità del trattamento	Attori del processo (oltre ad ANA)	Dati trattati (allegato B del presente decreto)	Norme di riferimento
ANA-P17	Associazione assistito - medico oltre il massimale	In fase di assegnazione del medico oltre il massimale, ANA, su richiesta della ASL/regione/provincia autonoma, verifica l'ammissibilità dell'assegnazione	Assegnazione all'assistito del medico oltre il massimale	<ul style="list-style-type: none"> • ASL/regioni/province autonome • Ministero dell'interno – ANPR 	ANA-D22 - Nucleo familiare	DPCM 1 giugno 2022 - articolo 7 articolo 8, comma 1 articolo 5
ANA-P17 <i>bis</i>	Interrogazione soggetto in ANPR	ANA utilizza l'ID-ANPR per l'accesso ai dati presenti in ANPR	Accesso ai dati di ANPR	<ul style="list-style-type: none"> • ANPR 	ANA-D08 - Dati anagrafici	decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica, 3 marzo 2023
ANA-P17 <i>ter</i>	Interrogazione domanda di trasferimento di residenza	ANA chiama un servizio esposto da ANPR per determinare se è in corso un processo di acquisizione della richiesta di trasferimento di residenza per un cittadino	Accesso ai dati di ANPR	<ul style="list-style-type: none"> • ANPR 	ANA-D10-ter- Domanda di trasferimento della residenza	Presente decreto
ANA-P18	Verifica dati del permesso di soggiorno	In fase di inserimento di un assistito straniero, ANA su richiesta della regione/provincia autonoma/ASL verifica i dati del permesso di soggiorno	Inserimento in ANA di soggetti stranieri con assistenza a termine	<ul style="list-style-type: none"> • ASL/regioni/province autonome • Ministero dell'interno – ANPR 	ANA-D23 - Permesso di soggiorno	DPCM 1 giugno 2022 - articolo 5



ID del processo	Processo	Descrizione del processo	Finalità del trattamento	Attori del processo (oltre ad ANA)	Dati trattati (allegato B del presente decreto)	Norme di riferimento
ANA-P18- <i>bis</i>	Interrogazione dati assistito	Interrogazione dati assistito per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente	Gestione ed erogazione dell'assistenza sanitaria	<ul style="list-style-type: none"> • ASL/regioni/province autonome • Ministero della salute 	Tutti i dataset di cui all'allegato B necessari per la gestione ed erogazione assistenza	DPCM 1 giugno 2022 - articolo 6 articolo 16 (SASN)
ANA-P19	Interrogazione dati assistito	Interrogazione dati assistito per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente	Monitoraggio della spesa sanitaria	Sistema TS	ANA-D05 - Assistiti	articolo 50 del decreto-legge 30/09/2003 n. 269 DPCM 1 giugno 2022 - articolo 14
ANA-P20	Interrogazione dati assistito	Interrogazione dati assistito per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente	Emissione e gestione tessera sanitaria	Sistema TS	ANA-D05 - Assistiti	articolo 50 del decreto-legge 30/09/2003 n. 269 DPCM 1 giugno 2022 - articolo 14
ANA-P21	Interrogazione dati assistito	Interrogazione dati assistito per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente	Invio dati delle ricette - Erogatori	Sistema TS	ANA-D05 - Assistiti	articolo 50, comma 5, del decreto-legge 30/09/2003 n. 269 DPCM 1 giugno 2022 - articolo 14
ANA-P22	Interrogazione dati assistito	Interrogazione dati assistito per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente	In dati delle ricette - Prescrittori	Sistema TS	ANA-D05 - Assistiti	DPCM 26/03/2008 DPCM 1 giugno 2022 - articolo 14
ANA-P23	Interrogazione dati assistito	Interrogazione dati assistito per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente	Emissione dei certificati di malattia	Sistema TS	ANA-D05 - Assistiti	DM MEF 26/02/2010 DM MEF 18/04/2012 DPCM 1 giugno 2022 - articolo 14



ID del processo	Processo	Descrizione del processo	Finalità del trattamento	Attori del processo (oltre ad ANA)	Dati trattati (allegato B del presente decreto)	Norme di riferimento
ANA-P24	Interrogazione dati assistito	Interrogazione dati assistito per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente	Emissione delle ricette dematerializzate	Sistema TS	ANA-D05 - Assistiti	DM MEF 2/11/2011 DPCM 1 giugno 2022 - articolo 14
ANA-P25	Interrogazione dati assistito	Interrogazione dati assistito per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente	Circolarità della ricetta farmaceutica	Sistema TS	ANA-D05 - Assistiti	DPCM 14/11/2015 DPCM 1 giugno 2022 - articolo 14
ANA-P26	Interrogazione dati assistito	Interrogazione dati assistito per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente	Verifica dell'appropriatezza prescrittiva	Sistema TS	ANA-D05 - Assistiti	DM Salute 9/12/2015 DPCM 1 giugno 2022 - articolo 14
ANA-P27	Interrogazione dati assistito	Interrogazione dati assistito per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente	Emissione e consultazione delle esenzioni per reddito	Sistema TS	ANA-D05 - Assistiti	DM MEF 11/12/2009 DPCM 1 giugno 2022 - articolo 14
ANA-P28	Interrogazione dati assistito	Interrogazione dati assistito per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente	Acquisizione spese sanitarie per 730 precompilato e consultazione per il cittadino	Sistema TS	ANA-D05 - Assistiti	DM MEF 31/07/2015 e successive modifiche DPCM 1 giugno 2022 - articolo 14
ANA-P29	Interrogazione dati assistito	Interrogazione dati assistito per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente	Verifica del codice identificativo nell'ambito del decreto del Ministero della salute 7 dicembre 2016, n. 262	<ul style="list-style-type: none"> • regioni/provincie autonome • Ministero della salute • Sistema TS 	ANA-D05 - Assistiti	DM Ministero della salute 7/12/2016 n. 262 DPCM 1 giugno 2022 - articolo 14 articolo 16
ANA-P29- <i>bis</i>	Interrogazione dati assistito	Interrogazione dati assistito per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente - NSIS	Acquisizione dati secondo le modalità del decreto del Ministero della salute 7 dicembre 2016, n. 262	<ul style="list-style-type: none"> • Ministero della salute 	I dataset di cui all'allegato B necessari per le finalità	DPCM 1 giugno 2022 - articolo 16



ID del processo	Processo	Descrizione del processo	Finalità del trattamento	Attori del processo (oltre ad ANA)	Dati trattati (allegato B del presente decreto)	Norme di riferimento
ANA-P30	Interrogazione dati assistito	Interrogazione dati assistito per la corretta identificazione dell'assistito e della sua posizione amministrativa nei confronti del SSN	Fascicolo Sanitario Elettronico	• INI – Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità	ANA-D05 - Assistiti	DM MEF 4/08/2017 DPCM 1 giugno 2022 - articolo 18
ANA-P31	Interrogazione dati assistito	Interrogazione dati assistito per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente	Dematerializzazione dei piani terapeutici	Sistema TS	ANA-D05 - Assistiti	DM MEF 25/03/2020 DPCM 1 giugno 2022 - articolo 14
ANA-P32	Interrogazione dati assistito	Interrogazione dati assistito per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente	Test sierologici per il personale docente e non docente delle scuole	Sistema TS	ANA-D05 - Assistiti	Ordinanza n. 17-2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 DPCM 1 giugno 2022 - articolo 14
ANA-P33	Interrogazione dati assistito	Interrogazione dati assistito per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente	Comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi e referto elettronico per l'assistito	Sistema TS	ANA-D05 - Assistiti	articoli 19 e 20 decreto-legge 28/10/2020 n. 137 DPCM 1 giugno 2022 - articolo 14



ID del processo	Processo	Descrizione del processo	Finalità del trattamento	Attori del processo (oltre ad ANA)	Dati trattati (allegato B del presente decreto)	Norme di riferimento
ANA-P34	Verifica regione/provincia autonoma di residenza	Interrogazione dati assistito per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente	Mobilità interregionale - Compensazioni tra regioni	regioni/province autonome	<ul style="list-style-type: none"> • ANA-D06 – Codice fiscale • ANA-D10 – Residenza • ANA-D10-bis – codice Municipio 	Circolare Ministero della sanità 11 maggio 1984 n. 1000.116 (G.U. 28 maggio 1984, n. 145) articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1998 e s.m.. DPCM 1 giugno 2022 - articolo 6
ANA-P35	Assegnazione del pediatra in sede di dichiarazione di nascita	Assegnazione del pediatra in sede di dichiarazione di nascita, perfezionamento della scelta e notifiche	Semplificazione iter amministrativo per il cittadino	<ul style="list-style-type: none"> • ANPR • regioni/provincie autonome/ASL 	<ul style="list-style-type: none"> • ANA-D05 - Assistiti • ANA-D24 – Strutture sanitarie in cui si verifica la nascita 	DPCM 1 giugno 2022 - articolo 5 articolo 7 articolo 14
ANA-P36	Aggiornamento dell'anagrafica delle strutture sanitarie in cui si verifica la nascita	Il Ministero della salute invia gli aggiornamenti dell'anagrafica delle strutture in cui si verifica la nascita	Alimentazione di ANA	Ministero della salute	ANA-D24 – Strutture sanitarie in cui si verifica la nascita	DPCM 1 giugno 2022 - articolo 4, comma 3, lettera a)
ANA-P37	Accesso degli assistiti ai propri dati	Accesso degli assistiti ai propri dati, compreso il libretto sanitario digitale	Semplificazione iter amministrativo per il cittadino ed esercizio diritti previsti dal regolamento UE 2016/679 (GDPR)	Cittadini assistiti dal SSN o SASN	<ul style="list-style-type: none"> • ANA-D05 – Assistiti • ANA-D31 – Libretto sanitario digitale • ANA-D25 - Deleghe 	DPCM 1 giugno 2022 - articolo 12
ANA-P38	Assistenza sanitaria in ambito internazionale	Gestione dell'assistenza sanitaria in ambito internazionale e della tracciabilità delle prestazioni sanitarie erogate	Gestione dell'assistenza sanitaria in ambito internazionale e della tracciabilità delle prestazioni sanitarie erogate	Ministero della salute	ANA-D05 - Assistiti	DPCM 1 giugno 2022 - articolo 17



ID del processo	Processo	Descrizione del processo	Finalità del trattamento	Attori del processo (oltre ad ANA)	Dati trattati (allegato B del presente decreto)	Norme di riferimento
ANA-P39	Notifiche eventi anagrafici	Notifiche alle regioni/province autonome/ASL e al Ministero della salute delle variazioni di codice fiscale, dati anagrafici e residenza	Mantenere l'allineamento delle banche dati regionali, ove previste, e sostituire l'analogo processo già previsto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 269/2003	• ASL/regioni/province autonome • Ministero della salute	• ANA-D06 – Codice fiscale • ANA-D08 – Dati anagrafici • ANA-D10 – Residenza • ANA-D09 – Cittadinanza	• DPCM 1 giugno 2022 - articolo 6, articolo 10, articolo 11 • articolo 50 del decreto-legge 30/09/2003 n. 269 • Presente decreto
ANA-P40	Notifiche eventi sanitari	Notifiche alle ASL/regioni/province autonome e al Ministero della salute dei trasferimenti di assistenza fuori ASL o fuori regione o fuori SASN	Mantenere l'allineamento delle banche dati regionali, ove previste, e sostituire l'analogo processo già previsto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 269/2003	• ASL/regioni/province autonome • Ministero della salute	• ANA-D06 – Codice fiscale • ANA-D13 – Dati sanitari (a meno del dato relativo alla regione/provincia autonoma- ASL di assistenza) • ANA-D18 – Associazione assistito – esenzioni per patologia e condizione • ANA-D20- Associazione assistito – esenzioni per reddito	• DPCM 1 giugno 2022 - articolo 6 e articolo 11 • articolo 50 del decreto-legge 30/09/2003 n. 269 • Presente decreto
ANA-P41	Propagazione notifiche provenienti da ANPR e Anagrafe Tributaria	Aggiornamento sulle altre banche dati del Sistema TS di codici fiscali, dati anagrafici e residenze di soggetti con ruolo diverso da quello dell'assistito	Mantenere allineamento e correttezza dei dati nel Sistema TS al fine di realizzare le proprie finalità istituzionali	Sistema TS	• ANA-D06 – Codice fiscale • ANA-D08 – Dati anagrafici • ANA-D10 – Residenza	Decreto legislativo n. 82/2005 (CAD), articolo 62-ter comma 3 DPCM 1 giugno 2022 - articolo 14



ID del processo	Processo	Descrizione del processo	Finalità del trattamento	Attori del processo (oltre ad ANA)	Dati trattati (allegato B del presente decreto)	Norme di riferimento
ANA-P42	Gestione deleghe	Nelle more dell'operatività del Sistema Gestione Delege, ANA accede a INI per interrogare la delega del cittadino che accede ad ANA	Delega del figlio verso il genitore, tutore, legale rappresentante per l'iscrizione in una ASL e per la scelta del medico.	<ul style="list-style-type: none"> INI (nelle more dell'operatività del Sistema Gestione Delege) Sistema Gestione Delege (a regime) 	ANA-D25 - Deleghe	Presente decreto
ANA-P43	Aggiornamento dei dati dei referenti interessati di ASL e regioni/province autonome	ANA acquisisce gli aggiornamenti dei dati dei referenti interessati di ASL e regioni/province autonome	Mantenere aggiornati i dati dei referenti interessati	<ul style="list-style-type: none"> MEF - RGS ASL/regioni/province autonome Ministero della salute ANPR Anagrafe Tributaria Sistema TS 	ANA-D27 – Contatti dei referenti interessati	DPCM 1 giugno 2022 - articolo 6 articolo 10 articolo 11
ANA-P44	Comunicazioni con i referenti interessati di ASL e regioni/province autonome	ANA invia e riceve comunicazioni e materiali con i referenti interessati di ASL e regioni/province autonome	Scambio informazioni su aggiornamenti del sistema, manutenzione del sistema, invio documentazione, e simili.	<ul style="list-style-type: none"> MEF - RGS ASL/Regioni Ministero della salute ANPR Anagrafe Tributaria Sistema TS 	<ul style="list-style-type: none"> ANA-D27 – Contatti dei referenti interessati ANA-D28 – Informazioni e materiali sul sistema ANA 	DPCM 1 giugno 2022
ANA-P45	Monitoraggio del sistema	ANA mette a disposizione delle amministrazioni un cruscotto di monitoraggio che riporta i dati aggregati di competenza	Monitoraggio sull'utilizzo del sistema	<ul style="list-style-type: none"> MEF - RGS ASL/regioni/province autonome Ministero della salute 	ANA-D29 – Dati aggregati per monitoraggio	DPCM 1 giugno 2022
ANA-P46	Consultazione esiti delle operazioni	Le ASL/regioni/province autonome e il Ministero della salute consultano gli esiti delle operazioni compiute sui dati di competenza	Controllo della qualità dei dati	<ul style="list-style-type: none"> ASL/regioni/province autonome Ministero della salute 	ANA-D30 – Esiti delle operazioni	DPCM 1 giugno 2022



4. Descrizione dei processi per il subentro alle anagrafi locali

Sulla base delle specifiche tecniche di cui al paragrafo 2 dell'allegato A, per i fini previsti dall'articolo 3 del DPCM 1 giugno 2022, ciascuna ASL/regione/provincia autonoma e il Ministero della salute provvedono al popolamento massivo degli assistibili/assistiti di propria competenza.

Il popolamento riguarda sia i residenti che i non residenti attraverso i processi di seguito descritti. I dati conferiti sono quelli definiti nell'allegato B, laddove disponibili.

4.1 Processo di pre-popolamento residenti

Il processo consente il conferimento massivo ad ANA dei residenti (provvisti di codice fiscale) di competenza della ASL/regione/provincia autonoma o Ministero della salute.

Il processo esegue i controlli di cui all'allegato A par. 4.1 del DPCM 1 giugno 2022, e restituisce un numero di protocollo dell'elaborazione che è utilizzato per acquisire gli esiti di ciascun residente (cfr. processo di consultazione esiti in fase di subentro), sia in caso di esito positivo che di esito negativo.

4.2 Processo di pre-popolamento non residenti

Il processo consente il conferimento massivo ad ANA dei soggetti non residenti (provvisti o non provvisti di codice fiscale) di competenza della ASL/regione/provincia autonoma o Ministero della salute.

Il processo esegue i controlli di cui all'allegato A par 4.2 del DPCM 1 giugno 2022, e restituisce un numero di protocollo dell'elaborazione che è utilizzato per acquisire gli esiti di ciascun soggetto non residente (cfr. processo di consultazione esiti in fase di subentro), sia in caso di esito positivo che di esito negativo.

4.3 Processo di consultazione esiti in fase di subentro

Il servizio restituisce, sulla base del numero di protocollo del processo di pre-popolamento, gli esiti per ciascun assistito inserito dal pre-popolamento stesso.

In caso di esito positivo il servizio restituisce l'ID univoco nazionale di ANA.

In caso di esito negativo, opportunamente codificato, sono restituite le seguenti informazioni:

- per la causale decesso: la data dello stesso allo scopo di consentire il recupero delle quote medico
- per la causale emigrazione all'estero: la data dello stesso allo scopo di consentire il recupero delle quote medico
- le causali di incongruenza del codice fiscale (ove applicabile) e/o dei dati anagrafici e di residenza



- le causali di incongruenze dei dati di assistenza
- le causali di altre incongruenze.

5. Descrizione dei processi per le ASL e le regioni/province autonome

L'elenco completo dei processi dedicati alle ASL e alle regioni/province autonome è riportato nella precedente tabella. Tra questi, ANA mette a disposizione i seguenti:

- registrazione e variazione dei dati relativi all'assistenza sanitaria per i soggetti residenti
- registrazione e variazione dei dati relativi all'assistenza sanitaria per i soggetti non residenti
- registrazione delle associazioni degli assistiti con i codici di esenzione
- associazione all'assistito dei dati del medico di medicina generale (MMG) / pediatra di libera scelta (PLS)
- consultazione ed estrazione
- processi e servizi a supporto
- servizio per la verifica del codice identificativo

5.1 Registrazione e variazione dei dati relativi all'assistenza sanitaria per i soggetti residenti

I processi di registrazione consentono, in tempo reale, le operazioni di comunicazione dei dati relativi all'assistenza sanitaria di competenza della ASL/regione/provincia autonoma ed in particolare:

- iscrizione nuovo assistito residente (presa in carico)
- scelta/cambio del medico
- revoca del medico
- chiusura dell'assistenza
- comunicazione dei dati di contatto dell'assistito


In risposta alla richiesta inviata, l'ANA:

- verifica la presenza e la coerenza della posizione dell'assistito in ANA
- verifica la correttezza formale e sostanziale (sintattica e semantica) del codice fiscale
- in caso di codice fiscale non presente in ANA, verifica la presenza del soggetto residente nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) oppure in Anagrafe Tributaria.

In assenza di errore, l'ANA invia la conferma di registrazione del dato e un protocollo riferito all'operazione; in caso di errore, la ASL/regione/provincia autonoma riceve un avviso di esito negativo, con indicazione della causa.

Il sistema effettua i controlli di congruenza dei dati relativi all'assistenza sanitaria forniti in merito:

- alle date di riferimento



- alla coerenza con i dati relativi all'assistenza sanitaria già presenti in ANA:
 - o attualità dei dati relativi all'assistenza sanitaria
 - o coerenza del dato del medico con gli elenchi della ASL e relativa validità.

Alla ASL/regione/provincia autonoma è inoltre resa disponibile la consultazione delle operazioni richieste, del relativo esito, e dei relativi messaggi di conferma e di errore, per intervalli temporali, con le seguenti modalità:

- l'esito di un'operazione di registrazione è disponibile per un anno
- gli eventi notificati sono disponibili per centottanta giorni.

5.2 Registrazione e variazione dei dati relativi all'assistenza sanitaria per i soggetti non residenti nella regione/provincia autonoma di assistenza

I processi di registrazione consentono, in tempo reale, le operazioni di comunicazione dei dati relativi all'assistenza sanitaria di competenza della ASL/regione/provincia autonoma e in particolare:

- iscrizione nuovo assistito non residente nella regione/provincia autonoma di assistenza
- scelta/cambio del medico
- revoca del medico
- chiusura dell'assistenza
- comunicazione dei dati di contatto dell'assistito
- inserimento nuovo contatto Straniero Temporaneamente Presente
- inserimento nuovo contatto AIRE

In risposta alla richiesta inviata l'ANA:

- verifica la presenza e la coerenza della posizione dell'assistito in ANA
- verifica la correttezza formale e sostanziale (sintattica e semantica) del codice fiscale
- in caso di codice fiscale non presente in ANA, verifica la presenza del soggetto residente nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) oppure in Anagrafe Tributaria
- In caso di assenza del codice fiscale viene attribuito l'ID univoco nazionale ANA e si procede alla registrazione dei dati dell'assistenza sanitaria come STP o come ENI, oppure procede alla registrazione dei dati del soggetto come CONTATTO.

In assenza di errore, l'ANA invia la conferma di registrazione del dato e un protocollo riferito all'operazione; in caso di errore, la ASL/regione/provincia autonoma riceve un avviso di esito negativo, con indicazione della causa.

Il sistema effettua i controlli di congruenza dei dati relativi all'assistenza sanitaria forniti in merito:

- alle date di riferimento
- alla coerenza con i dati relativi all'assistenza sanitaria già presenti in ANA:



- attualità dei dati relativi all'assistenza sanitaria
- coerenza del dato del medico con gli elenchi della ASL e relativa validità.

Alla ASL/regione/provincia autonoma è inoltre resa disponibile la consultazione delle operazioni richieste, del relativo esito, e dei relativi messaggi di conferma e di errore, per intervalli temporali, con le seguenti modalità:

- l'esito di un'operazione di registrazione è disponibile per un anno
- gli eventi notificati sono disponibili per centottanta giorni.

5.3 Registrazione degli esenti

I processi di registrazione delle esenzioni riconosciute all'assistito consentono, in tempo reale, la comunicazione dei codici di esenzione riconosciute all'assistito ed in particolare:

- inserimento associazione codice esenzione
- aggiornamento associazione codice esenzione
- chiusura associazione codice esenzione.

In risposta alla richiesta inviata, l'ANA verifica la presenza e la coerenza della posizione dell'assistito in ANA.

In assenza di errore, l'ANA invia la conferma di registrazione del dato e un protocollo riferito all'operazione.

In caso di errore, la ASL/regione/provincia autonoma riceve un avviso di esito negativo, con indicazione della causa.

Il sistema permette di registrare tutte le esenzioni riconosciute agli assistiti (una o più di una), rilasciate presso la ASL di residenza o di assistenza nel periodo di impianto.

Il sistema è predisposto per ricevere le esenzioni dalle fonti: ASL di residenza, ASL di assistenza (periodo di impianto), SASN.

Il sistema permette di mandare l'aggiornamento sullo stato delle esenzioni da parte dei medesimi soggetti.

La verifica, la conservazione dei documenti ed ogni altro processo amministrativo necessario per il rilascio delle esenzioni sono a carico dell'Ente che le certifica.

5.4 Consultazione

I processi di consultazione consentono alle ASL/regioni/province autonome di effettuare a regime delle ricerche in ANA per varie tipologie di dati e con finalità definite nella tabella riportata in precedenza.

Le ricerche possono avvenire secondo i seguenti parametri:

- per ID univoco nazionale ANA
- per codice fiscale dell'assistito (attivo o obsoleto)



- per dati anagrafici primari (nome, cognome, sesso, data di nascita, comune e provincia di nascita)
- per codice fiscale del medico
- per periodo di validità
- per tipo di operazione
- per intervalli temporali delle operazioni
- per combinazione dei campi precedenti.

Come risposta, in caso di esito positivo, il sistema fornisce i dati richiesti, in casi di errore, restituisce un avviso di esito negativo con indicazione della causa.

5.5 Processi e servizi a supporto

I servizi a supporto consentono alla ASL/regione/provincia autonoma di verificare lo stato delle operazioni richieste.

Comprendono, in particolare:

- il processo di verifica dell'esito dell'operazione
- il servizio di variazione di dati
- il processo di invio e di consultazione delle notifiche
- il processo di monitoraggio.

I dati che consentono ad ANA di fornire i servizi in questione sono conservati per un periodo di tempo prefissato, trascorso il quale sono storicizzati nel modo seguente:

- l'esito di un'operazione di registrazione è disponibile per un anno
- l'esito delle operazioni di consultazione è disponibile per un anno
- gli eventi notificati alla ASL/regione/provincia autonoma sono disponibili per un periodo di centottanta giorni


I dettagli tecnici dei servizi sono descritti nelle specifiche tecniche, come già riportato nel paragrafo 1.

5.6 Servizio per la verifica del codice identificativo

Con riferimento al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, in tema di interconnessione, ANA mette a disposizione delle sole regioni/provincia autonoma il servizio di verifica del codice identificativo dell'assistito.

6. Descrizione dei processi per il Ministero della salute

L'elenco completo dei processi dedicati al Ministero della salute è riportato nella precedente tabella. Tra questi, ANA mette a disposizione i seguenti:



- registrazione e variazione dei dati relativi all'assistenza sanitaria per i soggetti di competenza del Ministero della salute
- registrazione dei dati di contatto dell'assistito
- consultazione ed estrazione
- processi e servizi a supporto
- servizio per la verifica del codice identificativo.

6.1 Registrazione e variazione dei dati relativi all'assistenza sanitaria per i soggetti di competenza del Ministero della salute

I processi di registrazione consentono, in tempo reale, le operazioni di comunicazione dei dati sanitari degli assistiti di competenza del Ministero della salute e in particolare:

- iscrizione di un nuovo assistito navigante residente in Italia (presa in carico)
- iscrizione di un nuovo assistito navigante non residente in Italia (presa in carico di soggetto straniero/apolide)
- chiusura dell'assistenza.

In risposta alla richiesta inviata l'ANA:

- verifica la presenza e la coerenza della posizione dell'assistito in ANA
- verifica la correttezza formale e sostanziale (sintattica e semantica) del codice fiscale
- in caso di codice fiscale non presente in ANA, verifica la presenza del soggetto residente nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) oppure in Anagrafe Tributaria
- in caso di assenza del codice fiscale viene attribuito l'ID univoco nazionale ANA e si procede alla registrazione dei dati del soggetto come CONTATTO.

In assenza di errore, l'ANA invia la conferma di registrazione del dato e un protocollo riferito all'operazione; in caso di errore, il Ministero della salute riceve un avviso di esito negativo, con indicazione della causa.

Il sistema effettua i controlli di congruenza dei dati relativi all'assistenza sanitaria forniti in merito:

- alle date di riferimento
- alla coerenza con i dati relativi all'assistenza sanitaria già presenti in ANA:
 - Attualità dei dati relativi all'assistenza sanitaria.

Al Ministero della salute è inoltre resa disponibile la consultazione delle operazioni richieste, del relativo esito, e dei relativi messaggi di conferma e di errore, per intervalli temporali, con le seguenti modalità:

- l'esito di un'operazione di registrazione è disponibile per un anno
- gli eventi notificati sono disponibili per centottanta giorni.



6.2 Registrazione dei dati di contatto dell'assistito

I processi di registrazione dei dati di contatto dell'assistito consentono, in tempo reale, le operazioni di inserimento e aggiornamento dei dati di contatto dell'assistito.

In risposta alla richiesta inviata, l'ANA verifica la presenza e la coerenza della posizione dell'assistito in ANA.

In assenza di errore, l'ANA invia la conferma di registrazione del dato e un protocollo riferito all'operazione.

In caso di errore, il Ministero della salute riceve un avviso di esito negativo con indicazione della causa.

6.3 Consultazione

I processi di consultazione consentono al Ministero della salute di effettuare a regime delle ricerche in ANA per varie tipologie di dati e con finalità definite nella tabella riportata in precedenza.

Le ricerche avvengono secondo i seguenti parametri:

- per ID univoco nazionale ANA
- per codice fiscale dell'assistito (attivo o obsoleto)
- per dati anagrafici primari (nome, cognome, sesso, data di nascita, comune e provincia di nascita)
- per tipologia di assistenza, in coerenza con le fattispecie previste all'Allegato E al DPCM 1 giugno 2022
- per periodo di validità
- per tipo di operazione
- per intervalli temporali delle operazioni
- per combinazione dei campi precedenti.


Come risposta, in caso di esito positivo il sistema fornisce i dati richiesti, in casi di errore restituisce un avviso di esito negativo con indicazione della causa.

6.4 Processi e servizi a supporto

I servizi a supporto consentono al Ministero della salute di verificare lo stato delle operazioni richieste.

Comprendono, in particolare:

- il processo di verifica dell'esito dell'operazione
- il servizio di variazione di dati
- il processo di invio e di consultazione delle notifiche
- il processo di monitoraggio



I dati che consentono ad ANA di fornire i servizi in questione sono conservati per un periodo di tempo prefissato, trascorso il quale sono storicizzati nel modo seguente:

- l'esito dell'operazione di registrazione è disponibile per un mese
- l'esito delle operazioni di consultazione è disponibile per 72 ore
- gli eventi notificati alla ASL/regione/provincia autonoma sono disponibili per un periodo di tre mesi.

I dettagli tecnici dei servizi sono descritti nelle specifiche tecniche, come già riportato nel paragrafo 1.

6.5 Servizio per la verifica del codice identificativo

Con riferimento al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016 n. 262, in tema di interconnessione, ANA mette a disposizione del Ministero della salute il servizio di verifica del codice identificativo dell'assistito.

6.6 Servizi messi a disposizione dal Ministero della salute

Il Ministero della salute mette a disposizione di ANA una serie di servizi finalizzati all'acquisizione da parte di ANA di alcuni dati di competenza del Ministero stesso (già elencati in precedenza), e che sono necessari per realizzare i seguenti processi già descritti in precedenza:


- comunicazione e aggiornamento dell'anagrafica delle ASL del territorio nazionale
- comunicazione e aggiornamento delle associazioni tra ASL competente e comune di residenza dell'assistito
- comunicazione e aggiornamento dell'anagrafica delle strutture sanitarie in cui si verifica la nascita.

7. Notifiche alle ASL, regioni/province autonome e Ministero della salute

Per le finalità di cui all'articolo 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), l'interconnessione con ANPR consente ad ANA di disporre in tempo reale dei dati di interesse anagrafico, in relazione alla popolazione residente ed agli italiani residenti all'estero. Tali movimentazioni, assieme a quelle ricevute da ANA a seguito del cambio di assistenza presso nuova ASL, costituiscono notifiche automatiche che ANA mette a disposizione delle ASL di competenza (residenza e assistenza), alle regioni/province autonome e al Ministero della salute.

In particolare, i servizi resi disponibili sono:

- notifica di iscrizione o chiusura assistenza per cambio di residenza, decesso
- notifica di chiusura dell'iscrizione dell'assistito per trasferimento dell'assistenza sanitaria
- notifica di variazione anagrafica (codice fiscale e dati anagrafici primari) provenienti da ANPR o da Anagrafe Tributaria.



7.1 Notifica di iscrizione o chiusura assistenza per cambio di residenza, decesso

Una volta acquisite da ANPR, l'ANA notifica alle ASL o alle regioni/province autonome, nonché al Ministero della salute:

- le informazioni relative ai soggetti che fissano per la prima volta la residenza in Italia (immigrazioni e nascite). La notifica è indirizzata alla ASL di residenza in base all'indirizzo di residenza del soggetto, come comunicato in fase di registrazione all'anagrafe comunale;
- le informazioni relative ai trasferimenti di residenza di soggetti già iscritti. ANA notifica l'evento al Ministero della salute, per gli assistiti di competenza, e alle ASL interessate dal trasferimento, e provvede alla chiusura della posizione dell'assistito presso la ASL di provenienza. Il medico non è revocato nei casi di trasferimento di residenza nella ASL in cui l'assistito ha già effettuato la scelta del medico;
- le informazioni relative agli eventi di decesso. L'ANA chiude l'assistenza per il nominativo e ne dà tempestiva comunicazione alle ASL di competenza (residenza e assistenza) o al Ministero della salute per gli assistiti SASN.

7.2 Notifica di chiusura iscrizione dell'assistito per trasferimento dell'assistenza sanitaria


Una volta acquisite dalla ASL o dal SASN di nuova assistenza, l'ANA notifica alle ASL di precedente assistenza o alla regione/provincia autonoma le informazioni degli assistiti che hanno trasferito l'assistenza al fine della chiusura della posizione di assistenza nella ASL dove era assistito precedentemente.

7.3 Notifica di variazione anagrafica (codice fiscale e dati anagrafici primari) provenienti da ANPR o da Anagrafe Tributaria

Nel caso di variazioni dei dati anagrafici primari degli assistiti (codice fiscale, nome, cognome, sesso, data di nascita, comune e provincia di nascita, residenza) presenti in ANPR, l'ANA acquisisce tali informazioni e ne assicura la gestione al fine di garantire la coerente e corretta identificazione dell'assistito, anche in presenza delle predette variazioni, e ne dà notifica, in relazione alla competenza, alle ASL/regioni/province autonome/Ministero della salute.

8. Accesso per il cittadino

In riferimento all'articolo 12 del presente decreto, il cittadino registrato come assistito nell'ANA può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalità indicate nell'ambito delle informazioni da rendere all'interessato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, presso la ASL di competenza, ovvero tramite sito web dell'ANA, in modalità diretta e sicura, e previa



identificazione informatica ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).

Pertanto, l'ANA mette a disposizione dell'assistito i seguenti servizi:

- servizi per l'esercizio del diritto di accesso e degli altri diritti in materia di dati personali
- servizi per la visualizzazione e la stampa della copia informatica del libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

9. Descrizione dei processi per il Sistema TS

I processi che ANA mette a disposizione per il Sistema TS del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencati nella tabella riportata in precedenza, insieme alle finalità del trattamento. In particolare, tra questi, si riporta il seguente servizio.

9.1 Servizio per la verifica del codice identificativo

Con riferimento al decreto del Ministero della salute 7 dicembre 2016 n. 262, in materia di interconnessione, ANA mette a disposizione del Sistema TS il servizio di verifica del codice identificativo dell'assistito.

25A06491

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 24 ottobre 2025.

Individuazione delle modalità di assegnazione delle risorse per la realizzazione degli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici ospitanti scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento concernente le norme di contabilità di Stato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica» e in particolare l'art. 2, comma 1, lettera b) e l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» e in particolare l'art. 82;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 e, in particolare, l'art. 7-bis;



Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e in particolare l'art. 41;

Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026» e in particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027» e in particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 gennaio 2025, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito» e in particolare l'art. 13;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 febbraio 2025, n. 20, con il quale è stato adottato l'atto di indirizzo politico istituzionale per l'anno 2025, concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2025;

Vista la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

Considerato che, nel corso del tempo, numerosi enti locali hanno trasmesso al Ministero dell'istruzione e del merito richieste di finanziamento aventi ad oggetto l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di propria pertinenza;

Considerato che la Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, competente in materia ai sensi del citato decreto ministeriale n. 6 del 2025, ha potuto dar seguito solo ad alcune delle predette istanze, dopo averne valutato caso per caso legittimità e fondatezza, nei limiti delle risorse finanziarie a propria disposizione;

Rilevato che, odiernamente, il bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito presenta una disponibilità di risorse pari a euro 18.689.726,62 che, in virtù della compatibile destinazione normativa, possono essere destinate per far fronte alle richieste di cui ai punti precedenti e che le risorse medesime sono ripartite come di seguito:

euro 4.048.644,00 iscritti sul capitolo 8545, pg 1, denominato «Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole», a valere sul bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2025;

euro 3.180.643,83 a valere sui residui di lettera f), anno 2024, del capitolo 8545, pg 1;

euro 25.620,80 iscritti sul capitolo 8545, pg 3, denominato «Spese per interventi legati ad altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, ecc», a valere sul bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2025;

euro 7.356.683,99 a valere sui residui di lettera f), anno 2024, del capitolo 8545, pg 3;

euro 2.889.067,00 iscritti sul capitolo 8785, pg 1, denominato «Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole», a valere sul bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2025;

euro 1.189.067,00 a valere sui residui di lettera f), anno 2024, del capitolo 8785, pg 1;

Considerato che il superamento delle barriere architettoniche rientra tra le priorità politiche nel processo di pianificazione strategica del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2025, in aderenza al succitato atto di indirizzo n. 20 del 2025, paragrafo 6, denominato «Supportare il processo di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico»;

Ritenuto pertanto di dover destinare le risorse finanziarie indicate in precedenza per la realizzazione degli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio e di dover disciplinare le modalità di accesso per l'assegnazione dei relativi finanziamenti agli enti locali richiedenti;

Ritenuto di dover delegare la Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche alla gestione delle risorse in argomento, compresa la facoltà di porre in essere eventuali revoche dei finanziamenti concessi tramite l'indizione di avvisi pubblici, nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto;



Decreta:

Art. 1.

Oggetto e riparto delle risorse

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro 18.689.726,62 (diciottomiliseicentoottantanove mila settecentoventisei/62) è destinata all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici ospitanti scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado presenti sul territorio, e le risorse necessarie sono ripartite come di seguito:

euro 4.048.644,00 (quattromilioni quarantottomila seicentoquarantaquattro/00) iscritti sul capitolo 8545, pg 1, denominato «Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole», a valere sul bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2025;

euro 3.180.643,83 (tremilioni centoottantamilaseicentoquarantatre/83) a valere sui residui di lettera f), anno 2024, del capitolo 8545, pg 1;

euro 25.620,80 (venticinquemilaseicentoventi/80) iscritti sul capitolo 8545, pg 3, denominato «Spese per interventi legati ad altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, ecc», a valere sul bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2025;

euro 7.356.683,99 (settemilioni trecentocinquantesimilaseicentoottantatre/99) a valere sui residui di lettera f), anno 2024, del capitolo 8545, pg 3;

euro 2.889.067,00 (duemilioni ottocentoottantanove mila sessantasette/00) iscritti sul capitolo 8785, pg 1, denominato «Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole», a valere sul bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2025;

euro 1.189.067,00 (un milione centoottantanove mila sessantasette/00) a valere sui residui di lettera f), anno 2024, del capitolo 8785, pg 1.

2. La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche è delegata alla gestione delle risorse di cui al comma 1 tramite l'indizione di avvisi pubblici di cui al successivo art. 3, nonché a porre in essere eventuali revoche dei finanziamenti concessi.

Art. 2.

Beneficiari, interventi ammissibili e priorità

1. Le attività da finanziare con le risorse di cui all'art. 1 attengono agli interventi necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi

pubblici» e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche», così come previsto dall'art. 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Oggetto dei suindicati interventi possono essere esclusivamente edifici scolastici pubblici. Non sono ammessi a finanziamento interventi su edifici privati, anche se oggetto di locazione. I finanziamenti sono assegnati direttamente agli enti locali proprietari e/o gestori di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali.

Art. 3.

Modalità di attuazione

1. La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche pubblica sul sito web istituzionale uno o più avvisi per la selezione di proposte progettuali da realizzare, stabilendo, in conformità alle disposizioni del presente decreto:

a) le modalità e i termini di presentazione delle istanze;

b) i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti;

c) le cause di inammissibilità;

d) le procedure di controllo e di revoca dei contributi, in conformità alle disposizioni del presente decreto;

e) i criteri di valutazione delle proposte progettuali e le eventuali premialità;

f) la tipologia di costi finanziabili, l'entità del finanziamento e i massimali concedibili per ciascun progetto e per ciascuna tipologia di spesa ammissibile;


g) il cronoprogramma previsto per la realizzazione di ciascun intervento;

h) le ulteriori modalità di rendicontazione e di monitoraggio dei progetti.

Art. 4.

Monitoraggio, rendicontazione e revoca

1. Il monitoraggio degli interventi di cui all'art. 2 dovrà avvenire secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché secondo la disciplina attuativa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013. Relativamente all'attività di rendicontazione, gli interventi oggetto di finanziamento saranno monitorati dal Ministero dell'istruzione e del merito secondo le modalità



che saranno successivamente definite attraverso apposite linee guida. Gli enti locali beneficiari sono comunque tenuti ad aggiornare costantemente i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

2. La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche è obbligata a revocare, in tutto o in parte, il finanziamento in caso di inosservanza dei termini fissati negli avvisi pubblici di cui all'art. 3, e di omessa o incompleta rendicontazione, ovvero nell'ipotesi in cui l'intervento finanziato con il presente decreto risulti già assegnatario di altro finanziamento per le medesime voci di spesa finanziate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto e nelle altre ipotesi che saranno individuate negli avvisi pubblici di cui all'art. 3.

3. Il Ministero si riserva di effettuare controlli in loco per verificare la corretta esecuzione degli interventi autorizzati con i finanziamenti di cui al presente decreto.

4. Le economie di gara non sono nella disponibilità dell'ente locale e possono essere utilizzate, nei limiti e per le ipotesi di cui all'art. 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, soltanto previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito.

5. Gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

6. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a*), del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5.

Ulteriori contributi

1. Nelle ipotesi di sussistenza di ulteriori risorse, esistenza dei residui, economie di gara non utilizzate, economie di piano derivanti dalle rinunce o revoche dei contributi assegnati, la Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione e del merito potrà procedere allo scorimento della graduatoria derivante dall'espletamento degli avvisi di cui all'art. 3.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2025

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 2266

25A06519

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 novembre 2025.

Riconoscimento e autorizzazione del Fondo paritetico interprofessionale «Fondoformazione».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e successive modificazioni;

Visto l'Accordo interconfederale sottoscritto in data 27 aprile 2023 tra l'organizzazione dei datori di lavoro Conflavoro PMI, Confederazione nazionale piccole e medie imprese, e l'organizzazione dei lavoratori CONF.S.A.L., Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori, come successivamente integrato, per la costituzione del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nel comparto per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano i C.C.N.L. sottoscritti dalle predette singole unitamente alle rispettive federazioni di settore ad esse aderenti, denominato «Fondoformazione», ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni;

Visti l'atto costitutivo di «Fondoformazione» del 5 maggio 2023, a rogito del notaio dott. Massimo Buonauro in Roma, repertorio n. 5375, raccolta n. 4337, registrato a Roma il 10 maggio 2023, e l'allegato statuto che ne forma parte integrante e sostanziale, nonché il regolamento disciplinante il funzionamento del Fondo;

Vista l'istanza del 9 ottobre 2023 (prot. 8442 del 9 ottobre 2023), successivamente integrata con Pec del 6 novembre 2023 (prot. n. 9598 del 6 novembre 2023), con la quale il legale rappresentante di Fondoformazione ha chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il riconoscimento della personalità giuridica e l'autorizzazione ad operare del Fondo ai sensi dell'art. 118, commi 2 e 6, lettera *b*) della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visti la deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria di Fondoformazione, in data 10 luglio 2025, a rogito del notaio dott. Massimo Buonauro, repertorio n. 7741, raccolta n. 6242, registrato a Roma l'11 luglio 2025, con la quale si è proceduto alla modifica dello statuto e l'allegato statuto modificato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2024;



Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2025, n. 29, di individuazione, nell'ambito delle Direzioni generali e dei Dipartimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, degli uffici dirigenziali di livello non generale e di definizione dei relativi compiti ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230;

Verificata la conformità dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento, della professionalità dei gestori, nonché dell'adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza, del Fondo «Fondoformazione», in rapporto alle finalità di cui al comma 1 dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Verificato il requisito di maggiore rappresentatività sul piano nazionale dei soggetti firmatari del richiamato Accordo interconfederale, costitutori del Fondo «Fondoformazione», come comunicato dalla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, con nota prot. n. 8847, dell'11 giugno 2025, in esito sia alle dichiarazioni acquisite dalle organizzazioni sia agli accertamenti diretti svolti per il tramite dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua denominato «Fondoformazione», con sede in Roma, è riconosciuta la personalità giuridica.

Art. 2.

1. Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua denominato «Fondoformazione» è autorizzato, ai sensi del comma 2, dell'art. 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, a finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti, ai sensi e per gli effetti del comma 1, dell'art. 118, della legge n. 388 del 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2025

Il Ministro: CALDERONE

25A06522

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 27 novembre 2025.

Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici del PNRR» - Intervento ID 115, recante «Basilica sotterranea di Porta Maggiore: completamento del restauro delle superfici decorate e nuovo ingresso». Semplificazione delle procedure amministrative di affidamento degli appalti per lavori. (Ordinanza n. 59/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Visti:

il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico «*Technical Support Instrument*»;

il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza «*Recovery and Resilience Facility*» (di seguito «il regolamento RRF») con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

l'art. 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH «*Do not significant harm*»);

il regolamento delegato UE 2021/2139 di determinazione dei criteri di vaglio tecnico per il rispetto degli obiettivi ambientali, così come integrato dal regolamento delegato (UE) 2023/2485, che introduce criteri di vaglio tecnico supplementari per gli obiettivi climatici per nuove attività economiche non previste nel precedente documento;

la comunicazione C(2021)1054 della Commissione europea del 12 febbraio 2021 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano (di seguito «PNRR») approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

gli «*Operational Arrangements*» sottoscritti in data 22 dicembre 2021, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (*Milestone* e *target*) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

Visti, altresì:

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni in legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;



il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», con cui sono state individuate la *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 6, con cui è stato istituito il Ministero del turismo;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il «regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell'organismo indipendente di valutazione della performance»;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione delle missioni ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

la Missione 1, Componente 3 «Cultura e turismo», Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici», articolato in sei linee d'azione denominate, rispettivamente, «*Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation*», «Giubileo 2025-Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana», «#La Città Condivisa», «#Mitingodiverde», «#Amanotesa» e «#Roma4.0», per un costo complessivo di 500 mln di euro;

Vista:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al precedente comma, la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ivi inclusi gli interventi relativi alla Misura 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

ai commi 427, 438 e 441 dell'art. 1 della citata legge n. 234/2021, come modificati dall'art. 40 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, i quali recano la disciplina delle modalità di attuazione dell'Investimento 4.3 della Misura M1C3 del PNRR;

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito, con modificazioni, in legge n. 56 del 29 aprile 2024;

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi giubilari correlati con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, successivamente aggiornato delle modifiche ed integrazioni introdotte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025 unitamente:

all'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3 - 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici»;

all'elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini;

l'ordinanza n. 2 del 24 giugno 2022 prot. n. 20, con cui il Commissario straordinario di Governo ha approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR;

il decreto del Ministro del turismo del 27 giugno 2022, prot. n. 8166/22, di approvazione dell'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR, come individuati dall'ordinanza commissariale n. 2/2022;

Visti, altresì:

la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 che, all'art. 32, paragrafo 2, lettera c), prevede, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del



bando «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini e le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici»;

il regolamento delegato UE 2023/2495 del 15 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16 novembre 2023, di modifica, a far data dal 1° gennaio 2024, delle soglie comunitarie per i settori ordinari degli appalti;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» (cd. nuovo codice dei contratti), e, in particolare:

l'art. 17 che al:

comma 5, dispone che: «L'organo preposto alla valutazione delle offerte predisponde la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace»;

comma 8, dispone che: «Fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9»;

comma 9, dispone che: «L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea;

l'art. 50 che al:

comma 1, individua rispettivamente:

alla lettera *a*), in 150.000 euro il limite per l'affidamento diretto di lavori, anche senza consultazione di più operatori economici;

alla lettera *c*) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore ad 1 milione di euro, l'utilizzazione della procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

alla lettera *d*), per lavori di importo pari o superiore ad 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie, di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023, l'utilizzazione della procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

comma 6 dispone che «Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto [Omissis];

Richiamato l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che il Commissario straordinario:

a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [omissis]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

Premesso che:

il PNRR italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, prevede la realizzazione di programmi specifici di riforme ed investimenti, suddivisi in Missioni e Componenti, finanziati dall'Unione europea e da conseguire secondo tappe intermedie ed obiettivi finali obbligatori e non derogabili;

tra le Misure previste è ricompresa la Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici del PNRR» (di seguito *Caput Mundi*), che individua il Ministero del turismo come amministrazione centrale titolare del programma, da attuare, tra gli altri, con il Ministero della cultura, attraverso le sue articolazioni funzionali;

l'elenco degli interventi relativi alla Misura *Caput Mundi* è stato definito dal Commissario straordinario, in accordo con il Ministro del turismo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è stato approvato con ordinanza commissariale Rep. n. 2 del 24 giugno 2022 e con successivo decreto ministeriale prot. 8166 del 27 giugno 2022;

il sopra richiamato elenco è ricompreso nel programma dettagliato degli interventi connessi al Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, successivamente integrato e modificato, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, ed è riportato nell'allegato 2; il programma *Caput Mundi* è, altresì, incluso nell'«elenco interventi del Programma dettagliato», di cui all'allegato 1 del medesimo decreto, ed è classificato con l'ID 185 recante «PNRR M1C3 - Investimento 4.3 - *Caput Mundi* (Programma di interventi approvato con ordinanza del Commissario straordinario n. 2 del 24 giugno 2022)»;

l'investimento *Caput Mundi* è articolato in sei subinvestimenti denominati rispettivamente «Patrimonio culturale di Roma per *Next generation EU*», «Percorsi giubilari: dalla Roma pagana alla Roma cristiana», #La-



città condivisa, #Roma 4.0, #Mitingodiverde e #Amanotesa, con finanziamento complessivo di 500 mln di euro;

tra le opere del sub-investimento «Percorsi giubilari: dalla Roma pagana alla Roma cristiana» figura l'intervento ID 115 denominato «Basilica sotterranea di Porta Maggiore: completamento del restauro delle superfici decorative e nuovo ingresso» con una dotazione finanziaria pari a 2 mil. di euro a valere sui fondi del PNRR - CUP F89D21000610006, per il quale il Ministero della cultura - Soprintendenza speciale archeologica belle arti e paesaggio di Roma (di seguito SSABAP di Roma) svolge la funzione di soggetto attuatore;

con nota prot. 52469 del 18 settembre 2025, acquistata in medesima data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/7110, la SSABAP di Roma ha richiesto la rimodulazione dell'intervento, prevedendo un decremento del costo dell'opera di 640.000,00 euro, istanza per la quale è in corso di adozione una specifica ordinanza commissariale per la ridefinizione del valore complessivo dell'intervento;

l'opera è volta a rendere accessibile la Basilica sotterranea di Porta Maggiore anche a persone con disabilità o ridotta capacità motoria che non riescono a percorrere la scalinata preesistente, così integrando interventi architettonici, strutturali e impiantistici, oltre a un progetto multimediale immersivo per l'*info point*;

in particolare, gli interventi risultano così articolati: interventi architettonici:

- nuova recinzione e cancello su via Prenestina;
- restyling reception*, wc e vano tecnico;
- collegamento tra locale accoglienza e camminamento esterno;
- nuova pensilina metallica di copertura e protezione dagli agenti atmosferici;
- riassetto area esterna per macchina termica;
- riconfigurazione ingresso estradosso, scala e nuova piattaforma elevatrice;
- finiture vano ascensore;
- collegamento locale tecnico lungo le scale;
- rimozione e rifacimento intonaco deumidificante nel vano scala verso la basilica sotterranea;

interventi strutturali: riguardano l'installazione di un nuovo ascensore di collegamento tra il livello di estradosso della basilica e il piano di campagna della basilica stessa, in un vano già precedentemente scavato, e l'apertura di un passaggio allo smonto collegato all'ingresso alla basilica, con l'obiettivo di rendere accessibile la basilica a persone diversamente abili o con difficoltà motorie, che non riescono a percorrere la scalinata esistente, percorso che comunque rimane in essere per il resto dei visitatori;

interventi impiantistici: comprendono l'impianto elettrico, di illuminazione, di sicurezza e di climatizzazione (unità a espansione diretta con pompa di calore R32), per la garanzia di un benessere termoigrometrico, il contenimento dei costi energetici e di gestione degli impianti, la garanzia sulle condizioni igieniche degli ambienti, con la finalità di tutela e conservazione del bene vincolato;

si prevede, inoltre, la realizzazione di una videostallazione multimediale e interattiva all'interno

dell'*infopoint*, nata dall'esigenza di preparare e accogliere i visitatori prima dell'ingresso alla basilica sotterranea. L'*infopoint* diventa uno spazio fondamentale per introdurre e sensibilizzare il pubblico alla scoperta della Basilica attraverso un'esperienza immersiva grazie all'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, poiché le visite sono organizzate per piccoli gruppi di dieci-quindici persone e la permanenza nell'ipogeo deve essere limitata per preservare il delicato equilibrio microclimatico del sito;

in conclusione, il progetto integra interventi di accessibilità, riqualificazione architettonica e impiantistica, con attenzione alla conservazione della basilica e alla fruizione da parte di tutti i visitatori;

Atteso che:

l'intervento in parola ha ad oggetto l'affidamento di contratti per lavori delle seguenti categorie: Cat. OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali: euro 276.841,20 con incidenza del 37,71% - Cat. OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi: euro 221.746,42 con incidenza del 30,59% - categoria OS28 Impianti termici e di condizionamento: euro 161.186,41 con incidenza del 21,95% - Cat. OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori: euro 71.570,63 con incidenza del 9,75% (oltre IVA);

le norme ordinarie vigenti in materia di contratti pubblici disciplinano in maniera specifica e distinta le procedure di affidamento con espressa previsione di espletamento di un bando di gara con procedura ad evidenza pubblica nei casi di superamento delle soglie di rilevanza europea;

nei casi cosiddetti sottosoglia, ovvero, il cui valore del contratto non superi i limiti stabiliti con specifico regolamento UE, per il caso in esame il regolamento delegato UE 2023/2495 del 15 novembre 2023, di modifica, a far data dal 1° gennaio 2024, delle soglie comunitarie per i settori ordinari degli appalti, le procedure di affidamento sono regolate dal decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 50 e seguenti;

Atteso, altresì, che:

le attività ricomprese nell'intervento sopra menzionato sono state aggiudicate tramite accordo quadro gestito dalla Centrale di committenza Invitalia, che ha condotto all'individuazione di un operatore economico esecutore, la società A.D. Restauri & Costruzioni S.r.l.;

al termine delle attività di verifica e validazione del progetto esecutivo, l'O.E. ha manifestato formali perplessità in merito alla possibilità non solo di avviare i lavori, ma anche di completare l'intervento nei tempi programmati, alla luce della particolare complessità progettuale dell'opera e dell'esiguità delle tempistiche residue per la sua ultimazione;

la sopra citata impresa ha, pertanto, dichiarato di non essere in grado di garantire la conclusione dei lavori entro la scadenza fissata dal cronoprogramma, fissata per la Misura *Caput Mundi* al 30 giugno 2026, lasciando presumere una rinuncia implicita all'esecuzione del contratto;

per le ragioni sopra esposte, il soggetto attuatore ha rappresentato con nota prot. n. 62509-P del 6 novembre 2025, registrata in medesima data al protocollo della



struttura commissariale con il n. RM/8430, la particolare rilevanza culturale del progetto, richiedendo, al fine di scongiurare il concreto rischio di mancato compimento dell'opera di che trattasi nei termini fissati dal PNRR italiano, di valutare l'attivazione dei poteri commissariali e l'adozione di una ordinanza che consenta l'affidamento diretto dei lavori a un nuovo operatore economico, in deroga al codice dei contratti pubblici, nel rispetto dei vincoli normativi e temporali imposti dal piano finanziario;

Considerato, che:

ai sensi dell'art. 421 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 è chiamato ad assicurare la realizzazione degli interventi ricompresi nella Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel rispetto degli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

il PNRR italiano si avvale delle risorse messe a disposizione dal programma *Next Generation EU*, le quali vengono progressivamente erogate dall'Unione europea attraverso *tranche* periodiche, in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti;

ciascuna erogazione è subordinata al conseguimento di tutti i *milestone* e *target*, qualitativi e quantitativi, i quali devono essere raggiunti nel rispetto di scadenze puntuali, rigorose e non derogabili.;

l'eventuale mancato conseguimento anche di un solo obiettivo può generare ritardi sull'attuazione complessiva del Piano, pregiudicare l'accesso alle *tranche* di finanziamento successive e determinare ricadute negative sull'intera programmazione nazionale;

il mancato rispetto della tempistica concordata nella Misura *Caput Mundi* può determinare il rischio di ritardo nei pagamenti e, finanche, la perdita di parte delle risorse stanziate dall'Unione europea;

gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR, tra i quali rientra anche la Misura *Caput Mundi*, sono volti a modernizzare le infrastrutture, i servizi pubblici ed i sistemi produttivi e a valorizzare il patrimonio culturale e archeologico. Il ritardo nella loro realizzazione può compromettere gli effetti attesi in termini di crescita economica, incremento occupazionale e miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini;

il rispetto delle tempistiche previste dall'investimento *Caput Mundi* rappresenta, pertanto, una condizione essenziale per garantire la piena disponibilità delle risorse assegnate e assicurare il completamento degli interventi strategici delineati dall'intero Piano;

Rilevato che:

i tempi di conclusione dei lavori dell'intervento in parola debbono essere necessariamente coerenti con il *target finale*, fissato per la Misura *Caput Mundi* al 30 giugno 2026;

la rinuncia dell'operatore economico originario, selezionato tramite accordo quadro gestito dalla Centrale di committenza Invitalia, comporta la necessità di procedere all'individuazione di un nuovo soggetto affidatario dell'intervento, che ne assicuri il completamento nei tempi programmati;

l'importo di affidamento dei lavori non supera la soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023;

l'osservanza delle tempistiche delle procedure ordinarie, previste dalla normativa vigente in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici, non ne garantisce l'effettiva e concreta realizzazione nei tempi dovuti;

i tempi di esecuzione, stimati in sede progettuale in centottanta giorni, risultano compatibili con l'obiettivo di completare l'opera nei termini prefissati, mediante l'affidamento delle relative prestazioni a un nuovo operatore economico e, pertanto, appare garantita la possibilità di conseguire l'interesse pubblico connesso all'intervento;

si rende, pertanto, necessario assicurare la piena e completa realizzazione dell'intervento *de quo*, previsto dal PNRR, incluso nella linea di investimento *Caput Mundi* e, quindi, nel Programma dettagliato degli interventi giubilari approvato con il già richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, e introdurre, al fine di conseguire gli scopi prefissati, elementi di semplificazione e facilitazione delle procedure amministrative di affidamento dei contratti pubblici e di scelta del contraente;

Ritenuto, pertanto, che sussistono motivate ragioni di interesse pubblico per disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della più volte richiamata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, puntuali deroghe alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nel pieno rispetto della direttiva 2014/24/UE, art. 32, paragrafo. 2, lettera *c*);

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissoriale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroga [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...];»;


Dato atto dell'avvenuta informativa resa nella riunione della Cabina di coordinamento, di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, tenutasi in data 15 settembre 2025;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Ordina:

Con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

- Che per le procedure di affidamento dei lavori dell'intervento ID 115 recante «Basilica sotterranea di Porta Maggiore: completamento del restauro delle superfici decorate e nuovo ingresso», ricompreso nella Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici del PNRR», in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo



2023, n. 36 e successive modificazioni, fermo restando il rispetto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del predetto decreto legislativo n. 36/2023, nonché dei principi di risultato e trasparenza, di cui all'art. 1 del predetto codice, sia possibile:

ricorrere, in deroga all'art. 49 ed in parziale deroga alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lettera *c*) e *d*), del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara con un unico operatore, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuato tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, ovvero tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti presso amministrazioni ed enti del comparto dei beni culturali, per lavori di importo pari o superiore a 150.001,00 euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. È fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del predetto decreto;

procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle more dell'espletamento della verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'operatore economico, in deroga a quanto previsto dall'art. 17, commi 5 e 8, e dall'art. 50, comma 6, del codice dei contratti pubblici, atteso il concreto rischio di un grave danno all'interesse pubblico derivante dalla possibile perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

2. La trasmissione della presente ordinanza commisariale al Ministero della cultura, alla stazione appaltante ed a Ministero del turismo, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza.

3. La trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni

4. Pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <https://commissari.gov.it/giubileo2025>

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 27 novembre 2025

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

25A06517

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 novembre 2025.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 1173).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della medesima regione e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 con cui il citato stato d'emergenza è stato prorogato di dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1025 del 26 settembre 2023 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, è stato integrato di euro 57.516.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a*, *b* e *c*) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;



Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali degli eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della medesima Regione.

1. La Regione Veneto è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1025 del 26 settembre 2023, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore della Direzione protezione civile, sicurezza e polizia locale della Regione Veneto è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1025/2023 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la rimodulazione di termini analiticamente individuati specificatamente nell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1025/2023.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Veneto, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6422, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1025/2023, che viene al medesimo intestata fino al 28 agosto 2027. Le eventuali risorse stanziate con i provvedimenti di cui in premessa non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10, ove già rese disponibili sulla contabilità speciale, ovvero permangono presso i bilanci delle amministrazioni di provenienza, ove non ancora trasferite sulla contabilità speciale, ai sensi e per gli effetti delle modalità di trasferimento disposte dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1025/2023.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità -, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.



le, sono trasferite al bilancio della Regione Veneto che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenuti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse già-genti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto

responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2025

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

25A06521

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2025.

Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione di prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 163).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 187.1, comma 1, del codice delle assicurazioni private il quale prevede che, fermo restando

quanto previsto dall'art. 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a*) e *d*), nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante l'attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, recante il regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e



ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonché dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'art. 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e, in particolare l'art. 14, comma 2, ai sensi del quale le imprese e gli intermediari informano la clientela sulle procedure di ricorso all'Arbitro Assicurativo;

Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

Visto il regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

Visto il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022, recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005;

Considerata la necessità di adeguare l'informativa resa dalle imprese e dagli intermediari agli adempimenti previsti dall'art. 14, comma 2 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;

ADOTTÀ
il seguente provvedimento:

INDICE

Art. 1 (Modifiche al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

Art. 2 (Modifiche al regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018)

Art. 3 (Disposizioni transitorie)

Art. 4 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Allegati:

1. Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi

2. Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d'investimento assicurativi

3. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo Vita

4. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi - DIP aggiuntivo Multirischi

5. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP

6. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni - DIP aggiuntivo Danni

7. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto - DIP aggiuntivo R. C. auto.

Art. 1.

Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. All'art. 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente: «*d-bis*» «Arbitro Assicurativo»: il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, istituito presso l'IVASS e disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215».

2. All'art. 79 (Sito internet e profili di *social network* degli intermediari) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera *e*), è sostituita dalla seguente: «*e)* (i) i recapiti per la presentazione dei reclami; (ii) la facoltà per il contraente di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo mediante rinvio al sito internet dello stesso e al relativo collegamento ipertestuale; (iii) la facoltà per il contraente di avvalersi degli altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.»;

b) al comma 2, la lettera *d*), è sostituita dalla seguente: «*d)* (i) i recapiti per le richieste di informazioni e per la presentazione di reclami; (ii) la facoltà per il contraente di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 mediante rinvio ai siti internet degli stessi e ai relativi collegamenti ipertestuali; (iii) la facoltà per il contraente di avvalersi degli altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.».

3. L'allegato 3 - Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi - e l'allegato 4 - Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d'investimento assicurativi - del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 sono modificati conformemente agli allegati 1 e 2 del presente provvedimento.



Art. 2.

Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018

1. All'art. 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera *a*), è aggiunta la seguente:

«*a-bis*) “Arbitro Assicurativo”: il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, istituito presso l'IVASS e disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215».

2. All'art. 15 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo Vita), dopo il comma 12-*bis*, è introdotto il comma 12-*ter*: «*12-ter*. In deroga ai limiti dimensionali previsti dal comma 12-*bis*, la versione stampata del documento può occupare una pagina ulteriore se necessaria per consentire l'inserimento dell'informativa relativa alle procedure di ricorso all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione delle controversie della rete FIN.NET.»;

3. All'art. 16 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi - DIP aggiuntivo Multirischi), dopo il comma 4-*bis*, è introdotto il comma 4-*ter*: «*4-ter*. In deroga ai limiti dimensionali previsti dal comma 4-*bis*, la versione stampata del documento può occupare una pagina ulteriore, per consentire l'inserimento dell'informativa relativa alle procedure di ricorso all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione delle controversie della rete FIN.NET.»;

4. All'art. 21 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP), dopo il comma 11-*bis* è introdotto il comma 11-*ter*: «*11-ter*. In deroga ai limiti dimensionali previsti dal comma 11-*bis*, la versione stampata del documento può occupare una pagina ulteriore, per consentire l'inserimento dell'informativa relativa alle procedure di ricorso all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione delle controversie della rete FIN.NET.»;

5. All'art. 29 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni - DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo R.C. auto), dopo il comma 12-*bis* è introdotto il comma 12-*ter*: «*12-ter*. In deroga ai limiti dimensionali previsti dal comma 12-*bis*, la versione stampata del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo R.C. auto può occupare una pagina ulteriore, per consentire l'inserimento dell'informativa relativa alle procedure di ricorso all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione delle controversie della rete FIN.NET.».

6. All'art. 41 (Sito internet), comma 1, la lettera *g*) è sostituita dalla seguente: «(i) i recapiti per la presentazione di reclami; (ii) la facoltà per il contraente di presentare ricorso dinanzi all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 e il collegamento ipertestuale ai relativi siti internet; (iii) la facoltà per il contraente di avvalersi degli altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.».

7. L'allegato 2 - DIP aggiuntivo Vita - del regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 è modificato conformemente all'allegato 3 del presente provvedimento.

8. L'allegato 3 - DIP aggiuntivo Multirischi - del regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 è modificato conformemente all'allegato 4 del presente provvedimento.

9. L'allegato 4 - DIP aggiuntivo IBIP - del regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 è modificato conformemente all'allegato 5 del presente provvedimento.

10. L'allegato 5 - DIP aggiuntivo Danni - del regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 è modificato conformemente all'allegato 6 del presente provvedimento.

11. L'allegato 6 - DIP Aggiuntivo R.C. Auto - del regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 è modificato conformemente all'allegato 7 del presente provvedimento.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Le imprese e gli intermediari si adeguano alle disposizioni del presente provvedimento entro il 14 gennaio 2026.

Art. 4.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 novembre 2025

*Per il direttorio integrato
il Presidente
SIGNORINI*



ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Identificazione dell'intermediario

- a. cognome e nome
- b. numero e data di iscrizione nel RUI, con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria; in caso di operatività in forma societaria, denominazione della società, numero e data di iscrizione nel RUI con indicazione della relativa sezione
- c. indirizzo della sede legale
- d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata
- e. indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione, ove esistente
- f. indicazione dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quale Istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta
- g. se iscritto nella sezione C del RUI, denominazione sociale dell'impresa per la quale opera e indicazione della circostanza che l'impresa assume la piena responsabilità del suo operato
- h. se iscritto nella sezione E del RUI, nome e cognome dell'intermediario oppure denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel RUI dell'intermediario, anche a titolo accessorio, per cui è svolta l'attività di distribuzione del contratto e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale

in alternativa

Identificazione dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio¹

- a. cognome e nome
- b. numero e data di iscrizione nel RUI, con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria; in caso di operatività in forma societaria, denominazione della società, numero e data di iscrizione nel RUI con indicazione della relativa sezione
- c. indirizzo della sede legale
- d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata
- e. indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione, ove esistente
- f. indicazione dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quale Istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta
- g. nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione F, indicazione della denominazione sociale dell'impresa per la quale opera
- h. nel caso in cui l'intermediario a titolo accessorio sia iscritto nella sezione E, indicazione di cognome e nome dell'intermediario oppure denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel RUI dell'intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale

in alternativa

Identificazione dell'intermediario che opera in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi

- a. cognome e nome oppure ragione sociale
- b. Stato membro di registrazione
- c. indirizzo internet dove consultare il Registro d'iscrizione dello Stato membro d'origine

¹ L'intermediario assicurativo a titolo accessorio compila i campi di competenza delle successive Sezioni, in conformità con quanto disposto dall'art. 109-bis del Codice delle Assicurazioni Private.



- d. indirizzo di residenza o sede legale o numero di registrazione dello Stato membro d'origine
- e. Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine
- f. se operante in stabilimento, sede secondaria nel territorio italiano e nominativo del responsabile
- g. data di inizio dell'attività nel territorio italiano
- h. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e, ove esistente, indirizzo di posta elettronica certificata

in alternativa

Identificazione dell'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari)

- a. denominazione e status di impresa di assicurazione
- b. numero di iscrizione nell'Albo delle imprese tenuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), consultabile sul sito www.ivass.it
- c. sede legale
- d. recapito telefonico, indirizzi di posta elettronica certificata
- e. indicazione del sito internet

SEZIONE II Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario indica se:

- a. agisce su incarico del cliente oppure in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando la denominazione dell'impresa di cui distribuisce il prodotto
- b. distribuisce il contratto sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale² con altri intermediari e, in tal caso, indica l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della collaborazione adottata

SEZIONE III Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario indica se:

- a. detiene o meno una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale
- b. un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante un'impresa di assicurazione (indicare la denominazione sociale) è detentrice o meno di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo

SEZIONE IV Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario indica:

- a. se fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo
- b. se fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
- c. se distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
- d. se distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; in tal caso, l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari. L'intermediario può ottemperare a tale obbligo anche attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente, oppure la sua affissione nei propri locali, dandone avviso nel presente Modulo, unitamente alla facoltà del contraente di richiedere la consegna o la trasmissione della denominazione delle imprese
- e. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private

in alternativa

L'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari) indica:

² Articolo 22, comma 10 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221



- a.** se fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo
b. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

L'intermediario indica:

- a.** la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra)
- b.** nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo
- c.** nel caso di polizze r.c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private)
- d.** se iscritto nella Sezione D del RUI, nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, la provvigione percepita e l'ammontare della provvigione pagatagli dall'impresa, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012
- e.** nel caso di collaborazioni orizzontali o con altri intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

in alternativa

L'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari) indica:

- a.** la natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo o addetti al *call center*

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- a.** i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dell'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 19.510 (a partire dal 9 ottobre 2024, il minimo è pari a € 23.480). Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat
- b.** le modalità di pagamento dei premi ammesse:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto
- c.** i premi pagati all'iscritto nella Sezione B del RUI si considerano pagati direttamente all'impresa e attivano la garanzia solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private



SEZIONE VII
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:

a. se iscritto nelle Sezioni A, B ed E del RUI, l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge

b. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi

c. la facoltà per il contraente di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile

oppure

- presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215

- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

d. se iscritto nella Sezione B del RUI, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (riportare indirizzo e numero telefonico), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a.

in alternativa

L'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari) indica:

a. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi

b. la facoltà per il contraente di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile

oppure

- presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215

- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi *oppure*

c. se l'informativa sugli strumenti di tutela del contraente, di cui alle lettere a. e b., è fornita attraverso la consegna del DIP aggiuntivo.



ALLEGATO 4
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Identificazione dell'intermediario

- a. cognome e nome
- b. numero e data di iscrizione nel RUI, con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria; in caso di operatività in forma societaria, denominazione della società, numero e data di iscrizione nel RUI con indicazione della relativa sezione
- c. indirizzo della sede legale
- d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi *internet*, di posta elettronica e di posta elettronica certificata
- e. indicazione dell'indirizzo del sito *internet* attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione, ove esistente
- f. indicazione dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quale Istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta
- g. se iscritto nella sezione C del RUI, denominazione sociale dell'impresa per la quale opera e indicazione della circostanza che l'impresa assume la piena responsabilità del suo operato
- h. se iscritto nella sezione E del RUI, nome, cognome dell'intermediario oppure denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel RUI dell'intermediario per cui è svolta l'attività di distribuzione del contratto e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale

in alternativa

Identificazione dell'intermediario che opera in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi

- a. cognome e nome oppure ragione sociale
- b. Stato membro di registrazione
- c. indirizzo *internet* dove consultare il Registro d'iscrizione dello Stato membro d'origine
- d. indirizzo di residenza o sede legale o numero di registrazione dello Stato membro d'origine
- e. Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine
- f. se operante in stabilimento, sede secondaria nel territorio italiano e nominativo del responsabile
- g. data di inizio dell'attività nel territorio italiano
- h. recapito telefonico ed eventuali indirizzi *internet* e di posta elettronica e, ove esistente, indirizzo di posta elettronica certificata

in alternativa

Identificazione dell'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari)


- a. denominazione e *status* di impresa di assicurazione
- b. numero di iscrizione nell'Albo delle imprese tenuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), consultabile sul sito www.ivass.it
- c. sede legale
- d. recapito telefonico, indirizzi di posta elettronica certificata
- e. indicazione del sito *internet*

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario indica se:

- a. agisce su incarico del cliente oppure in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando la denominazione dell'impresa di cui distribuisce il prodotto d'investimento assicurativo



- b.** distribuisce il contratto sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale¹ con altri intermediari e, in tal caso, indica l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della collaborazione.

SEZIONE III Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario indica se:

- a.** detiene o meno una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale
- b.** un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante un'impresa di assicurazione (indicare la denominazione sociale) è detentrice o meno di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo

SEZIONE IV Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario indica:

- a.** se fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo
- b.** se fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti d'investimento assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
- c.** se fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private
- d.** se fornisce consulenza su base indipendente
- e.** se fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi
- f.** se distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
- g.** se distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; in tal caso, l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari. L'intermediario può ottemperare a tale obbligo anche attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente oppure la sua affissione nei propri locali, dandone avviso nel presente Modulo, unitamente alla facoltà del contraente di richiedere la consegna o la trasmissione della denominazione delle imprese stesse
- h.** in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private
- i.** le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private
- I.** ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private

in alternativa

L'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari) indica:

- a.** se fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo
- b.** se fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private
- c.** se fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi
- d.** in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n.

¹ Articolo 22, comma 10 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221



1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private

- e. le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private
- f. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private

SEZIONE V Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

L'intermediario indica:

- a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra)
- b. l'importo del compenso corrisposto dal cliente e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarli
- c. l'importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza
- d. gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili nonché dall'art. 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private e dalle disposizioni regolamentari di attuazione. L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private
- e. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai primi tre punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo

in alternativa

L'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari) indica:


- a. la natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo o addetti al *call center*
- b. informazioni sui costi, gli oneri e gli incentivi connessi alla distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo, incluso il compenso corrisposto dal cliente e/o gli incentivi erogati da qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarli, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili, nonché dall'art. 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private e dalle disposizioni regolamentari di attuazione
- c. l'importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza

SEZIONE VI Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dell'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 19.510 (a partire al 9 ottobre 2024, il minimo è pari a € 23.480). Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat
- b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
- c. i premi pagati all'iscritto nella Sezione B del RUI si considerano pagati direttamente all'impresa e attivano la garanzia solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private

SEZIONE VII Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente



L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- a.** se iscritto nelle Sezioni A, B ed E del RUI, l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge
- b.** la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi
- c.** la facoltà per il contraente di:
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
oppure
 - presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215
 - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi
- d.** se iscritto nella Sezione B del RUI, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (riportare indirizzo e numero telefonico), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a.

in alternativa

L'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari) indica:

- a.** la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al KID, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi
- b.** la facoltà per il contraente di:
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
oppure
 - presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215
 - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi *oppure*
- c.** se l'informativa sugli strumenti di tutela del contraente, di cui alle lettere a. e b., è fornita attraverso la consegna del DIP aggiuntivo



Assicurazione <tipologia di copertura>

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo Vita)**

<logo>

Prodotto <nome commerciale del prodotto>

<Riportare la data di realizzazione del DIP aggiuntivo Vita o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile>

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurate, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Xxxxxx <forma societaria> Via....., n. civico; CAP; città.....; tel.; sito internet: www.società.xxx.it; e-mail: societa@xxx.it; PEC: soc@xxx.it.

Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito telefonico e gli indirizzi internet, e-mail, PEC, l'indirizzo dell'eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine e il numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione.

Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

Indicare se il premio è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, riportare l'ammontare del patrimonio netto e del risultato economico di periodo.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, indicare il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) inserendo il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (indicare il link al sito).

Al contratto si applica la legge ... <Indicare la legge applicata al contratto>

In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, inserire in ciascuna delle rubriche seguenti la frase: <Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita>

Prodotto



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP Base, relative alle garanzie escluse dalla copertura assicurativa.



Ci sono limiti di copertura?

Indicare le informazioni integrative riguardanti eventuali periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento.



A chi è rivolto questo prodotto?

Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato, con specifico riferimento alle caratteristiche biometriche o al rischio demografico.



Quali costi devo sostenere?

Indicare **TUTTI** i costi a carico del contraente e, ove esistenti, anche quelli a carico dell'aderente di polizze collettive, siano essi espressi in valore percentuale (fino al secondo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:

- **tabella dei costi gravanti sul premio**
 - o illustrare tutti i costi applicati ai premi versati, specificandone la natura ed evidenziando le spese di emissione del contratto, compreso l'eventuale costo per la visita medica (nel caso in cui non sia possibile



<ul style="list-style-type: none"> ○ quantificare <i>a priori</i> il costo per la visita medica, riportare un'avvertenza su eventuali altri oneri per accertamenti medici, indicando il minimo e il massimo del relativo costo); ○ indicare se tali costi risultano essere funzione dell'età, del sesso dell'assicurato, della durata contrattuale e/o dell'importo o del frazionamento; è possibile riportare i costi espressi per fasce (di età e/o durata, definite in modo tale da comportare un'oscillazione dei valori di costo indicati non superiore allo 0,2%). <p>- tabella sui costi per riscatto <i>per i contratti che prevedono la determinazione del valore di riscatto scontando la prestazione assicurata per la durata residua a un tasso prefissato, riportare le percentuali di riduzione della prestazione per le diverse durate residue espresse in anni interi. Nel caso in cui il tasso non sia determinato ma determinabile in base ad un parametro predefinito nelle condizioni contrattuali, adottare il livello del parametro in vigore al momento della redazione del presente documento, inserendo l'avvertenza che i valori rappresentati sono soggetti alle variazioni di tale parametro.</i></p> <p>- tabella sui costi per l'erogazione della rendita <i>indicare i costi relativi alle spese di pagamento della rendita con riferimento alle diverse modalità di frazionamento della rendita annua contrattualmente previste.</i></p> <p>- costi per l'esercizio delle opzioni <i>indicare i costi relativi all'esercizio delle opzioni, diversi da quelli per l'esercizio del riscatto e per l'erogazione della rendita.</i></p> <p>- costi di intermediazione <i>avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo sopra elencata, specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.</i></p> <p>- costi dei PPI: <i>indicare tutti gli ulteriori costi non inclusi nelle altre sezioni.</i></p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice <i>Specificare le modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi e i relativi recapiti, nonché il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa.</i>	
All'IVASS <i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</i> <i>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</i>	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (<i>indicare quando obbligatori</i>):	
Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	<i>Presentando ricorso:</i> <ul style="list-style-type: none"> - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.</i>
Altri sistemi alternativi di	<ul style="list-style-type: none"> - Indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile;



risoluzione delle controversie	– Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
---------------------------------------	---

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto, inserendo in particolare le informazioni sulla detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni assicurate.
---	--

Inserire la seguente avvertenza, ove applicabile, indicando le attività a disposizione del contraente nell'area internet riservata.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Assicurazione <tipologia di copertura>

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi
(DIP aggiuntivo Multirischi)**

<logo>

Prodotto <nome commerciale del prodotto>

<Riportare la data di realizzazione del DIP aggiuntivo Multirischi o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo Multirischi pubblicato è l'ultimo disponibile >

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Dannii), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Xxxxxx <forma societaria> Via....., n. civico; CAP; città; tel.; sito internet: www.società.xxx.it; e-mail: società@xxx.it; PEC: soc@xxx.it.

Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito telefonico e gli indirizzi internet, e-mail, PEC, l'indirizzo dell'eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine e il numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione.

Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, riportare l'ammontare del patrimonio netto e del risultato economico di periodo.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, indicare il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) inserendo il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (indicare il link al sito).

Al contratto si applica la legge ... <Indicare la legge applicata al contratto>

In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, inserire in ciascuna delle rubriche seguenti la frase: <Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Dannii>

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Rami danni: inserire la descrizione, integrativa rispetto a quella fornita nel DIP base:

- *della garanzia: indicare che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente;*
- *delle opzioni con sconto del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo: inserire, ove previste, una descrizione sintetica delle opzioni disponibili con riduzione del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo e delle relative modalità di esercizio.*



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<i>Indicare le informazioni integrative rispetto a quelle fornite nei DIP base, relative a garanzie escluse dalla copertura assicurativa.</i>
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Rami Vita: Indicare le informazioni integrative riguardanti eventuali periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento.

Rami Dannii: Indicare le informazioni integrative riguardanti eventuali esclusioni, franchigie (espresse in cifra fissa) o scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) previste per ciascuna garanzia, rivalse.



	A chi è rivolto questo prodotto?
<i>Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato, con specifico riferimento alle caratteristiche biometriche o al rischio demografico</i>	
	Quali costi devo sostenere?
<i>Indicare <u>TUTTI</u> i costi a carico del contraente e, ove esistenti, anche quelli a carico dell'aderente di polizze collettive, siano essi espressi in valore percentuale (fino al primo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:</i>	
<p>Per i rami vita</p> <ul style="list-style-type: none"> - tabella dei costi gravanti sul premio: <ul style="list-style-type: none"> ○ illustrare tutti i costi applicati ai premi versati, specificandone la natura ed evidenziando le spese di emissione del contratto, compreso l'eventuale costo per la visita medica (nel caso in cui non sia possibile quantificare a priori il costo per la visita medica, riportare un'avvertenza su eventuali altri oneri per accertamenti medici, indicando il minimo e il massimo del relativo costo); ○ indicare se tali costi risultano essere funzione dell'età, del sesso dell'assicurato, della durata contrattuale e/o dell'importo o del frazionamento; è possibile riportare i costi espressi per fasce (di età e/o durata, definite in modo tale da comportare un'oscillazione dei valori di costo indicati non superiore allo 0,2%). - tabella sui costi per riscatto: per i contratti che prevedono la determinazione del valore di riscatto scontando la prestazione assicurata per la durata residua a un tasso prefissato, riportare le percentuali di riduzione della prestazione per le diverse durate residue espresse in anni interi. Nel caso in cui il tasso non sia determinato ma determinabile in base ad un parametro predefinito nelle condizioni contrattuali, adottare il livello del parametro in vigore al momento della redazione del presente documento, inserendo l'avvertenza che i valori rappresentati sono soggetti alle variazioni di tale parametro. - tabella sui costi per l'erogazione della rendita: indicare i costi relativi alle spese di pagamento della rendita con riferimento alle diverse modalità di frazionamento della rendita annua contrattualmente previste. - costi per l'esercizio delle opzioni indicare i costi relativi all'esercizio delle opzioni, diversi da quelli per l'esercizio del riscatto e per l'erogazione della rendita. <p>Per tutti i rami</p> <ul style="list-style-type: none"> - costi di intermediazione Avuto riguardo a <u>ciascuna tipologia di costo sopra elencata</u>, specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili. - costi dei PPI: indicare tutti gli ulteriori costi non inclusi nelle altre sezioni. 	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Specificare le modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi e i relativi recapiti, nonché il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa.
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</i> <i>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</i>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
	<p>Presentando ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità,



Arbitro Assicurativo	<i>le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile</i>
OPPURE	<i>oppure</i>
diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	<ul style="list-style-type: none"> - <i>al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.</i>
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile;</i> - <i>Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</i>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<i>Inserire le informazioni sulla detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni assicurate.</i>
---	---

Inserire la seguente avvertenza, ove applicabile, indicando le attività a disposizione del contraente nell'area internet riservata.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Assicurazione <tipologia di copertura>

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)**

<logo>

**Prodotto <nome commerciale del prodotto>
Contratto xx (Ramo Assicurativo <I – III – V >)**

<Riportare la data di realizzazione del DIP aggiuntivo IBIP o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile>

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Xxxxxx <forma societaria> Via....., n. civico; CAP; città.....; tel.; sito internet: www.società.xxx.it; e-mail: società@xxx.it; PEC: soc@xxx.it

Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale se diverso, recapito telefonico e indirizzi internet, e-mail, PEC, l'indirizzo dell'eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine all'esercizio e il numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione.

Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

Indicare se il premio è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, riportare l'ammontare del patrimonio netto e del risultato economico di periodo.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, indicare il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) inserendo il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (indicare il link al sito).

Al contratto si applica la legge ... <Indicare la legge applicata al contratto>

In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, inserire in ciascuna delle rubriche seguenti la frase: <Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID>

Prodotto

Indicare le caratteristiche delle garanzie e delle coperture assicurative offerte dal prodotto, non dettagliate nel KID: descrivere il livello della copertura demografica offerta e la tipologia di garanzia finanziaria comprese le scadenze e gli eventi nei quali operano tali garanzie.

Nel caso di prodotti ibridi indicare la quota parte investita nel ramo I e la quota parte investita nel ramo III con esemplificazioni numeriche. Specificare, che la garanzia opera esclusivamente sulla quota del premio investita nel ramo I e gli eventi nei quali tale garanzia viene riconosciuta e che sulla quota investita nel ramo III il rischio è esclusivamente a carico dell'assicurato.




Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Indicare le prestazioni assicurative previste dal contratto non descritte nel KID: dettaglio delle coperture assicurative incluse eventuali coperture complementari indicando anche la durata della copertura e l'eventuale possibilità di sospendere le garanzie con i relativi effetti.

Specificare le possibilità del contraente di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di predefinite opzioni contrattuali (es. switch, riscatti parziali, riduzioni). Descrivere le opzioni, la tempistica e le modalità di esercizio.

Per le prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata o con modalità e meccanismi di partecipazione agli utili differenti: Indicare il sito Internet attraverso il quale l'impresa mette a disposizione il regolamento della gestione interna separata (ovvero delle gestioni interne separate che compongono le linee d'investimento e/o le combinazioni libere) ovvero, ove applicabile, l'analogia documentazione relativa alla provvista di attivi cui è correlato il rendimento.

Per le prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di uno o più OICR (unit-linked): Indicare il sito Internet attraverso il quale è



possibile consultare il Regolamento di gestione del fondo interno/OICR, nonché il/o Regolamento del fondo/Statuto della Sicav (ovvero dei fondi interni/OICR che compongono le linee d'investimento e/o le combinazioni libere). Per le prestazioni collegate a un indice azionario o ad altro valore di riferimento (index-linked): Indicare le fonti ove è possibile rilevare: la denominazione ed il valore dell'indice o dell'altro valore di riferimento.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Indicare le informazioni relative alle garanzie escluse dalla copertura assicurativa, comprese quelle relative alle eventuali coperture complementari.



Ci sono limiti di copertura?

Indicare le informazioni integrative riguardanti eventuali periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie, comprese quelle relative alle eventuali coperture complementari, per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento.



Quanto e come devo pagare?

Premio

- specificare la modalità di determinazione del premio in funzione delle prestazioni offerte e delle garanzie prestate;
- nel caso di prodotti "misti" indicare se il contraente può liberamente scegliere la quota di scomposizione del premio ovvero secondo combinazioni predefinite e gli eventuali limiti;
- indicare le modalità di pagamento dei premi previste dall'impresa, l'eventuale presenza di meccanismi di indicizzazione/adeguamento del premio e segnalare che il premio è comprensivo di imposta;
- indicare eventuali importi minimi e massimi di premio previsti dal contratto;
- indicare se è riconosciuta la possibilità per il contraente di chiedere il frazionamento infrannuale del premio e le relative condizioni economiche.



A chi è rivolto questo prodotto?

Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato, con specifico riferimento alle caratteristiche biometriche o al rischio demografico del profilo assicurato.




Quali sono i costi?

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, indicare i seguenti costi a carico del contraente:

- **costi applicati al rendimento della gestione separata**
per i contratti rivalutabili descrivere l'impatto dei costi applicati nella determinazione della rivalutazione delle prestazioni (criteri di calcolo della misura di rivalutazione e di assegnazione della partecipazione agli utili), evidenziando, anche attraverso esempi numerici, i casi in cui la misura di rivalutazione possa eventualmente essere negativa.
- **tabella sui costi per riscatto**
indicare, ove non già riportati nei KID, i costi del riscatto espressi in percentuali di riduzione della prestazione per le diverse durate residue espresse in anni interi. Per i contratti che prevedono la determinazione del valore di riscatto scontando la prestazione assicurata per la durata residua a un tasso determinabile in base ad un parametro predefinito nelle condizioni contrattuali, adottare il livello del parametro in vigore al momento della redazione del presente documento, inserendo l'avvertenza che i valori rappresentati sono soggetti alle variazioni di tale parametro.
- **tabella sui costi per l'erogazione della rendita**
indicare la possibilità di convertire il capitale in rendita e i costi relativi alle spese di pagamento della stessa con riferimento alle diverse modalità di frazionamento della rendita annua contrattualmente previste.
- **costi per l'esercizio delle opzioni**
indicare i costi relativi all'esercizio delle opzioni, diversi da quelli per l'esercizio del riscatto e per l'erogazione della rendita.
- **costi di intermediazione**
avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.

Nel caso di prodotti che combinano diverse tipologie di prestazioni (prodotti "misti"), riportare, ove necessario, le informazioni richieste suddivise per ogni tipologia di prestazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?




IVASS o CONSOB <p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.</p> <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	<p>Presentando ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile; - Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto, inserendo in particolare le informazioni sulla detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni assicurate.</p>

Inserire la seguente avvertenza, ove applicabile, indicando le attività a disposizione del contraente nell'area internet riservata.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Assicurazione <tipologia di copertura>

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

<logo>

Prodotto <nome commerciale del prodotto>

<Riportare la data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile>

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Xxxxxx <forma societaria> Via....., n. civico; CAP; città.....; tel.; sito internet: www.società.xxx.it; e-mail: società@xxx.it; PEC: soc@xxx.it

Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito telefonico e gli indirizzi internet, e-mail, PEC, l'indirizzo dell'eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine e il numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione.

Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, riportare l'ammontare del patrimonio netto e del risultato economico di periodo.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, indicare il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) inserendo il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (indicare il link al sito).

Al contratto si applica la legge ... <Indicare la legge applicata al contratto>

In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, inserire in ciascuna delle rubriche seguenti la frase: <Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni>

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Inserire la descrizione, integrativa rispetto a quella fornita nel DIP base:

- della garanzia: indicare che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente;
- delle opzioni con sconto del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo: inserire, ove previste, una descrizione sintetica delle opzioni disponibili con riduzione del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo e delle relative modalità di esercizio.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base, relative alle garanzie escluse dalla copertura assicurativa.



Ci sono limiti di copertura?

Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base, riguardanti eventuali esclusioni, franchigie (esprese in cifra fissa) o scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) previste per ciascuna garanzia, rivarse.




A chi è rivolto questo prodotto?

Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato.



Quali costi devo sostenere?



Indicare i seguenti costi a carico del contraente e, ove esistenti, anche quelli a carico dell'aderente di polizze collettive, siano essi espressi in valore percentuale (fino al secondo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:

- **costi di intermediazione**

specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.

- **costi dei PPI:** indicare tutti gli ulteriori costi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Specificare le modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi e i relativi recapiti, nonché il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa.
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</i> <i>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</i>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):


Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
OPPURE	oppure
diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	- al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN-NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile; - indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto, inserendo in particolare le informazioni sulla detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni assicurate.
--	--

Inserire la seguente avvertenza, ove applicabile, indicando le attività a disposizione del contraente nell'area internet riservata.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Assicurazione <tipologia di copertura>

<Indicare la classe del veicolo>

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C.
auto
(DIP Aggiuntivo R.C. auto)**

<logo>

Prodotto <nome commerciale del prodotto>

<Riportare la data di realizzazione del DIP Aggiuntivo R.C. auto o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile>

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Dann), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Xxxxxx <forma societaria> Via....., n. civico; CAP; città.....; tel.; sito internet: www.società.xxx.it; e-mail: società@xxx.it; PEC: soc@xxx.it.

Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito telefonico e gli indirizzi internet, e-mail, PEC, l'indirizzo dell'eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine e il numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione.

Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, riportare l'ammontare del patrimonio netto e del risultato economico di periodo.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, indicare il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) inserendo il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (indicare il link al sito).

Al contratto si applica la legge ... <Indicare la legge applicata al contratto>

In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, inserire in ciascuna delle rubriche seguenti la frase: <Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Dann>

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Inserire la descrizione, integrativa rispetto a quella fornita nel DIP base:

- della garanzia: indicare che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente;
- delle opzioni con sconto del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo: inserire, ove previste, una descrizione sintetica delle opzioni disponibili con riduzione del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo e delle relative modalità di esercizio;
- delle garanzie accessorie, non obbligatorie, che è possibile acquistare.




Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base, relative alle garanzie e ai soggetti esclusi dalla copertura assicurativa.
----------------	--



Ci sono limiti di copertura?

Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base, relative ai casi di limitazione, di franchigie, di esclusione della garanzia e di rivalsa dell'impresa nei confronti dell'assicurato previsti dal contratto con avviso sugli effetti (es. veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, etc.).



	A chi è rivolto questo prodotto?
<i>Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato.</i>	
	Quali costi devo sostenere?
<ul style="list-style-type: none"> - Costi di intermediazione specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili. 	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Specificare le modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi e i relativi recapiti, nonché il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p> <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (<i>indicare quando obbligatorio</i>):	
Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	<p>Presentando ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale della rete FIN-NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile; - indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Inserire la seguente avvertenza indicando le attività a disposizione del contraente nell'area internet riservata.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<i>Inserire, ove pertinente, le informazioni sulla detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni assicurate.</i>
---	--

Inserire la seguente avvertenza, ove applicabile, indicando le attività a disposizione del contraente nell'area internet riservata.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

25A06489

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO****Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di aripiprazolo, «Aripiprazolo Sandoz BV».**

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 434 del 28 novembre 2025

Codice pratica: MCA/2024/116.

Procedura europea n. SE/H/2579/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ARIPIPRAZOLO SANDOZ BV, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sandoz B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Almere, Hospitaalreef, 29, 1315 RC Almere, Paesi Bassi (NL).

Confezioni:

«300 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino di polvere in vetro, 1 flaconcino di solvente da 3 ml in vetro, 1 siringa con ago di sicurezza, 1 siringa monouso, un adattatore, 3 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052514015 (in base 10) 1L2M6Z (in base 32);

«300 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 3 flaconcini di polvere in vetro, 3 flaconcini di solvente da 3 ml in vetro, 3 siringhe con ago di sicurezza, 3 siringhe monouso, 3 adattatori, 9 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052514027 (in base 10) 1L2M7C (in base 32);

«400 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino di polvere in vetro, 1 flaconcino di solvente da 3 ml in vetro, 1 siringa con ago di sicurezza, 1 siringa monouso, un adattatore, 3 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052514039 (in base 10) 1L2M7R (in base 32);

«400 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 3 flaconcini di polvere in vetro, 3 flaconcini di solvente da 3 ml in vetro, 3 siringhe con ago di sicurezza, 3 siringhe monouso, 3 adattatori, 9 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052514041 (in base 10) 1L2M7T (in base 32).

Principio attivo: aripiprazolo.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmathen International S.A., Industrial Park, Building, Block No 5, Sapes, Rodopi 69300, Grecia;

Pharmathen S.A., Dervenakion 6, Pallini Attiki, 15351, Grecia; Salutas Pharma GmbH, Otto-Von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben Germania;

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova ulica 57 1526 Ljubljana, Slovenia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«300 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 3 flaconcini di polvere in vetro, 3 flaconcini di solvente da 3 ml in vetro, 3 siringhe con ago di sicurezza, 3 siringhe monouso, 3 adattatori, 9 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052514027 (in base 10) 1L2M7C (in base 32);


«400 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 3 flaconcini di polvere in vetro, 3 flaconcini di solvente da 3 ml in vetro, 3 siringhe con ago di sicurezza, 3 siringhe monouso, 3 adattatori, 9 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052514041 (in base 10) 1L2M7T (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezioni:

«300 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino di polvere in vetro, 1 flaconcino di solvente da 3 ml in vetro, 1 siringa con ago di sicurezza, 1 siringa monouso, un adattatore, 3 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052514015 (in base 10) 1L2M6Z (in base 32);



«400 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino di polvere in vetro, 1 flaconcino di solvente da 3 ml in vetro, 1 siringa con ago di sicurezza, 1 siringa monouso, un adattatore, 3 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052514039 (in base 10) IL2M7R (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo e psichiatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei

medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 17 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06524

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di enzalutamide, «Midanex»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 435 del 28 novembre 2025

Codice pratica: DC/2024/374.

Procedura europea n. NL/H/6249/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MIDA-NEX, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale Via Pinciana, 25 - 00198 Roma, Italia.

Confezione: «160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051392013 (in base 10) 1K0CJF (in base 32).

Principio attivo: enzalutamide.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

PharOS MT Ltd. - HF62X, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia BBG3000, Malta;

Pharos Pharmaceutical Oriented Services Ltd. - Lesvou Street End, Thesi Loggos Industrial Zone, Metamorfossi, 14452, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborсabilità

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborсabilità:

classificazione ai fini della rimborсabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborсabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, urologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.



È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 24 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06525

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Verbale di sottoscrizione successiva del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali - triennio 2022-2024.

Il giorno 4 novembre 2025 alle ore 11,30, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N., la UIL PA e la UIL nel corso del quale le associazioni sindacali suindicate sottoscrivono l'alleghato Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali - triennio 2022-2024, firmato in data 27 gennaio 2025 dall'A.Ra.N. e dalle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali: CISL FP, CISL, CONFSAL UNSA, CONFSAL, FLP, CGS, CONFINTESA FP, CONFINTESA.

Per l'A.Ra.N., il presidente cons. Antonio Naddeo *Firmato*

Per le seguenti:

Organizzazione sindacale

UIL PA *Firmato*

Confederazione sindacale:

UIL *Firmato*

25A06549

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Bovolenta

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con il decreto del segretario generale n. 163 del 20 ottobre 2025 è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Bovolenta (PD).

L'affissione all'albo pretorio comunale è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non sono pervenute osservazioni.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it

25A06490

MINISTERO DELL'INTERNO

Calendario della festività «Dipavali» dell'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha per l'anno 2026

L'art. 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione» prevede che, entro il 15 gennaio di ogni anno, l'Unione induista italiana comunichi la data della festività induista «Dipavali» al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A seguito di comunicazione dell'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha si indica che la data dell'anzidetta festività è il giorno 8 novembre 2026 ed è pubblicata anche sul sito di questo Ministero <https://www.interno.gov.it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/religioni-e-stato>

25A06486



MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituzione dell'elenco degli enti certificatori della lingua italiana come seconda lingua (L2) e definizione delle procedure di accreditamento, verifica e monitoraggio.

Il Ministero dell'università e della ricerca, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera *a*) del decreto del Ministro dell'interno 7 dicembre 2021, ha emanato il decreto ministeriale n. 959 del 14 novembre 2025, che istituisce l'elenco degli enti certificatori riconosciuti idonei al rilascio dei certificati di competenza della lingua italiana come seconda lingua (L2), nonché le procedure di accreditamento, verifica e monitoraggio dei relativi requisiti di qualità.

Il provvedimento definisce:

- i soggetti che possono fare domanda di iscrizione nell'elenco;
- i requisiti di qualità necessari per l'accreditamento, articolati in nove descrittori, concernenti aspetti organizzativi, professionali e procedurali;

- i criteri per il riconoscimento delle certificazioni rilasciate dagli enti iscritti, con specifico riferimento alla piena conformità al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);

- le modalità di presentazione delle domande, tramite avvisi pubblicati dal Ministero;

- la nomina di una commissione di valutazione composta da esperti del settore;

- la procedura di monitoraggio periodico dei requisiti.

Il decreto reca inoltre una disciplina transitoria relativa agli enti certificatori già riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2021, che sono inseriti nell'elenco per un periodo di un anno, al termine del quale saranno sottoposti al monitoraggio previsto dall'art. 8 del medesimo decreto.

Il testo integrale del provvedimento (decreto ministeriale n. 959 del 14 novembre 2025) è disponibile sul sito del Ministero dell'università e della ricerca nella sezione «Atti e normativa» <https://www.mur.gov.it/atti-e-normativa> e sul portale amministrazione trasparente https://trasparenza.mur.gov.it/pagina725_provvedimenti-organi-indirizzo-politico.html

25A06529

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

(WI-GU-2025-GU1-283) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELIA CHIARA, *vice redattore*

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo alla circolare esplicativa per il lancio della piattaforma digitale per le notifiche ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

In data 28 novembre 2025, è stata pubblicata la circolare esplicativa, a firma del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente l'avvio della nuova piattaforma digitale dedicata alle imprese soggette all'obbligo di notifica previsto dall'art. 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

La circolare illustra le finalità della piattaforma e le modalità operative di accesso, i requisiti tecnici necessari per l'utilizzo del sistema.

A seguito di un periodo transitorio, durante il quale i soggetti interessati potranno familiarizzare con il nuovo sistema, la piattaforma diventerà l'unico strumento ufficiale per l'assolvimento degli obblighi di notifica previsti dalla normativa vigente. Al termine di tale fase, non saranno più accettate modalità alternative di comunicazione.

Si invitano tutti i soggetti interessati a prendere visione della circolare e ad adeguarsi tempestivamente alle nuove modalità di notifica. Il documento è disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti nella sezione dedicata.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del provvedimento è consultabile dalla data del 28 novembre 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A06518



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 2 0 5 *

€ 1,00

